

ACC 10000/146/547 091.465 "V" SALARIES - COURT OFFICIALS - NAPLES
Ap. 1944

0352

Collana di pubblicazioni giuridiche pratiche
N. 4

TARIFFA

DELLE COMPETENZE DEGLI

Ufficiali Giudiziari e Uscieri dei Conciliatori
IN MATERIA CIVILE

*Coordinata col nuovo Testo Organico,
R. Decreto Legge 28 novembre 1924, N. 2271*

BOLOGNA
G. E. N. NOTARI, EDITORI
1925

5186

Altri numeri della "Collana", già pubblicati:

- N. 1 — Tabella-Prontuario degli onorari dei procuratori
legali — III ediz., 1925 Prezzo L. 3,00
- N. 2 — ~~Prontuario~~ ^{Indicatore} giudiziario dei Comuni del Regno.
~~Prontuario~~ ^{Indicatore} Prezzo L. 3,50
- N. 3 — Tariffa delle competenze dei testimoni, giurati,
periti e parti (col R.D. 3 maggio 1923, N. 1043)
1925 — Prezzo L. 3,00
- N. 5 — Prontuario delle tasse di registro - (Alfabetico :
contiene Tariffa, Tabelle e Legge, approvati con
R.D. 30 novembre 1923, N. 3269 e successive mo-
difiche al 31 luglio 1925) — 1925 — Prezzo L. 8,00

Inviare commissioni e vaglia a G. e N. Notari, Editori

Via Rubbiani N. 1 - Bologna

Collana di pubblicazioni giuridiche pratiche

N. 4

TARIFFA

DELLE COMPETENZE DEGLI

Ufficiali Giudiziari e Uscieri dei Conciliatori
IN MATERIA CIVILE

Coordinata col nuovo Testo Organico,

R. Decreto Legge 28 novembre 1924, N. 2271

BOLOGNA
G. E N. NOTARI, EDITORI
1925

5185

TABELLA

degli atti, con la specificazione dei diritti ed indennità dovuti per ciascuno di essi.

AVVERTENZE

Le cifre sono comprensive di ogni aumento.

Le voci e cifre in corsivo indicano i diritti, indennità e rimborsi eventuali.

Per il computo dei diritti di copia e di vacanza e dell'indennità di trasferta degli Uff. Giud. vedi le Norme poste di seguito alla tabella.

Abbreviazioni: T.O. - Testo organico dell'ordinamento del personale degli Uff. Giud. ecc. approvato con R.D. 28 dic. 1924 n. 2271.

Tariffa - Tariffa Civile approvata con R. D. 23 dicembre 1865 N. 2700 con le successive modifiche.

A - USCIERI DEGLI UFFICI DI CONCILIAZIONE.

I° - Atti di competenza dei Conciliatori (compresi quelli per i Tribunali delle Acque Pubbliche - Art. 84 T.O.)

PER QUALSIASI ATTO

(citazioni, notificazioni, avvisi dati per iscritto o oralmente)

Diritto di repertorio	L. 0,15	Art. 252 e 68 T.O. N. 266 Tariffa e 259 T.O.
Diritto di notifica	» 0,45	N. 6 Tariffa mod. dall'art. 10 Legge 28-7-1896 N. 455.
Diritto di copia (per ogni facciata)	» 0,30	N. 8 Tariffa e art. 259 T.O.
Indennità di trasferta (quando la distanza tra l'ufficio e il luogo di notifica sia maggiore di Km. 2 e mezzo):		Art. 255 e 259 T.O.

Per ogni Km. tanto dell'andata che del ritorno 0,225
e così per le distanze:

da oltre Km. 2 a 3 (Km. 6 x 0,225)	» 1,35
» » » 3 » 4 (» 8 x »)	» 1,80
» » » 4 » 5 (» 10 x »)	» 2,25
» » » 5 » 6 (» 12 x »)	» 2,70
» » » 6 » 7 (» 14 x »)	» 3,15
» » » 7 » 8 (» 16 x »)	» 3,60
» » » 8 » 9 (» 18 x »)	» 4,05
» » » 9 » 10 (» 20 x »)	» 4,50
» » » 10 » 11 (» 22 x »)	» 4,95
» » » 11 » 12 (» 24 x »)	» 5,40
» » » 12 » 13 (» 26 x »)	» 5,85
» » » 13 » 14 (» 28 x »)	» 6,30
» » » 14 » 15 (» 30 x »)	» 6,75

e di seguito aumentando L. 0,45 per ogni Km. di distanza.

5184

4

Diritto d'urgenza (50% sui diritti e ind. precedenti) N. 288 Tariffa.

Spese

Bolli

Marca di quietanza

N. 57 Tariffa annessa alla
Legge del bollo, All. A, p. I^a

II. - Atti di competenza di altre autorità giudiziarie.

Sono dovuti i diritti che spetterebbero agli Ufficiali Giud. delle Preture.

B - UFFICIALI GIUDIZIARI

* *Notifiche* (e pubblicazioni mediante affissione o deposito in pubblici uffici) di qualsiasi atto (sentenze, ordinanze, decreti ed atti di parte di qualunque specie, anche stragiudiziali) all'infuori di quelli espressamente indicati nelle voci seguenti.

N. 246, 268, 274, 276, 278
Tariffa e Art. 65 T.O. Il
diritto di notifica avanti
i Tribunali e le Corti di
Appello è di L. 1,20 an-
ziché di L. 1,35, e di L. 1,80
anziché di L. 2,05 per le
notifiche di comparse, atti,
conclusioni, decreti ed or-
dinanze relative all'istru-
zione della causa, nonché
di qualsiasi atto di simile
natura da eseguirsi da pro-
curatore a procuratore.
Il diritto di notifica per
atti della C. di Cassazione
è di L. 2,25 se la notifica-
zione sia eseguita agli av-
vocati nel domicilio eletto
nel ricorso e nel controri-
corso o nella Cancelleria
della Corte; di L. 3 se sia
fatta alla parte (N. 276 Tar.)

	Pretori	Tribun.	C. d'Ap.	C. di C.
<i>Diritto di repertorio</i>	0,15	0,15	0,15	0,15
<i>Diritto di notifica</i> (per ciasc. not.)	0,90	1,35	2,05	2,25
<i>Diritto di copia</i> (per ciasc. facc.)				
<i>Indennità di trasferta</i> per Km. {	0,60	0,60	0,60	0,60
(Vedi Norme in fine tabella)	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Diritto di urgenza</i> (50% sui di- ritti e indennità precedenti) .				
<i>Sopratassa</i> 10%				
<i>Spese eventuali giustificate</i> .				
<i>Bolli</i>				
<i>Marca di quietanza</i> (fino a L. 100, L. 0,10; da oltre 100 a 1000 L. 0,50) (Tar. del Bollo, All. A, p. I ^a , n. 57)				
* <i>Citazione</i> - comprese le reitera- tive, e quelle in riassunzione e riproduzione di causa.				
<i>Diritto di repertorio</i>	0,15	0,15	0,15	0,15
<i>Diritto di originale</i>	1,50	2,25	3,40	3,40
<i>Diritto di notifica</i>	0,90	1,35	2,05	2,05

Per le notifiche postali
all'ind. di trasferta è sostituito il diritto fisso di L. 2
(art. 81 T.O.).

N. 246, 247, 274, 276, 278
Tariffa e art. 65 T. O.

Per il ricorso per cassa-
zione, ed il controricorso,
il diritto di notifica è di
L. 3 (vedi N. 278 tariffa).

* Sono dovuti i diritti che spetterebbero agli Uff. Giud. dell'autorità che ha emanati i provvedimenti o che è competente per il valore della lite.

	Pretori	Tribun.	C. d'Ap.	C. di C.
<i>Diritto di copia</i> (per ogni facciata)	0,30	0,30	0,30	0,30
<i>Indennità di trasferta</i> (v. Norme)	0,60	0,60	0,60	0,90
per Km.	0,75	0,75	0,75	0,90
<i>Diritto d'urgenza</i> (50% sui diritti e indennità precedenti) . . .	-----	-----	-----	-----
Sopratassa 10%	-----	-----	-----	-----
<i>Spese eventuali giustificate</i> . . .	-----	-----	-----	-----
Bolli	-----	-----	-----	-----
Marca di quietanza (fino a L. 100 L. 0,10; oltre e fino a L. 1000, L. 0,50)	-----	-----	-----	-----
** Precetto mobiliare.				
Diritto di repertorio	0,15	0,15	0,15	0,15
Diritto di originale	1,50	2,25	3,40	3,40
Diritto di notifica	0,90	1,35	2,05	2,05
<i>Diritto di copia</i>	0,30	0,30	0,30	0,30
<i>Indennità di trasferta</i> (v. Norme)	0,60	0,60	0,60	0,90
per Km.	0,75	0,75	0,75	0,90
<i>Diritto di urgenza</i> (50% sui dir. e indennità precedenti) . . .	-----	-----	-----	-----
Sopratassa 10%	-----	-----	-----	-----
<i>Spese</i>	-----	-----	-----	-----
Bolli	-----	-----	-----	-----
Marca di quietanza (fino a L. 100 L. 0,10; oltre e fino a L. 1000, L. 0,50)	-----	-----	-----	-----
** Pignoramento (Verbale di), o di sequestro, o di ricognizione di beni pignorati o sequestrati.				
Diritto di repertorio	0,15	0,15	0,15	0,15
Diritto di originale	6,—	9,—	13,50	13,50
Per somma oltre L. 100 se la durata eccede 2 ore: per il tempo eccedente è dovuto il <i>diritto di vacanza</i> .	-----	-----	-----	-----
Deposito	0,75	1,15	1,75	1,75
Testimoni (fino a 4 ore: L. 2,25 cias.)	4,50	4,50	4,50	4,50
<i>Indennità di trasferta</i> (v. Norme)	0,60	0,60	0,60	0,90
per Km.	0,75	0,75	0,75	0,90
<i>Diritto d'urgenza</i> (50% sui diritti e indennità precedenti) . . .	-----	-----	-----	-----
Sopratassa 10%	-----	-----	-----	-----

N. 246, 274, 276 e 283
bis Tariffa e art. 65 T.O.

I diritti di originale e di notifica sono dimezzati per l'esecuzione di sentenze di conciliatori o di verbali di conciliazione (Art. 258 T. O.)

N. 249, 274, 276 e 283
bis Tariffa e art. 65 T.O.

Dimezzato, se per l'esecuzione di sentenze dei conciliatori. Vedi alla voce Precetto mobiliare.

N. 293 Tariffa.

** Sono dovuti i rispettivi diritti secondo che l'ufficiale giudiziario incaricato sia addetto alla Pretura, al Tribunale, alla Corte di Appello o alla Corte di Cassazione.

5183

6

	Pretura	Tribun.	C. d'Ap.	C. di C.	
<i>Spese</i>					
<i>Bolli</i>					
Marca di quietanza (L. 0,10 fino a L. 100; oltre e fino a L. 1000, L. 0,50)					
Relazione di perizia.					N. 251 Tariffa e art. 65 T.O.
Diritto di repertorio	0,15				
Diritto di originale	4,50				
Indennità di trasferta (v. Norme) per Km.)	0,60 0,75				
Diritto d'urgenza (50 % sui dir. e indennità precedenti)					
Sopratassa 10 %					
<i>Spese</i>					
<i>Bolli</i>					
Marca di quietanza (L. 0,10 fino a L. 100; oltre e fino a L. 1000, L. 0,50)					
Bando originale.					N. 251 Tariffa e art. 65 T.O. Per le notifiche, e per le pubblicazioni mediante affissione, deposito, o inserzione (Vedi Notifiche).
Diritto di repertorio	0,15				
Diritto fisso	2,25				Dimezzato, se per l'esecuzione di sentenze dei conciliatori (Vedi alla Voco Precetto mobiliare).
Diritto d'urgenza (50 % sui diritti e indennità precedenti)					
Sopratassa 10 %					
<i>Spese</i>					
<i>Bolli</i>					
Marca di quietanza (L. 0,10 fino a L. 100; oltre e fino a L. 1000, L. 0,50)					
Vendita agli incanti di mobili e aggiudicazione di mobili, rendite o crediti					N. 252 Tariffa e art. 65 T.O.
Diritto di repertorio	0,15				
Diritto di originale, fino a L. 1000	4,50				
oltre L. 1000	9,—				Dimezzato, se per l'esecuzione di sentenze dei conciliatori (Vedi alla Voco Precetto mobiliare).
Se per l'esecuzione si impiegano più di 2 ore: per il tempo eccedente è dovuto il diritto di vacanza.					
Indennità di trasferta (v. Norme) per Km.)	0,60 0,75				
Banditore, per ogni vacanza di 2 ore	3,—				
Accesso all'ufficio del registro	1,50				
Diritto d'urgenza (50 % sui diritti e indennità precedenti)					

	Pretura	Tribun.	C. d'Ap.	C. di C.
<i>Spese</i>				
<i>Bolli</i>				
Marca di quietanza (L. 0,10 fino a L. 100; oltre e fino a L. 1000, L. 0,50)				
** Precetto immobiliare.	0,15	0,15	0,15	0,15
Diritto di repertorio	4,50	6,75	10,15	10,15
Diritto di originale	0,90	1,35	2,05	2,05
Diritto di notifica	0,30	0,30	0,30	0,30
<i>Diritto di copia</i>	0,60	0,60	0,60	0,90
<i>Indennità di trasferta (v. Norme) per Km.</i>	0,75	0,75	0,75	0,90
<i>Diritto d'urgenza (50 % sui diritti e indennità precedenti)</i>				
Sopratassa 10 %				
<i>Spese</i>				
<i>Bolli</i>				
Marca di quietanza (L. 0,10 fino a L. 100; oltre e fino a L. 1000, L. 0,50)				
Incanti di immobili.	0,15	0,15		
Diritto di repertorio				
Diritto di assistenza:	2,25	3,—		
Se l'incanto non ecceda un ora	4,50	6,—		
Se eccede l'ora				
Sopratassa 10 %				
Marca di quietanza (L. 0,10 fino a L. 100; oltre e fino a L. 1000, L. 0,50)				
** Consegna di mobili.	0,15	0,15	0,15	0,15
Diritto di repertorio	6,—	9,—	13,50	13,50
Diritto di originale	0,60	0,60	0,60	0,90
<i>Indennità di trasferta (v. Norme) per Km.</i>	0,75	0,75	0,75	0,90
<i>Diritto d'urgenza (50 % sui diritti e indennità precedenti)</i>				
Sopratassa 10 %				
<i>Spese</i>				
<i>Bolli</i>				
Marca di quietanza (L. 0,10 fino a L. 100; oltre e fino a L. 1000, L. 0,50)				
** Rilascio d' immobili.	0,15	0,15	0,15	0,15
Diritto di repertorio				

N. 253, 274, 276 e 283 bis
Tariffa e art. 65 T.O.

Dimezzato, se per l'esecuzione di sentenze dei conciliatori (vedi alla Voce Precetto mobiliare).

N. 254 e 270 Tariffa e art. 65 T.O.

Il diritto di assistenza è dovuto anche se l'asta vada deserta.

N. 261, 274, 276 e 283 bis
Tariffa e art. 65 T.O.

N. 262, 274, 276 e 283 bis
Tariffa e art. 65 T.O.

** Sono dovuti i diritti rispettivamente indicati secondo che l'Ufficiale Giudiziario incaricato sia adetto alla Pretura, al Tribunale, alla Corte di Appello e di Cassazione.

5182

	Pratura	Tribun.	C. d'Ap.	C. di C.
Diritto di atto.	9,00	13,50	19,75	19,75
<i>Se la durata dell'atto eccede le 3 ore, per il tempo eccedente, diritto di vacanza.</i>				
Indennità di trasferta (v. Norme) per Km. {	0,60 0,75	0,60 0,75	0,60 0,75	0,50
Diritto d'urgenza (50 % sui diritti e indennità precedenti) .				
Sopratassa 10 %				
Spese				
Bolli				
Marca di quietanza (L. 0,10 fino a L. 100; oltre e fino a L. 1000, L. 0,50)				
Assistenza ad atti in genere.				
Diritto di repertorio	0,15	0,15	0,15	0,15
Diritto di vacanza, per cias. vac.	3,—	4,50	4,50	4,50
Indennità di trasferta (v. Norme) per Km. {	0,60 0,75	0,60 0,75	0,60 0,75	0,90
Diritto d'urgenza (50 % sui diritti e indennità precedenti) .				
Sopratassa 10 %				
Marca di quietanza (L. 0,10 fino a L. 100; oltre e fino a L. 1000, L. 0,50)				
Protesto (Atti di)				
Diritto di repertorio	0,15			
Diritto di atto:				
per somma inferiore a L. 200	3,—			
da L. 200 a meno di L. 500	3,75			
da L. 500 a meno di L. 1000	4,50			
da L. 1000 a meno di L. 1500	5,25			
da L. 1500 a meno di L. 2000	6,—			
da L. 2000 a meno di L. 2500	6,75			
da L. 2500 a meno di L. 3000	7,50			
da L. 3000 a meno di L. 3500	8,25			
da L. 3500 a meno di L. 4000	9,—			
da L. 4000 a meno di L. 4500	9,75			
da L. 4500 a meno di L. 5000	10,50			
da L. 5000 a meno di L. 5500	11,25			
da L. 5500 a meno di L. 6000	12,—			
da L. 6000 a meno di L. 6500	12,75			
da L. 6500 a meno di L. 7000	13,50			
da L. 7000 a meno di L. 7500	14,25			
da L. 7500 e per qualsiasi maggior somma	15,00			

f. 1/1
2.65

N. 261, 274, 276 e 283 bis
Tariffa e art. 65 T.O.

N. 256, 273, 276 e 283 bis
Tariffa e art. 65 T.O.
Qualunque sia l'Ufficiale
giudiziario che vi procede.

	Pretori	Tribun.	C. d'Ap.	C. di C.
<i>Diritto di copia</i> (per trascrizione nel registro protesti) per ogni fac.	0,30			
<i>Indennità di trasferta</i> (v. Norme) per Km.	0,60 0,75			
<i>Diritto d'urgenza</i> (50 % sui diritti e indennità precedenti)				
Sopratassa 10 %				
Spese				
Bolli				
Marca di quietanza (L. 0,10 fino a L. 100; oltre e fino a L. 1000, L. 0,50)				
Offerte reali e atti di deposito.				
Diritto di repertorio	0,15	0,15	0,15	0,15
Diritto di atto:				
per somma fino a L. 3000	4,50	6,75	10,15	10,15
per somma superiore	6,—	9,—	13,50	13,50
Se il tempo impiegato, escluso il viaggio, supera 3 ore, per il tempo eccedente è dovuto il diritto di vacanza.				
<i>Diritto di copia</i>	0,30	0,30	0,30	0,30
<i>Indennità di trasferta</i> (v. Norme) per Km.	0,60 0,75	0,60 0,75	0,60 0,75	0,90
<i>Diritto d'urgenza</i> (50 % sui diritti e indennità precedenti)				
Sopratassa 10 %				
Spese				
Bolli				
Marca di quietanza (L. 0,10 fino a L. 100; oltre e fino a L. 1000, L. 0,50)				
Diritti di chiamata.				
Da pagarsi:				
a) avanti ai Pretori all'atto della costituzione all'udienza.	1,50	3,—	6,—	7,50
b) avanti i Tribunali e le Corti d'Appello all'atto della iscrizione a ruolo (quanto alla parte che iscrive) o della costituzione all'udienza (quanto alle altre parti).				
c) avanti la Cassazione all'atto del deposito del ricorso e del controricorso.				

N. 255, 274, 276 e 283 bis della Tariffa e art. 65 T.O.

N. 248, 269, 275 e 280 Tariffa e art. 65 T.O.

5181

NORME

per l'applicazione e computo dei diritti, indennità ecc.

DIRITTO DI REPERTORIO.

Ogni atto degli Uff. Giud. deve iscriversi, coll'ammontare dei diritti, sul repertorio (art. 178 Ordin. Giud., 68 T. O.), possibilmente prima della esecuzione, altrimenti nel giorno stesso o appena l'Uff. Giud. sia rientrato in residenza (69 T. O.); contemporaneamente si deve riprodurre su ogni atto originale e copia il numero corrispondente del repertorio e la specifica dei diritti (68 T. O.).

Tale obbligo è esteso all'Usciere del Conciliatore (225 T. O.).

Il diritto di repertorio, sia per gli uscieri che per gli Uff. Giud., è di L. 0,15 (266, 272, 276, 282 tariffa, 65 e 260 T. O.).

DIRITTO DI ORIGINALE.

È dovuto solo per atti in cui sia specificatamente assegnato. Non si può cumulare col diritto di vacazione, ma per il medesimo atto può essere stabilito oltre il diritto d'originale, quando l'atto eccede una certa durata, il diritto di vacazione per il tempo eccedente (407 tariffa).

DIRITTO DI COPIA.

Non è dovuto per la semplice relazione di notifica o d'intimazione (285 tariffa). Non è dovuto sull'originale (Legge 21 - 12 - 1902 N° 528).

Non è computata l'ultima facciata se non contiene almeno otto linee di scritturazione oltre la sottoscrizione; la prima è sempre computata per intero qualunque sia il numero delle linee (art. 287 tariffa) - Se le copie degli atti sono fatte dai procuratori compete all'Ufficiale Giudiziario il diritto di copia per facciata di L. 0,15 (art. 120 Tariffa Procuratori legali D. Lt. 27 ottobre 1918 N° 1774).

DIRITTO DI NOTIFICA.

È dovuto il diritto di notifica anche per ciascuna pubblicazione mediante affissione e deposito in pubblici uffici (246 tariffa e 65 T. O.).

Quando la stessa relazione attesti la notifica di più atti o titoli esecutivi, competono all'Uff. Giud. i diritti stabiliti per ciascuno di essi (art. 59 T. O.).

INDENNITÀ DI TRASFERTA.

Nulla è dovuta per trasferta quando la distanza dall'ufficio a cui appartiene l'Uff. Giud. non superi un chilometro (267 tariffa). Per più atti nella stessa gita, nello stesso giorno e a richiesta della stessa parte è dovuta una sola indennità di trasferta.

Si deve tener conto delle distanze minori che si sarebbero dovute percorrere e non di quelle seguite quando non vi sia stata una legittima causa. Le distanze debbono desumersi dagli stati poliometrici compilati giusta l'art. 16 tariffa penale modificato dagli art. 25 e 31 del R. D. 3 maggio 1924 N° 1049; e non si potrà tener conto di quelle maggiori che esistessero per recarsi a punti staccati dai centri delle borgate, parrocchie ed altre frazioni esistenti negli stati medesimi (284 tariffa). L'indennità di trasferta è dovuta anche per il ritorno (art. 56 T. O.).

L'indennità per gli Uff. Giud. addetti alla C. di Cassazione è di L. 0,90 per Km. Per tutti gli altri Uff. Giud. è di lire 0,00 per i primi 5 Km di distanza, di L. 0,75 per i successivi e risulta dal seguente specchio:

per distanza da oltre Km.	1 a 2 (complessivamente Km. 4)	L.	2,40
"	"	2 a 3	" 3,00
"	"	3 a 4	" 4,80
"	"	4 a 5	" 6,00
"	"	5 a 6	" 7,50
"	"	6 a 7	" 9,00
"	"	7 a 8	" 10,50
"	"	8 a 9	" 12,00
"	"	9 a 10	" 13,50
"	"	10 a 11	" 15,00
"	"	11 a 12	" 16,50
"	"	12 a 13	" 18,00
"	"	13 a 14	" 19,50
"	"	14 a 15	" 21,00

.... e così di seguito aggiungendo L. 1,50 per ogni chilometro di distanza in più.

DIRITTO D'URGENZA.

È dovuto quando l'atto sia commesso nel giorno stesso in cui deve eseguirsi o nelle ore pomeridiane del giorno precedente.

L'urgenza deve risultare da richiesta scritta e firmata sull'atto originale che si restituisce alla parte.

Per la notificazione di più atti alla stessa persona, nello stesso luogo e a richiesta della stessa parte è dovuto un solo diritto d'urgenza sull'atto che importa il maggiore diritto (288 tariffa e 58 T. O.).

DIRITTO DI VACAZIONE.

Le vacanze sono di due ore ciascuna. Non vi si può computare il tempo impiegato nel viaggio. Il diritto di vacanza non si divide che per metà. Trascorsa l'ora si esige per intero. L'ora di inizio e di chiusura deve essere indicata nell'atto. Non sono ammesse più di cinque vacanze per giorno. Quando il diritto di vacanza è stabilito solo per il tempo eccedente certo numero di ore, si applica prima il diritto fisso per l'atto e - per il tempo eccedente - il diritto di vacanza. (405 a 409 tariffa).

SOPRATASSA DEL 10 %

È dovuta sui diritti e sulla indennità di trasferta.

È corrisposta mediante applicazione di marche sull'originale.

Le frazioni di lira agli effetti della soprattassa si calcolano come lira intera (art. 57 T. O.).

SPESE E BOLLI.

Le spese debbono essere giustificate (ed es. spese postali per la trasmissione degli atti relazionati alla parte o procuratore).

Non vi si debbono includere quelle di viaggio, oibarie, pernottamento o soggiorno, che rientrano tutte nella indennità di trasferta.

Devesi indicare in ogni caso nella specifica il costo dei bolli occorsi per l'originale e le copie degli atti, anche se forniti dalla parte richiedente, agli effetti della tassa di quietanza.

TASSA DI QUIETANZA.

È dovuta, a termini dell'art. 57 tariffa delle tasse di bollo, quando l'importo complessivo della specifica superi una lira. È di L. 0,10 per gli importi da L. 1 a L. 100, di L. 0,50 per importi superiori fino a L. 1000. Si corrisponde mediante apposizione di marche.

5180

Competenza degli ufficiali giudiziari e uscieri di conciliazione

I° Gli atti devono essere sempre notificati o eseguiti da ufficiali giudiziari (o uscieri di conciliazione) nella cui circoscrizione - Pretura Tribunale o Corte - (o ufficio di conciliazione) - sia compreso il luogo di esequimento. (Una eccezione: le notifiche postali).

II° Vi sono atti di attribuzione esclusiva e atti di attribuzione promiscua. I primi possono eseguirsi soltanto dagli ufficiali giudiziari addetti alla autorità competente per il procedimento; gli altri da qualsiasi ufficiale giudiziario della Pretura, del Tribunale o della Corte del luogo di notifica.

III° Sono atti di attribuzione esclusiva soltanto gli atti giudiziari (coi quali si inizia, si prosegue o si chiude un procedimento) che debbono notificarsi o eseguirsi nel Comune (per le preture anche nel mandamento) ove risiede l'autorità competente per il procedimento.

Tutti gli altri sono di attribuzione promiscua.

Atti giudiziari - cioè atti che per se stessi provocano la giurisdizione del magistrato, ed atti posteriori relativi fino alla notifica della sentenza o provvedimento.

A - di competenza del conciliatore:

Sono di attribuzione esclusiva dell'usciera di conciliazione del luogo dove l'atto deve notificarsi (art. 253 T. O.) eccettuati gli atti di esecuzione che sono di competenza dell'ufficiale giudiziario della pretura del luogo medesimo (ivi).

Col mezzo delle notifiche postali, in luogo dell'usciera del luogo può procedere alla notifica l'usciera dell'ufficio competente per il procedimento (art. 73 T. O.).

B - di competenza dei Pretori, Tribunali e Corti

I. Se devono notificarsi o comunque eseguirsi:

nel mandamento ove risiede il Pretore competente per il procedimento (o nel Comune, se è diviso in più mandamenti)

sono di attribuzione esclusiva degli ufficiali giudiziari addetti alla pretura medesima.

nel Comune ove risiede il Tribunale competente per il procedimento

sono di attribuzione esclusiva degli ufficiali giudiziari addetti al Tribunale medesimo.

nel Comune ove risiede la Corte d'Appello competente per il procedimento

sono di attribuzione esclusiva degli ufficiali giudiziari addetti alla Corte d'appello medesima.

nel Comune di Roma, per gli atti di competenza della Corte di Cassazione

sono di attribuzione esclusiva degli ufficiali giudiziari addetti alla Corte di Cassazione.

(1) Esclusi pertanto la notifica della sentenza o provvedimento in forma esecutiva, il precetto mobiliare ed immobiliare, il pignoramento e il sequestro, per i quali vedi atti stragiudiziali.

Il° Se devono notificarsi o comunque eseguirsi *fuori* del mandamento o Comune ove risiede il Pretore o fuori del Comune ove risiede il Tribunale o la Corte d'appello competente per il procedimento, o, per gli atti di competenza della Corte di cassazione, fuori del Comune di Roma:

Attribuzione promiscua di qualsiasi ufficiale giudiziario entro la circoscrizione della autorità giudiziaria cui è addetto.

Pertanto semprechè il luogo di notifica non sia nel Comune (o mandamento, per le Preture) ove risiede il giudice competente, gli atti di competenza del Pretore, del Tribunale o delle Corti possono eseguirsi indifferente e promiscuamente tanto degli ufficiali giudiziari della Pretura, come da quelli del Tribunale o Corte d'Appello del luogo di notifica, come pure dagli ufficiali giudiziari della Corte di cassazione.

Notifica postale - Può essere fatta, anzichè dall'ufficiale giudiziario del luogo, dall'ufficiale giudiziario addetto alla autorità competente per il procedimento (art. 73 T.O.).

Atti stragiudiziali - (diffide, protesti, offerte reali, ecc.; sono considerati atti stragiudiziali anche la notifica della sentenza o procedimento in forma esecutiva, il precetto mobiliare ed immobiliare, il pignoramento ed il sequestro).

Sono in ogni caso di attribuzione promiscua di ogni ufficiale giudiziario (non gli uscieri di conciliazione), purchè, s'intende, il luogo di notifica o di esecuzione dall'atto sia compreso nella circoscrizione dell'autorità cui l'ufficiale giud. è addetto.

Notifica postale - Può essere usata per gli atti stragiudiziali che debbano essere semplicemente notificati (diffide, precetti, ecc.).

TARIFFA CIVILE

(R. D. 23 dicembre 1865 N. 2700 - coordinato con le successive modifiche)

PARTE PRIMA - Titolo I - Capo I

8. — Per ogni copia d'atti o di processi verbali e di spedizioni di processi verbali di conciliazioni o di sentenze, e per ogni facciata a senso del successivo n. 240.

(Art. 7, 459 cod. p. c.) L. 0,20

6. — Per ogni notificazione di avvisi per conciliazione, citazione di parti, testimoni e periti, per biglietto o oralmente quanto ai testimoni e per ogni notificazione di sentenza od altro atto, spetterà agli inservienti comunali il diritto fisso di L. 0,30.

Qualora i medesimi dovessero trasferirsi fuori dall'abitato del comune ad una distanza dalla sede della casa comunale maggiore di due chilometri e mezzo, il diritto sarà aumentato di lire 0,30. Le copie delle sentenze da notificarsi saranno spedite dai cancellieri, e quelle degli avvisi dagli inservienti comunali, i quali, mediante il diritto come sopra stabilito, nulla di più potranno esigere. (Art. 4, 135, 453 e 459 cod. p. c.) (1)

Titolo VII — Dei diritti dovuti agli Ufficiali Giudiziari, custodi e guardiani Capo I — Ufficiali giudiziari presso i Pretori.

246. — Per le notificazioni di ogni citazione, anche con semplice biglietto o verbalmente quanto ai testimoni, di sentenza, ordinanza, provvedimenti, di precetto per l'esecuzione sopra beni mobili, di sequestro o di pignoramento presso terzi e di qualunque siasi atto compreso le vidimazioni per consegna di copia dell'atto al portinaio della casa o vicino di abitazione od al sindaco o per gli altri obblighi dalla legge imposti, nonché per ciascuna notificazione o pubblicazione mediante affissione o deposito in pubblici uffici (articoli 132, 133, 134, 141 e 631 codice di procedura civile) lire 0,60.

Per l'originale dell'atto formale di citazione o del precetto mobiliare, oltre il diritto suddetto, lire 1.

(1) Il capoverso, stampato in corsivo, del N. 6 deve intendersi abrogato dall'art. 10 della Legge 29 luglio 1895 N. 455.

247. — Per ogni consegna di atto di citazione al pubblico ministero presso il tribunale penale e civile e tanto di detti atti, o l'estratto di qualche bando da inserirsi nei giornali e negli annunci giudiziari, nonché per l'accesso allo ufficio del registro per la registrazione di atti (articoli 141, 142, 630 codice di procedura civile, 131 della tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217), lire 1.

248. — L'attore, o il suo procuratore, paga all'ufficiale giudiziario della pretura, all'atto della costituzione all'udienza, la somma fissa di una lira per diritti di chiamata. L'ufficiale giudiziario ne rilascia ricevuta che sarà esibita al cancelliere per la chiamata della causa.

249. — Per ogni verbale di pignoramento, sequestro, sia presso il debitore che presso terzi, o ricognizione ai beni mobili e frutti già pignorati e sequestrati, compresa, occorrendo, l'assegnazione (articoli 593, 598, 602, 606 e 630 codice di procedura civile; art. 685 codice commerciale), lire 1.

Se per somma eccedente le lire 100 o la durata dell'atto superi due ore, il diritto per il tempo impiegato in più verrà esatto a rata di vacanza, purché però risulti in cifre ed in lettere dal verbale l'ora in cui furono cominciate e terminate le operazioni.

Se la somma eccede le lire 5000, il diritto fisso è di lire 8. Qualora l'atto riuscisse infruttuoso per mancanza di mobili o frutti ovvero il debitore o altri per esso pagasse la somma dovuta prima che la operazione fosse incominciata, sarà ugualmente dovuto il diritto come sopra fissato.

250. — Per il deposito nella cancelleria della pretura del verbale di pignoramento e di sequestro e per il deposito del danaro, titoli di credito, gioie e oggetti d'oro e d'argento da lui pignorati (articoli 604, 609 codice di procedura civile), lire 0,50.

251. — Per la relazione di perizia degli oggetti da porsi in vendita (Art. 628 codice di procedura civile), lire 3.

Per la formazione del bando originale (art. 629 codice di procedura civile), lire 1,50.

252. — Per ciascuna vendita agli incan'ti di beni mobili pignorati, lire 3; se superi lire 1000, lire 6.

Quando per l'esecuzione venisse impiegato un tempo maggiore di due ore, sarà dovuto in più per il tempo maggiore il diritto a rata di vacanza.

Il banditore per l'assistenza all'incanto sarà pagato in ragione di vacanza di lire due.

253. — Per l'atto di precetto per l'esecuzione sopra i beni immobili colle indicazioni prescritte dall'articolo controcitato (Art. 659 cod. p. c.) L. 2,00

254. — Per l'assistenza in caso di vendita di immobili coll'obbligo di fornire le candele L. 3,00

Se la durata dell'incanto non avrà ecceduto un'ora sarà dovuta la sola metà di questo diritto. (Art. 825 cod. p. c.)

255. — Per gli atti di offerta reale e di deposito, quando il tempo impiegato non superi tre ore (articoli 902 e 906 codice di procedura civile), lire 3.

Se la somma offerta o depositata è superiore a lire 3000, lire 4. Se si occuperà un tempo maggiore, il diritto sarà in ragione di vacanza.

256. Per ogni atto di protesto, di lettera di cambio o biglietto all'ordine in danaro o in derrate (Art. 303 e 306 del codice di commercio):

per somma inferiore a lire 200, lire 2,00

da lire 200 a meno di lire 500, lire 2,50

da lire 500 a meno di lire 1000, lire 3,00

Questo diritto è aumentato di centesimi 50 per ogni 500 lire successive, purché non si eccedano le lire 10.

Oltre questo diritto, sarà pure dovuto quello di copia per la trascrizione in apposito registro dei protesti per intero, giorno per giorno, e per ciascuna facciata lire 0,20.

(Omissis: N. 257 e 260 riguardanti la procedura d'arresti del debitore)

262. — Per il verbale di consegna di beni immobili sarà dovuto lo stesso diritto di cui al N. 249. (Art. 742, cod. p. c.)

262. — Per il verbale di rilascio di beni immobili, qualunque sia il loro valore (art. 745 codice di procedura civile), L. 6.

Se la durata dell'atto superi le tre ore, il diritto per il tempo impiegato in più verrà esatto a rata di vacazione come nel precedente numero 249.

263. — Per il deposito di ciascuno di detti verbali di consegna di beni mobili e di rilascio di beni immobili nella cancelleria della pretura (Art. 744 e 747. cod. p. c.)
. . . L. 0,50.

246. — Per l'assistenza a tutti gli atti per cui l'ufficiale giudiziario sarà richiesto dal pretore, dal cancelliere del pretore, e dal conciliatore precedente sarà dovuto il diritto di vacazione, in ragione del tempo impiegato (art. 861 codice di procedura civile), oltre la indennità di trasferta di cui al n. 267.

265. — Per le copie dell'atto di citazione e di ogni altro atto da notificarsi che ai termini del codice di procedura possono spediti dagli uscieri, perchè dalla presente tariffa non comprese già nel diritto come sopra assegnato, sarà dovuto per ogni facciata di scrittura a senso dei nn. 240 e 267. (Art. 641, cod. p. c.) L. 0,20

266. — Per ogni iscrizione di atti nel repertorio, purchè in calce della specifica si faccia constare del relativo numero di iscrizioni lire 0,10.

267. — Quando per gli atti del loro ministero gli ufficiali giudiziari dei pretori dovranno trasferirsi a distanza maggiore di un Km. dall'ufficio a cui appartengono, sarà ad essi corrisposta un'indennità in compenso delle spese di viaggio, di trasporto e di cibaria per ogni chilometro di distanza, lire 0,40.

Per ciascun chilometro di trasferta, oltre il quinto, l'indennità è portata a centesimi 50.
In caso di più atti si osserva il disposto del numero 264.

Capo II. - Ufficiali giudiziari presso i tribunali civili.

268. — Per ogni notificazione di comparse, atti, conclusioni, decreti ed ordinanze relativi alla istruzione della causa, nonché di qualsiasi altro atto di simile natura da eseguirsi da procuratore a procuratore, lire 0,80.

Per la notificazione ai procuratori dell'avviso, indicante le cause da spediti in ciascuna udienza, almeno un giorno prima di quello stabilito per la spedizione, nonché dell'avviso del cancelliere con cui partecipa ai medesimi il dispositivo delle sentenze pubblicate all'udienza, giusta il prescritto dell'art. 866 del codice di procedura civile (articoli 241, 268 del regolamento), lire 0,40.

269. — I procuratori delle parti all'atto della iscrizione a ruolo o della costituzione all'udienza pagano per diritti di chiamata la somma di lire 2 all'ufficiale giudiziario del tribunale.

Gli ufficiali giudiziari ne rilasciano ricevute che saranno esibite al cancelliere per la iscrizione della causa a ruolo nei tribunali.

270. — Per l'assistenza agli incanti qualunque sia il tempo impiegato ed il numero dei lotti comprese le candele L. 4,00.

Ove però la durata degli incanti non ecceda un'ora, sarà dovuta la sola metà del diritto.

5178

271. — Per l'assistenza all'incanto di navi ed altri bastimenti da mare, barche, scialuppe e simili, di qualunque portata siano, compreso le candele, lire 4.

Se la durata degli incanti non eccederà un'ora saranno solamenti dovuti i due terzi del diritto.

272. — Per ogni iscrizione di atti a repertorio e per ogni copia che a termini di legge gli ufficiali giudiziari dei tribunali possono spedire, sarà dovuto il diritto uguale a quello fissato per gli ufficiali giudiziari di pretura come ai numeri 265, 266.

273. — Per la loro trasferta, come nel caso precedente al n. 267, e per gli atti di protesto come al n. 266, saranno dovuti gli stessi diritti in essi rispettivamente stabiliti.

274. — Per gli altri atti di competenza degli uscieri presso i tribunali civili contemplati nel capo precedente, e per quali in questo non sia stato ad essi assegnato un diritto particolare, avranno dessi gli stessi diritti stati attribuiti agli uscieri dei pretori con l'aumento della metà.

Capo III - Ufficiali giudiziari presso le corti d'appello.

275. — I procuratori delle parti all'atto dell'iscrizione a ruolo o della costituzione all'udienza pagano per diritti di chiamata la somma di lire 4 all'ufficiale giudiziario della corte di appello.

Gli ufficiali giudiziari ne rilasciano ricevute che saranno esibite al cancelliere per l'iscrizione della causa a ruolo nella corte.

276. — Per tutti gli altri atti di competenza avranno i medesimi diritti stabiliti per gli ufficiali giudiziari dei tribunali, aumentati della metà, ad eccezione dei diritti portati al n. 266, come pure del diritto d'iscrizione a repertorio, e di quello di copia che saranno dovuti nella stessa somma fissata ai num. 265, 266 e 272.

277. — Per le trasferte sono dovute le indennità di cui al n. 267.

Capo IV - Ufficiali giudiziari presso le corti di Cassazioni.

278. Per ogni notificazione:

se eseguita agli avvocati nel domicilio eletto nel ricorso e nel controricorso, o nella cancelleria della corte, lire 1,50;

alla parte (articoli 524, 525, 531, 546, 551, prima parte, 784, 786, codice procedura civile), lire 2.

279. — Per ogni avviso spedito dal cancelliere da darsi agli avvocati delle parti in conformità degli articoli 537, 551 del codice di procedura civile (art. 289 del regolamento), lire 0,50.

280. — Gli avvocati delle parti all'atto del deposito del ricorso e del controricorso pagano per diritti di chiamata la somma di lire 5 all'ufficiale giudiziario della corte di cassazione.

Gli ufficiali giudiziari ne rilasciano ricevuta che saranno esibite al cancelliere per la iscrizione della causa a ruolo nella corte di cassazione del regno.

281. — Per ogni avviso spedito dal cancelliere da darsi agli avvocati delle parti in conformità degli articoli contro citati (Art. 537, e 551 col. p. c. e 289 del regolamento) L. 0,50.

282. — Per ogni chiamata di causa all'udienza compresa l'assistenza alla medesima qualunque sia il numero degli avvocati delle parti (Art. 293 del reg.) L. 1,00.

283. — Per la loro trasferta a distanza maggiore di un chilometro dall'ufficio, sarà dovuto per ogni chilometro di distanza, lire 0,60.

283. bis. — Per tutti gli altri atti di loro competenza avranno gli stessi diritti stabiliti per gli ufficiali giudiziari delle corti di appello, ferme le eccezioni stabilite nell'art. 270.

282. — Per l'iscrizione di ogni atto nel repertorio sarà dovuto lo stesso diritto come al n. 268 L. 0,10

Capo V - Disposizioni comuni a tutti gli ufficiali giudiziari.

284. — Quando gli uscieri faranno più atti nella stessa gita e nello stesso giorno, non potranno esigere che una sola tassa di trasferta, la quale si dovrà da essi ripartire su tutti gli atti in proporzione del loro numero e delle varie distanze percorse.

Nel calcolo delle distanze si dovrà tener conto di quella che si sarebbero dovute percorrere e non di quella effettivamente seguita quando non vi sia stata una legittima causa.

Per determinare le singole distanze, gli uscieri dovranno attenersi agli stati compilati giusta le prescrizioni della tariffa penale, e non potranno tener conto di quelle maggiori che esistessero per recarsi a punti staccati dai centri delle borgate, parrocchie ed altre frazioni portate negli stati medesimi.

285. — Mediante i diritti assegnati agli uscieri nel presente titolo nulla potranno i medesimi pretendere per la scritturazione constatante le formalità di notificazione e di intimazione sull'originale e sulla copia.

287. — Nel computo dei diritti di copia non sarà compresa l'ultima facciata se non contiene almeno otto linee di scritturazione. La prima sarà sempre computata per intero. Lo stesso numero di linee e di sillabe prescritte per cancellieri sarà osservato anche per gli uscieri.

288. — Per gli atti che devono eseguirsi nel giorno stesso della richiesta i diritti degli ufficiali giudiziari sono aumentati della metà. L'urgenza deve risultare da richiesta scritta della parte richiedente.

Capo VI - Capi guardiani, custodi e testimoni negli atti di pignoramento ed altri.

293. — Per quanto concerne l'indennità dovuta ai testimoni negli atti di pignoramento, di sequestro e di arresto ed il salario dovuto ai custodi degli oggetti pignorati o sequestrati, sarà eseguito il disposto degli articoli 594, 603 e 752 del codice di procedura civile.

Tale indennità non potrà essere superiore a una lira e centesimi cinquanta quando non sieno stati impiegate nell'atto più di ore quattro e potrà elevarsi a somma maggiore nel caso in cui abbia durato più a lungo, con che però non si eccedano per ciascun giorno le lire tre.

Quanto ai custodi non potrà mai eccedere le lire due per ciascuna giornata e dovrà ridursi alla metà, quando si tratta se di un termine che avesse ecceduto i giorni quaranta.

Parte III - Titolo III - Indennità ecc.

402. (ex N. 404) — Per ogni vacanza impiegata negli atti eseguiti con l'intervento dei funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario sono dovute come diritti di originale le seguenti tasse:

Per gli atti eseguiti dagli uscieri delle corti o dei tribunali L. 3,00
Per quelli eseguiti dagli uscieri addetti alle preture L. 3,00

Gli uscieri non hanno diritto a tassa di vacanza se non nei casi in cui è ad essi espressamente accordata colle prescrizioni fatte al titolo VII, parte 1^a di questa tariffa, e con essa non potrà mai essere percepita la tassa di soggiorno o permanenza.

5177

Titolo IV - Disposizioni comuni alle parti e titoli precedenti.

403. (ex N. 405) — Le vacanze impiegate nella compilazione degli atti sono di due ore caduna.

Il tempo impiegato nel viaggio non potrà mai essere computato nel calcolo delle medesime.

404. (ex numero 406) — Il diritto di vacanza non si divide che per metà, e trascorsa l'ora si esige il diritto per intero.

Occorrendo di eseguire più atti in un sol giorno non sarà dovuta che una sola tassa per indennità di trasferta anche quando seguissero in luoghi diversi, e sarà ripartita sugli atti in proporzione del loro numero.

L'indennità di trasferta sarà pure ridotta a termini del capoverso che precede quando la domanda degli atti si fosse fatta dalle parti in tempo utile perchè si potessero eseguire in uno stesso giorno.

405 (ex N. 407) — Gli atti per i quali deve essere esatta la tassa di vacanza dovranno portare in capo, coll'indicazione del giorno e del luogo, anche quella dell'ora in cui si saranno incominciati, e nella chiusura l'indicazione di quella in cui ebbero termine.

406 (ex N. 408) — Non si potranno mai portare in tassa più di cinque vacanze per un giorno.

407. (ex N. 409) — Negli atti per i quali si esige tassa a rata di vacanza per tutta la durata del tempo impiegato in essi non può essere percepita altra tassa qualsiasi ad eccezione di quelle di provvedimenti che emanassero dall'autorità giudiziaria procedente.

Per quelli invece per i quali la tassa di vacanza è stabilita solo quando la loro durata ecceda un determinato spazio di tempo si applica prima la tassa fissata per l'atto e, per il tempo eccedente, quella di vacanza oltre ai diritti per i provvedimenti che vi fossero inclusi.

408 (ex N. 410) — Non è lecito ai funzionari, agli ufficiali ed altri indicati in questa tariffa di esigere diritti maggiori a quelli in essa stabiliti sotto le pene comminate nella parte seguente.

Ordinamento Giudiziario

175. — Gli ufficiali giudiziari delle corti e dei Tribunali fanno esclusivamente gli atti propri del loro ministero per gli affari di competenza della corte o del tribunale a cui appartengono, nel comune di loro residenza.

Gli ufficiali giudiziari delle preture esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza della pretura cui sono addetti, in tutto il mandamento ed anche in tutto il comune di loro residenza, dove questo sia diviso in più mandamenti.

Gli uni e gli altri possono esercitare indistintamente, salvo le dette competenze esclusive, gli atti propri del loro ministero in tutta la circoscrizione territoriale dell'autorità giudiziaria cui sono addetti.

Per gli atti processuali che sono di attribuzione promiscua a norma del capoverso precedente, l'ufficiale giudiziario che li eseguisce esigerà i diritti che spetterebbero agli ufficiali giudiziari dell'autorità che ha emanato il provvedimento e che è competente per il valore della lite.

Gli uscieri degli uffici di conciliazione esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza dei conciliatori nel territorio della rispettiva giurisdizione. Essi hanno l'obbligo di eseguire gli atti di citazione in materia penale e le notificazioni e consegne in materia civile che siano loro commesse dal pubblico ministero o dai pretori.

TESTO ORGANICO

dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, del personale degli uscieri giudiziari e del personale addetto agli uffici di conciliazione (R. D. 28 dicembre 1924 N. 2271)

Art. 55. — Le parti, nell'atto di richiedere l'opera dell'ufficiale giudiziario, sono tenute ad anticipare le spese ed i diritti dovuti, tranne negli atti la cui spesa debba essere prenotata a debito.

Per le spese relative alla notificazione di atti, su richiesta di autorità estere, si applicano le medesime disposizioni che riguardano le notificazioni fatte a richiesta o nell'interesse del pubblico ministero o delle amministrazioni dello Stato.

Art. 56. — L'indennità di trasferta per gli atti giudiziari in materia civile e penale, stabilita per gli ufficiali giudiziari secondo le tariffe in vigore, è dovuta anche per il ritorno.

Art. 57. — Oltre la tassa di quietanza, è istituita, a carico delle parti, a decorrere dal 31 maggio 1924, una sopratassa del 10 per cento sui diritti o le indennità di trasferta per gli atti degli ufficiali giudiziari.

Tale sopratassa (da devolversi a favore dell'erario) sarà corrisposta nei modi e con le sanzioni in vigore per le tasse di quietanza, mediante applicazioni di marche del valore corrispondente, da farsi a cura degli ufficiali giudiziari sull'originale degli atti notificati ed eseguiti, indicanti la specifica dei proventi esatti.

Le frazioni di lira, agli effetti della sopratassa, saranno calcolate per unità.

Art. 58. — La richiesta di urgenza, di cui al capoverso dell'art. 268 della tariffa civile, deve essere scritta o firmata sull'atto originale che si restituisce alla parte.

Per gli atti che si eseguono per processo verbale la richiesta di urgenza deve risultare dal contesto dell'atto.

Sono sempre dovuti i diritti di urgenza quando l'atto è commesso nelle ore pomeridiane del giorno antecedente a quello per il quale ne è richiesta l'esecuzione.

È dovuto un solo diritto per l'urgenza quando la richiesta sia fatta dalla stessa parte e si riferisca alla notificazione di più atti alla medesima persona o nello stesso luogo. In questo caso il diritto d'urgenza spetterà, nella misura stabilita per la notificazione dell'atto che importi il maggiore diritto.

Art. 59. — Quando la stessa relazione attesti la notificazione di più atti, o titoli esecutivi, competono all'ufficiale giudiziario i diritti di notificazione stabiliti per ciascuno di essi.

Art. 61. — I cancellieri, per iscrivere le cause a ruolo e per ricevere la costituzione dei difensori o delle parti nelle preture, nei tribunali, nelle corti di appello e nella corte di cassazione del regno, dovranno accertarsi, mediante esibizione della relativa ricevuta, del pagamento del diritto di chiamata, a norma degli articoli 248, 263, 275 e 280 della tariffa allegato n. 2 al presente ordinamento e devono prender nota del numero della ricevuta stessa nel registro generale delle cause.

Tali diritti sono dovuti anche se si tratti di riassunzione d'istanza o di causa riprodotta, o di liti davanti le commissioni arbitrali.

I diritti esatti a tale titolo degli ufficiali giudiziari, anziché menzionati, saranno iscritti a repertorio sotto le sanzioni dell'art. 68 e sarà l'obbligo del versamento in cancelleria ed ufficio postale, prescritto dalla disposizione dell'art. 29 del decreto 2 settembre 1919, n. 1636.

Nelle cause per le quali le tasse o i diritti sono prenotati a debito, i diritti di chiamata sono essi pure prenotati.

Art. 65. — I diritti e le indennità di trasferta, spettanti agli ufficiali giudiziari secondo le tariffe per gli atti giudiziari civili e penali, sono aumentati nella misura del 50 per cento.

5176

Art. 73. — L'ufficiale giudiziario, addetto all'autorità giudiziaria competente per il procedimento, è autorizzato a notificare, per mezzo della posta, atti del suo ministero anche a persone residenti fuori della circoscrizione territoriale dell'autorità stessa quando la parte ne faccia richiesta.

Art. 81. — Quando le notificazioni degli atti in materia civile sono eseguite per mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario spettano i relativi diritti stabiliti dalla tariffa civile. In luogo dell'indennità di trasferta, spetta ad essi il rimborso delle spese postali oltre il diritto fisso di lire 2, non computabile nel minimo dei proventi.

Nulla è innovato circa i diritti spettanti all'ufficiale giudiziario a norma della vigente tariffa penale, quando per la notificazione degli atti in materia penale si vale del servizio postale.

Le spese relative sono a suo carico.

Nella ipotesi preveduta dall'art. 79, in luogo dell'indennità di trasferta, compete all'ufficiale giudiziario il diritto fisso nella misura indicata nella prima parte del presente articolo.

Sono in ogni caso a carico dell'ufficiale giudiziario le spese per la fornitura delle buste prescritte per la notificazione a norma dell'art. 74.

Art. 83. — Per la notificazione degli atti giudiziari per mezzo della posta nei procedimenti davanti ai giudici conciliatori, le norme degli articoli precedenti si estendono all'usciera presso l'ufficio di conciliazione in quanto siano applicabili.

Art. 253. — Spetta esclusivamente all'usciera di conciliazione di compiere tutti gli atti negli affari di competenza del conciliatore, senza distinzione di somma, eccetto quelli di esecuzione.

Nel caso di cui all'art. 578 del codice di procedura civile la competenza spetta agli ufficiali giudiziari delle preture.

Gli atti per l'esecuzione delle sentenze dei conciliatori e dei verbali di conciliazione aventi forza esecutiva per l'articolo 12 della legge 10 giugno 1892, n. 261, e degli altri titoli esecutivi anche nei comuni che non sono sede di mandamento sono di esclusiva competenza degli ufficiali giudiziari addetti alle preture.

Per i suddetti atti di esecuzione però gli ufficiali giudiziari delle preture non potranno percepire che la metà dei diritti portati dalla tariffa civile oltre ai diritti di trasferta e di scritturazione.

Art. 254. — (R. Decreto 19 ottobre 1923, num. 1473, art. 40). Nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 175 dell'ordinamento giudiziario, agli uscieri degli uffici di conciliazione che procedono a notificazioni in materia penale o civile, commesse loro dal pubblico Ministero o dai pretori, spettano i diritti nella misura stabilita dalla tariffa per gli ufficiali giudiziari delle preture, e si applicano le stesse norme anche per quanto riguarda la pronotazione a debito.

Art. 255. — Quando manchi l'usciera dell'ufficio di conciliazione o l'esercizio delle sue funzioni sia incompatibile per ragioni di parentela con le parti o per altri legali motivi, esso è supplito dall'ufficiale giudiziario della pretura.

Quando l'usciera dell'ufficio di conciliazione debba trasferirsi per la notificazione di un atto ad una distanza maggiore di due chilometri e mezzo dalla sede dell'ufficio di conciliazione, gli è dovuta, a titolo di trasferta, un'indennità di centesimi quindici per ogni chilometro percorso tanto nell'andata come nel ritorno.

Art. 259. — Ai cancellieri ed agli uscieri degli uffici di conciliazione spettano i diritti e le indennità secondo la tariffa per gli atti giudiziari, aumentati del cinquanta per cento.

0 3 7 3

Prezzo L. 3

Osservazioni sul Pro-Memoria presentato dall'Ufficio Casellario Giudiziale Centrale del Ministero di Grazia e Giustizia

1) Il compenso mensile di cui si parla in detto pro-memoria e' il premio mensile di operosità e rendimento di cui al Par. 5 b dell'Ordine ai Commissari Regionali dell'A.C.C. del 30 giugno 1944, N.ro LAB 091.4311. Infatti esso, per gli impiegati di cui trattasi, e' stabilito in una misura fissa di ore 100 mensili, indipendentemente dal numero reale di ore di lavoro straordinario effettivo compiuto.

2) Gli articoli dell'Ordine suddetto che si riferiscono al caso in esame sono quello n. 3 e quello n. 5b2, 1° capoverso.

Infatti, l'art. 5b2 stabilisce che si possono corrispondere mensilmente più di 75 ore come premio mensile di operosità e rendimento soltanto nel caso che un provvedimento di legge anteriore all'Ordine Regionale sulla sistemazione degli stipendi abbia stabilito ciò.

D'altra parte, l'articolo 3 annulla qualsiasi mutamento negli stipendi e nelle indennità avvenuto tra il 1 settembre 1943 e la data di pubblicazione dell'Ordine Regionale sulla sistemazione degli stipendi.

3) Pertanto l'Ufficio Casellario Giudiziale potrà continuare a corrispondere, come premio di operosità e rendimento, 100 ore mensili soltanto nel caso in cui queste siano state stabilite da una legge anteriore al 1 settembre 1943.

Nel caso che tale numero di ore non sia stato fissato da una legge, o sia stato fissato da una legge posteriore al 1 settembre 1943, tale premio dovrà essere limitato a 75 ore mensili

A. C.

Richiesta da Solenberg l'11 - consegnata il 14

5175

TRANSLATOR LATORDICALAW OFFICERS SALARIES

- 1) - The Law officers are paid :
 - a) by receiving Allowances they are entitled to by provisions in articles pertaining to them (Art. 1 and 2 and attachment 2 of the Law 28 Dec. 1924 N° 2271) the traveling allowance amounts to L. 0,60 per Kilometer;
 - b) By 10% of the credits they collect for the State (Art. 1 of the Law 28 Dec. 1924 N° 2271);
 - c) By 75 ^{lire} monthly family allowance granted by the State for the wife, and 10 lire for every child (Art. 1 of Law 22 May 1942 N° 703);
 - d) By a temporary war indemnity, the same as that received by State employees, this is paid only to Law officers whose gross salaries have not exceeded L. 24.000 in 1940 (Art. 1 of Law 22 May 1942 N° 703);
 - e) By bombardment indemnity, at a minimum rate of L. 22 daily plus the 70 % increase.

- 2) - The Law officers that do not receive allowances as per Letter (a), the monthly ~~sum~~ ^{sum} as per table 1, receive a supplementary indemnity from the State, called a supplement, in order to receive the minimum (Art. 2 of the Law of 25 June 1940 N° 828). The Law officers that receive allowances by provisions as per letter (a), over lire 3.000 monthly, have to turn over to the State 50% of any amounts exceeding L. 4.780; when they receive more then L. 4.780 monthly, they have to turn over to the State 70% of the overage (Art. 3 of the Law of 25 June 1940 N° 828)

- 3) - The Law officers may have clerks, authorized by the President of the Tribunal or by the Court; the clerks will be paid directly by the Law officers.
 The amount of salary will be authorized by the President of the Tribunal or the Court (Art. 85 and 86 of the Law of 28 Dec. 1924 N° 2271).
 The authorized salaries for clerks were increased by 10% as per Art. 4 of the Law of 25 June 1944 N° 828.

5174

./.

2)

In calculating the minimum salaries, the Law officers cannot make deductions from their income, for clerk expenses exceeding 30 % with a maximum of lire 654 monthly (Art. 5 of the Law of 25 June 1940 N° 828).-

TABLE 1

MINIMUM GRANTED TO LAW OFFICERS

QUALIFICATION	Minimum monthly salaries for the Law officers of the Trib _u nals and district Courts.	Minimum monthly salaries for Law officers of the Court of Appeal
First salary	695	720
After 4 years service	720	765
" 8 " "	765	815
" 12 " "	815	860
" 16 " "	860	900
" 20 " "	900	955

5173

3)

ECONOMIC SITUATION OF THE LAW OFFICERS IN NAPLES

Table showing average sums received monthly for various allowances, mission indemnities and credits collected by the State, plus taxation, clerk wages and other expenses.

YEARS	COURT OF APPEAL	TRIBUNAL	DISTRICT COURT (PRETURA)
1939	5.750	3.133,80	6.956,50
1940	6.000	2.644,40	2.391,80
1941	5.000	1.944,40	2.090,90
1942	5.500	1.444,50	3.478,25
August-nov. 1943	-	-	- (4)
Dec. 1943-June 1944	250	250	250 (4)

1) - The individual figures approximately represent the following percentages :

Various Allowances	43%
Mission Indemnity	32%
Credits collected by the State	25%

2) - The expenses for the clerks amount approximately to 1/3 of the total amount received by the Law officers (in the Court of Appeal in 1939, a Law officer on a total income of 5750 paid his clerk about L. 2.000).
From Nov. 1943, the expenses for the clerks (who individually would receive from L. 1500-2000) were assumed by the State.

3) - With circular dated 29.3.1944, the President of the Court of Appeal, communicated that the A.M.G. in Naples (Legal Division), with memo dated 28.3.44, M.C.H./EC, had authorized the payment of a "2000 monthly salary to the Law officers in service by the Court of Appeal, Tribunal and Pretura "due to the high cost of living".

4) - It is not possible to rely on the figures relating to periods: August - Nov. 1943 and Dec. 1943 - June 1944.
In case of necessity, documents from Naples may be requested.

5172 ./.

4)

ECONOMIC SITUATION OF THE LAW OFFICERS IN ROME

Table showing average sums received monthly plus taxation, for various allowances, mission indemnities and credits collected by the State, and monthly expenses for clerks.

YEARS	SUPREME COURT		COURT OF APPEAL		TRIBUNAL		DISTRICT COURT	
	Gross Income	Expenses for clerks	Gross Income	Expenses for clerks	Gross Income	Expenses for clerks	Gross Income	Expenses for clerks
1939	6109,30	3500	6774,20	2750	6545,20	3846	6196,95	1726
1940	5958,10	3500	5147,10	2750	6047,90	3615	5660,-	1831
1941	6049,30	3500	5152,-	2750	5843,60	3384	4463,70	1726
1942	7070,20	3500	4368,40	2750	4836,50	3230	3536,80	1727
August	2800,40	2700	3318,50	2750	2823,50	2000	2537,60	1909
Nov. 43								
Déc."								
Dec. 43)	1247,90	1550	1852,90	1750	2502,10	2000	2674,10	1681
Jun. 44)								

1) The Law officers in Rome enjoy an increase of family indemnity, granted by the Fascist Republican Government the 26 Feb. 1944 decree N° 20107.

2) The individual figures approximately represent the following percentages:

Various allowances	50%
Mission indemnity	38%
Credits Regained	12%

5171

COPY

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, del personale degli uscieri giudiziari, e del personale addetto agli uffici di conciliazione, approvato con R.D.L. 28 dicembre 1924, n.2271;
Visto il R.D. 4 febbraio 1937, n.100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;
Vista la legge 25 giugno 1940 n.828, contenente provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi;
Visto l'art.18 della legge 19 gennaio 1939 n.129;
Visto il R.D. 30 ottobre 1943 n.2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per Grazia e Giustizia, d'intesa col Ministro delle Finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Art. 1

I diritti spettanti agli ufficiali giudiziari in materia civile e penale sono aumentati nella misura del 50%.
Le indennità di trasferta sono raddoppiate.

Art. 2

A decorrere dal 1 novembre 1943 e' aumentata del 70% la retribuzione minima garantita agli ufficiali giudiziari con l'art.2 della legge 25 giugno 1940, n.828, e del 60% l'aggiunta di famiglia concessa con la legge 22 maggio 1942 n.703.

Art. 3

Il secondo comma dell'art.1 della legge 22 maggio 1942 n.703, e' sostituito dai seguenti:
"A decorrere dal 1 novembre 1943 agli ufficiali giudiziari e' concesso un assegno temporaneo di guerra annuo non utile ai fini della pensione, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nella misura:
del 32% sulle prime L.4.800 lorde annue degli emolumenti esindicati;
del 16% sulla quota eccedente le lire 4.800 fino alle lire 8.400 lorde annue degli emolumenti esdesimi.

L'ammontare dell'assegno temporaneo deve essere in ogni caso contenuto in misura tale che, sommato all'ammontare degli emolumenti lordi conseguiti nel 1940, non superi la somma di Lire 26.200."

Art. 4

Fermo restando il disposto dell'art. 4 della legge 25 giugno 1940, n. 828, gli ufficiali giudiziari sono obbligati a corrispondere ai loro commessi autorizzati un ulteriore aumento, pari al 10% degli assegni ad essi corrisposti alla data del 31 marzo 1940;

La misura della detrazione delle spese per i commessi, stabilita con l'art. 5 della legge predetta e' elevata al 35%; e il limite massimo della detrazione medesima e' elevato ad annue L. 8.650,-

Art. 5

Gli emolumenti di cui agli articoli precedenti s'intendono concessi per tutta la durata dell'attuale stato di guerra.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, serie speciale, e sara' presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Grazia e Giustizia; proponente, e' autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

p. c.c.

Il Direttore generale.

5169

COPY

TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI

- 1) - Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti:
- a) mediante incasso di diritti che essi esigono sugli atti di loro competenza (art.1 e 2 e allegato 2 della legge 28 dicembre 1924 n.2271).
 - Da notare che l'indennita' di trasferta e' di L.0.60 per Km.
 - b) con una percentuale del 10% sui crediti da essi recuperati per conto dello Stato (art.1 della Legge 28 Dicembre 1924, n.2271).
 - c) con una aggiunta di famiglia corrisposta dallo Stato, in ragione di L.75 mensili per la moglie e di L.10 per ogni figlio (art.1 della Legge 22 Maggio 1942, n.703).
 - d) con un assegno temporaneo di guerra, nella stessa misura degli impiegati dello Stato, che viene corrisposto soltanto a quegli ufficiali giudiziari i cui emolumenti lordi non superarono le L.24.000 nell'anno 1940 (art.1 della legge 22 maggio 1942 n.703).
 - e) con l'indennita' di bombardamento, in ragione del minimo (L.22) al giorno piu' l'aumento del 70%.

- 2) - Gli ufficiali giudiziari che non riescono a percepire, mediante i diritti di cui alla lettera a), le somme mensili di cui alla tabella 1, ricevono dallo Stato un'indennita' a titolo di supplemento, per raggiungere quei minimi (art.2 della Legge 25 giugno 1940, n.828). Gli ufficiali giudiziari che incassano, mediante la riscossione dei diritti di cui alla lettera a), piu' di L.3.000 mensili, devono versare allo Stato il 50% dell'eccedenza fino a L.4.750; quando incassano piu' di L.4.750 mensili, devono versare allo Stato il 70% dell'eccedenza (art.3 della Legge 25 Giugno 1940, n.828).

- 3) - Gli ufficiali giudiziari possono avere alle loro dipendenze dei commessi, dietro autorizzazione del Presidente del Tribunale o della Corte; i commessi vengono retribuiti direttamente dagli ufficiali giudiziari. La congruita' della retribuzione viene giudicata dal Presidente del Tribunale o della Corte (art.85 e 86 della Legge 28 Dicembre 1924, n.2271). I commessi autorizzati vennero aumentati del 10% dall'art.4 della legge 25 Giugno 1940, n.828. Ai fini del calcolo dei minimi di retribuzione, gli ufficiali giudiziari non possono detrarre dal loro incasso, per spese per i commessi, piu' del 30%, con un massimo di L.654 mensili (art.5 della Legge 25 Giugno 1940, n.828).

- b) con una percentuale del 10% sui crediti da essi recuperati per conto dello Stato (art.1 della Legge 28 Dicembre 1924, n.2271).
- c) con una aggiunta di famiglia corrisposta dallo Stato, in ragione di L.75 mensili per la moglie e di L.10 per ogni figlio (art.1 della Legge 22 Maggio 1942, n.703).
- d) con un assegno temporaneo di guerra, nella stessa misura degli impiegati dello Stato, che viene corrisposto soltanto a quegli ufficiali giudiziari i cui emolumenti lordi non superarono le L.24.000 nell'anno 1940 (art.1 della legge 22 maggio 1942 n.703).
- e) con l'indennita' di bombardamento, in ragione del minimo (L.22) al giorno piu' l'aumento del 70%.

- 2) - Gli ufficiali giudiziari che non riescono a percepire, mediante i diritti di cui alla lettera a), le somme mensili di cui alla tabella 1, ricevono dallo Stato un'indennita' a titolo di supplemento, per raggiungere quei minimi (art.2 della Legge 25 giugno 1940, n.828). Gli ufficiali giudiziari che incassano, mediante la riscossione dei diritti di cui alla lettera a), piu' di L.3.000 mensili, devono versare allo Stato il 50% dell'eccedenza fino a L.4.780; quando incassano piu' di L.4.780 mensili, devono versare allo Stato il 70% dell'eccedenza (art.3 della Legge 25 Giugno 1940, n.828).

- 3) - Gli ufficiali giudiziari possono avere alle loro dipendenza dei commissi, dietro autorizzazione del Presidente del Tribunale o della Corte; i commissi vengono retribuiti direttamente dagli ufficiali giudiziari. La congruita' della retribuzione viene giudicata dal Presidente del Tribunale o della Corte (art.85 e 86 della Legge 28 Dicembre 1924, n.2271). I compensi ai commissi autorizzati vennero aumentati del 10% dall'art.4 della legge 25 Giugno 1940, n.828. Ai fini del calcolo dei minimi di retribuzione, gli ufficiali giudiziari non possono detrarre dai loro incassi, per spese per i commissi, piu' del 30%, con un massimo di L.654 mensili (art.5 della Legge 25 Giugno 1940, n.828).

5168

TABELLA I

MINIMO CHE DEVONO PERCEPIRE GLI UFFICIALI GIUDIZIARI
(Legge 25 giugno 1940 n. 828 art. 2)

QUALIFICA	Minimo mensile per gli ufficiali giudiziari delle Preture e dei Tribunali.	Minimo mensile per gli ufficiali giudiziari della Corte d'Appello e di Cassazione.
Iniziale	695.-	720.-
Dopo 4 anni di serviz.	720.-	765.-
" 8 " "	765.-	815.-
" 12 " "	815.-	860.-
" 16 " "	860.-	900.-
" 20 " "	900.-	955.-

5167

SITUAZIONE ECONOMICA CONCRETA DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI IN NAPOLI

Prospetto delle somme incassate mensilmente in media, per diritti vari, trasferte e crediti recuperati dallo Stato, al lordo delle imposte, paghe ai commessi ed altre spese.

ANNI	Corte d'Appello	Tribunale	Pretura
1939	5.750,-	3.138,80	6.956,50
1940	6.000,-	2.644,40	2.391,80
1941	5.000,-	1.944,40	2.090,90
1942	5.500,-	1.444,50	3.478,25
agosto - novembre 1943	-	-	-
dicembre 1943 - giugno 1944	250,-	250,-	250,-

1) - Le singole voci che fanno parte degli incassi rispetto al totale complessivo, rappresentano approssimativamente le percentuali seguenti:

Diritti vari.....43%
 Trasferte.....32%
 Crediti recuperati dallo Stato.....25%

2) - Le spese per i commessi, con approssimazione molto grossolana, possono aggirarsi intorno a 1/3 della somma totale percepita dagli ufficiali giudiziari (nella Corte d'Appello, nel 1939, un ufficiale giudiziario, su 5750 lire d'incasso totale, pagava ai suoi commessi circa 2000 lire).

Dal novembre 1943, le spese per i commessi (ognuno dei quali percepisse in complesso 1500-2000 lire) furono assunte dallo Stato.

3) - Con circolare del 29-3-1944, il Presidente della Corte d'Appello comunicava che il Governo Militare Alleato in Napoli (Divisione Legale), con nota del 28-3-1944, MCH/LC, aveva autorizzato la corrispondenza, agli ufficiali giudiziari in servizio presso la Corte d'Appello, Tribunale e Pretura, dello assegno mensile di L.2.000, "in vista delle eccezionali necessità del costo della vita nell'attuale momento".

5166

SITUAZIONE ECONOMICA CONCRETA DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI IN ROMA

Prospetto delle somme lorde incassate mensilmente, in media, per i diritti vari, trasferite e crediti recuperati dallo Stato, e delle spese mensili medie per i commessi.

ANNI	Corte di Cassazione		Corte di Appello		Tribunale		Pretura	
	Incasti lordi	Spese p. commessi	Incasti lordi	Spese p. commessi	Incasti lordi	Spese p. commessi	Incasti lordi	Spese p. commessi
1939	6109,30	3500	6774,20	2750	6545,20	3846	6196,35	1726
1940	5958,10	3500	5147,10	2750	6047,90	3615	5660,--	1831
1941	6049,30	3500	5152,--	2750	5843,60	3384	4463,70	1726
1942	7070,20	3500	4365,40	2750	4836,50	3230	3536,80	1727
ago. nov. 1943	2800,40	2700	3318,50	2750	2823,50	2000	12537,60	1909
dic. 1943	1247,90	1550	1852,90	1750	2502,10	2000	2674,10	1681
giu. 1944								

1) Gli ufficiali giudiziari in Roma godono di un aumento dell'aggiunta di famiglia, concesso dal governo fascista repubblicano con decreto interministeriale del 26 febbraio 1944, n. 20 107, allegato in copia.

2) La percentuale delle singole parti degli incassi rispetto all'incasso totale sono, nella media le seguenti:

Diritti vari 50%
Trasferite 38%
Crediti recuperati 12%

5163

COPI

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

Anno 85 - Numero 80 - 5 aprile 1944

DECRETO INTERMINISTRIALE 26 FEBBRAIO 1944 N. 107
PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI.

Il Ministero della
Giustizia

Esistenute l'urgente ed indifferibile necessita' di adottare, in dipendenza dell'attuale situazione, provvidenze economiche a favore degli ufficiali giudiziari;
Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo dello Stato Nazionale Repubblicano, in data 8 ottobre 1943, riguardante la sfera di competenza ed il funzionamento degli organi di Governo;
Vista la legge 22 maggio 1942 n. 703, contenente provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi.
D'intesa col Ministro delle Finanze;

DECRETA
Art. 1

A decorrere dal 1 luglio 1943 e limitatamente alla durata dello attuale stato di guerra, e' estesa agli ufficiali giudiziari l'aggiunta di famiglia prevista per il personale di ruolo dei gruppi A.E.O. nelle misure in vigore al 31 marzo 1941, ed e' altresì esteso l'aumento del 125% stabilito a favore del personale statale con R.D.L. 8 luglio 1943 n. 610 sull'importo dell'assegno di guerra. Detto assegno temporaneo di guerra, non utile ai fini della pensione, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, e' concesso nello importo aumentato ai sensi del precedente comma, anche agli ufficiali giudiziari, i cui emolumenti superarono nel 1940 le lire 24.000 ed e' pagato, al pari dell'aggiunta di famiglia, mensilmente dallo Ufficio del Registro in base a mandato rilasciato dal Pretore o dal Capo del Collegio al quale l'ufficiale giudiziario e' addetto. Con effetto dell'anzidetta data cessano di aver vigore, in quanto contrari al presente provvedimento, le disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1942 n. 703. Con decreto del Ministro per le Finanze saranno introdotta nello stato di previsione delle spese del Ministero della Giustizia le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente provvedimento.

Art. 2

Il presente decreto, che verra' comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, entrera' in vigore nel giorno della pubblicazione e sara' sottoposto alla ratifica del Consiglio dei Ministri.

Adi 26 febbraio 1944, XXII
Il Ministro della Giustizia: Pisanti
Il Ministro delle Finanze: Pellegrini

Esigenza l'urgente ed indifferibile necessità di adottare, in dipendenza dell'attuale situazione, provvidenze economiche a favore degli ufficiali giudiziari;

Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo dello Stato Nazionale Repubblicano, in data 8 ottobre 1943, riguardante la sfera di competenza ed il funzionamento degli organi di Governo;

Vista la legge 22 maggio 1942 n. 703, contenente provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi.

D'intesa col Ministro delle Finanze;

DECRETA

Art. 1

A decorrere dal 1 luglio 1943 e limitatamente alla durata della attuale stato di guerra, e' estesa agli ufficiali giudiziari l'aggiunta di famiglia prevista per il personale di ruolo dei gruppi A.B.C. nelle misure in vigore al 31 marzo 1941, ed e' altresì esteso l'aumento del 125% stabilito a favore del personale statale con R.D.L. 8 luglio 1943 n. 610 sull'importo dell'assegno di guerra. Detto assegno temporaneo di guerra, non utile ai fini della pensione, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, e' concesso nello importo aumentato ai sensi del precedente comma, anche agli ufficiali giudiziari, i cui emolumenti superarono nel 1940 le lire 24.000 ed e' pagato, al pari dell'aggiunta di famiglia, mensilmente dallo Ufficio del Registro in base a mandato rilasciato dal Pretore o dal Capo del Collegio al quale l'ufficiale giudiziario e' adetto.

Con effetto dell'anzidetta data cessano di aver vigore, in quanto contrari al presente provvedimento, le disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1942 n. 703.

Con decreto del Ministro per le Finanze saranno introdotte nello stato di previsione delle spese del Ministero della Giustizia le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente provvedimento.

Art. 2

Il presente decreto, che verra' comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, entrera' in vigore nel giorno della pubblicazione e sara' sottoposto alla ratifica del Consiglio dei Ministri.

Adatt. 26 febbraio 1944. XIII

Il Ministro della Giustizia: Pisanti

Il Ministro delle Finanze: Pellegrini

V. Il Guardasigilli: Pisanti

Registrato alla Corte dei Conti addi 27 marzo 1944. XII Atti Ministeriali di Governo, Registro 2, foglio 114.

TRANSLATOR - LATONHACA

VICTOR EMANUEL III
by Grace of God and Will of the Nation
KING OF ITALY

Seen the organic text of the personnel structure of the law officers, of the personnel of the law ushers and of the personnel dedicated to reconciliation office, approved by R.D.L. 23 December 1924, No. 2271;

Seen the R.D. Feb. 1937, No. 100, -seeking provisions for non-permanent personnel employed by the State Administration;

Seen the law 25 June 1940 No 828, seeking provisions in favour of law officers and of their clerks.

Seen the law 18-19 January 1939 No. 129.

Seen the R.D. 30 October 1943, No. 2/B;

Resolved the state of need brought about by the war;

Heard by the Council of Ministers.

Proposed by our Keeper of the Seals; Minister Secretary of the State for Grace and Justice, in agreement with the Minister for Finance.

WE HAVE DECREED AND DECLARE

Art. 1

The expected rights of the law officers in civil and penal matters are increased by 50%.

Mission indemnities are doubled.

Art. 2

Starting from 1 Nov. 1943 there is effective an increase of 70% on the minimum retribution guarantee of law officers according to Art. 2 of the law 25 June 1940, N. 828 and an increase of 60% for the Family Indemnity granted by the law 22 May 1942 N. 703.

Art. 3

The second paragraph of Art. 1 of the Law 22 May 1942 N. 703 is substituted by the following :

5163./.

2)

"Starting from 1 Nov. 1943 a temporary yearly war indemnity is granted to the law officers, but it is not to be calculated on the pension, and is not mortgagable or seizable in the amounts:

32% on the first L. 4,800 including the above annual salaries.

16% on amounts exceeding L. 4,800 up to L. 8,400 including the same annual salaries.

The amount of the temporary war indemnity will have to be in any case limited to the amounts of the gross salaries paid in 1940, and not to exceed 26,000 lire".

Art. 4

The dispositions are per Art. 4 of the law of 25 June 1940 N. 828 will remain as is, the law officers are obliged to pay to their clerks another increase equal to 10% of the benefits paid to them on 31 March 1940;

The amount of the deduction for the expenses for the clerks established by Art. 5 of the above mentioned law and increased by 35%, is the maximum limit of the same deductions and is raised to L. 8,650 annually.

Art. 5

The increases as per the preceeding Articles are to be granted for the duration of the actual state of war.

Art. 6

The present decree will be effective from the date of its publication in the "Gazzetta Ufficiale del Regno" Special Series, and will be presented to the Legislative Assembly for conversion into law.

The Minister for Grace and Justice will propose and is authorized to present the relative design in law.

We order to whom ever it may concern to observe the present decree and to have it observed as a law of the State.

5162

Copy

5 copie

A.C.C.
1st Lt. Solenberg

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo organico dell'ordinamento del personale degli
ufficiali giudiziari, del personale degli usgieri giudiziari,
e del personale addetto agli uffici di conciliazione, appro-
varo con R.D.L. 28 Dicembre 1924, n. 2271;

Visto il R.D. 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa
il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso
l'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 25 giugno 1940 n. 828, contenente provvedimenti
a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi;

× Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R.D. 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Guardasigilli; Ministro Segretario
di Stato per Grazia e Giustizia, d'intesa col Ministro delle
Finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Art. 1

I diritti spettanti agli ufficiali giudiziari in materia civile
e penale sono aumentati nella misura del 50%.
Le indennità di trasferta sono raddoppiate.

Art. 2

A decorrere dal 1° Novembre 1943 è aumentata del 70% la re-
tribuzione minima garantita agli ufficiali giudiziari con l'art. 2
della legge 25 giugno 1940, n. 828, e del 60% l'aggiunta di fami-
glia concessa con la legge 22 maggio 1942 n. 703.

Art. 3

Il secondo comma dell'art. 1 della legge 22 maggio 1942 n. 703, è
sostituito dai seguenti:

"A decorrere dal 1° Novembre 1943 agli ufficiali giudiziari è
concesso un assegno temporaneo di guerra annuo non utile ai fini
della pensione, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile,
nella misura:

del 32% sulle prime £ 4.800 lorde annue degli emolumenti indicati;

161

del 16% sulla quota eccedente le lire 4.800 fino alle lire 8.400
lorde annue degli emolumenti medesimi.

L'ammontare dell'assegno temporaneo deve essere in ogni caso con-
tenuto in misura tale che, sommato all'ammontare degli emolumenti
lordi conseguiti nel 1940, non superi la somma di L. 26.200." 2

Art. 4.

Fermo restando il disposto dell'art. 4 della legge 25 giugno 1940,
n. 328, gli ufficiali giudiziari sono obbligati a corrispondere ai
loro commessi autorizzati un ulteriore aumento, pari al 10% degli
assegni ad essi corrisposti alla data del 31 marzo 1940.

La misura della detrazione delle spese per i commessi, stabi-
lita con l'Art. 5 della legge predetta è elevata al 35%; e il limite
massimo della detrazione medesima è elevato ad annue L. 8.650.

Art. 5

Gli aumenti di cui agli Articoli precedenti s'intendono concessi
per tutta la durata dell'attuale stato di guerra.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, serie speciale, e sarà
presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Grazia e Giustizia;proponente, è autorizzato
a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo a chiunque spetti di osservare il presente decreto
e di farlo osservare come legge dello Stato.

p.c;c.

Il Direttore generale.

5160

TRANSLATOR LATORRACANOTES ON THE PROPOSED LAW ON WAGES FOR LAW OFFICERS.Article 1

The established increase of 50 % is the rate established for wage increases for public employees.

However it seems advisable to exclude from the increase those parts that are not established in fixed rates but "ad valorem"; because for them the increase will be automatically applied with the general elevation of values, it would be dangerous to the public to grant a relative increase.

Article 2

In regards to the family allowance, it seems advisable not to grant a specific increase to the Law officers, but to grant to them, as already is planned, the same common provisions granted to the State employees, whose work is similar to theirs.

Article 3

The percentage increase of the temporary war indemnity is approved. But in substituting the equalization of Article 1 of the Law 22 May 1942 N° 703 the limit has also been modified.

In fact reference is made to the effective gain of 1940, so that it has become necessary to make on individual account which changes from one person to another.

It should be asked if in Italy there are Law officers who have activated after 1940.

Article 4

Inquiries ought to be made on the criterions with which the increases of 10 % have been established for the Law officer's employees, because such an increase is not in conformity with the general provisions which grant increases to Law officers employees.

5153

OSSERVAZIONI SUL PROGETTO DI LEGGE SUGLI EMOLUMENTI DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI

Art. 1

L'aumento e' fissato al 50% e la misura appare equa in rapporto alla tabella degli aumenti degli stipendi degli impiegati pubblici.

Sembra pero' opportuno escludere dall'aumento quelle voci della tariffa che sono stabilite in cifra fissa, ma ad valorem; in quanto per esse l'aumento di introiti avverrebbe automaticamente col rialzo generale dei valori, sarebbe dannoso per il pubblico gravare anche un aumento relativo.

Art. 2

Per quanto riguarda l'aggiunta di famiglia sembra opportuno non dare uno specifico aumento agli ufficiali giudiziari, ma estendere ad essi, come gia' e' esteso, il trattamento comune a tutti gli impiegati statali, di cui seguiranno le ricerche.

Art. 3

Esatto l'aumento in percentuale dell'assegno temporaneo di guerra. Ma nel sostituire il compenso dell'art. 1 della Legge 22 maggio 1942, n. 703 si e' modificato anche il limite. Si fa riferimento infatti al guadagno di fatto del 1940, creando la necessita' di un conteggio individuale, con misura variabile da individuo ad individuo. Occorrerebbe chiedere inoltre se si presenta di fatto il caso in Italia di ufficiali giudiziari la cui attivita' abbia avuto inizio posteriormente al 1940.

Art. 4

Occorrerebbe chiedere i criteri in base ai quali l'aumento dei compensi ai commessi e' fissato nel 10%, in diffomita' dei criteri generali d'aumento e delle percentuali d'aumento percepite dagli Ufficiali Giudiziari.

24 luglio 1944

5158

C O P I

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

Anno 85 - Numero 80 - 5 aprile 1944

DECRETO INTERMINISTRIALE 26 FEBBRAIO 1944 N. 107

PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI.

Il Ministero della

Giustizia

Ritenuta l'urgente ed indifferibile necessita' di adottare, in dipendenza dell'attuale situazione, provvidenze economiche a favore degli ufficiali giudiziari:
Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo dello Stato Nazionale Repubblicano, in data 8 ottobre 1943, riguardante la sfera di competenza ed il funzionamento degli organi di Governo;
Vista la legge 22 maggio 1942 n. 703, contenente provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi.
D'intesa col Ministro delle Finanze;

DECRETA

Art. 1

A decorrere dal 1 luglio 1943 e limitatamente alla durata della attuale stato di guerra, e' estesa agli ufficiali giudiziari l'aggiunta di famiglia prevista per il personale di ruolo dei gruppi A.B.C. nelle misure in vigore al 31 marzo 1941, ed e' altresì, esteso l'aumento del 125% stabilito a favore del personale statale con R.D.L. 8 luglio 1943 n. 610 sull'importo dell'assegno di guerra. Datto assegno temporaneo di guerra, non utile ai fini della pensione, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, e' concesso nello importo aumentato ai sensi del precedente comma, anche agli ufficiali giudiziari, i cui emolumenti superarono nel 1940 le lire 24.000 ed e' pagato, al pari dell'aggiunta di famiglia, mensilmente dallo Ufficio del Registro in base a mandato rilasciato dal Pretore o dal Capo del Collegio al quale l'ufficiale giudiziario e' addetto. Con effetto dell'anzidetta data cessano di aver vigore, in quanto contrari al presente provvedimento, le disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1942 n. 703.
Con decreto del Ministro per le Finanze saranno introdotte nello stato di previsione delle spese del Ministero della Giustizia le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente provvedimento.

Art. 2

Il presente decreto, che verra' comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, entrera' in vigore nel giorno della pubblicazione e sara' sottoposto alla ratifica del Consiglio dei Ministri.

Addi 26 febbraio 1944. XXII

Ritenuta l'urgente ed indifferibile necessita' di adottare, in dipendenza dell'attuale situazione, provvidenze economiche a favore degli uffici giudiziari;

Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Cano dallo Stato Nazionale Repubblicano, in data 8 ottobre 1943, riguardante la sfera di competenza ed il funzionamento degli organi di Governo;

Vista la legge 22 maggio 1942 n. 703, contenente provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi.

D'intesa col Ministro delle Finanze;

DECRETA

Art. 1

A decorrere dal 1 luglio 1943 e limitatamente alla durata della attuale stato di guerra, e' estesa agli ufficiali giudiziari l'aggiunta di famiglia prevista per il personale di ruolo dei gruppi A.B.C. nelle misure in vigore al 31 marzo 1941, ed e' altresì, esteso l'aumento del 125% stabilito a favore del personale statale con R.D.L. 8 luglio 1943 n. 610 sull'importo dell'assegno di guerra.

Detto assegno temporaneo di guerra, non utile ai fini della pensione, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, e' concesso nello importo aumentato ai sensi del precedente comma, anche agli ufficiali giudiziari, i cui emolumenti superarono nel 1940 le lire 24.000 ed e' pagato, al pari dell'aggiunta di famiglia, mensilmente dallo Ufficio del Registro in base a mandato rilasciato dal Pretore o dal Capo del Collegio al quale l'ufficiale giudiziario e' addetto.

Con effetto dell'anzidetta data cessano di aver vigore, in quanto contrari al presente provvedimento, le disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1942 n. 703.

Con decreto del Ministro per le Finanze saranno introdotte nello stato di previsione delle spese del Ministero della Giustizia le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente provvedimento.

Art. 2

Il presente decreto, che verra' comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, entrera' in vigore nel giorno della pubblicazione e sara' sottoposto alla ratifica del Consiglio dei Ministri.

Adat' 26 febbraio 1944. XII

Il Ministro della Giustizia: Pisanti

Il Ministro delle Finanze: Pellegrini

V. Il Guardasigilli: Pisanti

Registrato alla Corte dei Conti addi' 27 marzo 1944. XII Atti Ministeriali di Governo, Registro 2, foglio 114.

5157

C O P Y

*Proposed Law for pay
of minor judiciary officials
dependent on fees.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo organico dell'ordinamento del personale degli
ufficiali giudiziari, del personale degli uscieri giudiziari,
e del personale addetto agli uffici di conciliazione, appro-
vato con R.D.L. 23 dicembre 1924, n.2271;
Visto il R.D. 4 febbraio 1937, n.100, recante disposizioni cir-
ca il trattamento del personale non di ruolo in servizio pres-
so l'Amministrazione dello Stato;
Vista la legge 25 giugno 1940 n.828, contenente provvedimenti
a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi;
Visto l'art.18 della legge 19 gennaio 1939 n.129;
Visto il R.D. 30 ottobre 1943 n.2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del nostro Guardasigilli; Ministro Segretario
di Stato per Grazia e Giustizia, d'intesa col Ministro delle
Finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Art. 1

I diritti spettanti agli ufficiali giudiziari in materia civile
e penale sono aumentati nella misura del 50%.
Le indennità di trasferta sono raddoppiate.

Art. 2

A decorrere dal 1 novembre 1943 e' aumentata del 70% la retri-
buzione minima garantita agli ufficiali giudiziari con l'art.2
della legge 25 giugno 1940, n.828, e del 60% l'aggiunta di fa-
miglia concessa con la legge 22 maggio 1942 n.703.

Art. 3

Il secondo comma dell'art.1 della legge 22 maggio 1942 n.703,
e' sostituito dai seguenti:
"A decorrere dal 1 novembre 1943 agli ufficiali giudiziari e'
concesso un assegno temporaneo di guerra annuo non utile ai fi-
ni della pensione, non cedibile e non pignorabile o sequestra-
bile, nella misura:
del 32% sulle prime L.4.800 lorde annue degli emolumenti suindicati;
del 16% sulla quota eccedente le lire 4.800 fino alle lire 8.400
lorde annue degli emolumenti medesimi.

L'ammontare dell'assegno temporaneo deve essere in ogni caso contenuto in misura tale che, sommato all'ammontare degli emolumenti lordi conseguiti nel 1940, non superi la somma di Lire. 26.200."

Art. 4

Fermo restando il disposto dell'art. 4 della legge 25 giugno 1940, n. 828, gli ufficiali giudiziari sono obbligati a corrispondere ai loro commessi autorizzati un ulteriore aumento, pari al 10% degli assegni ad essi corrisposti alla data del 31 marzo 1940;

La misura della detrazione delle spese per i commessi, stabilita con l'art. 5 della legge predetta e' elevata al 35%; e il limite massimo della detrazione medesima e' elevato ad annuo L. 8.650,-

Art. 5

Gli aumenti di cui agli articoli precedenti s'intendono concessi per tutta la durata dell'attuale stato di guerra.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, serie speciale, e sara' presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Grazia e Giustizia; proponente, e' autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

p. c.c.

Il Direttore generale.

COPY

TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI

- 1) - Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti:
- a) mediante incasso di diritti che essi esigono sugli atti di loro competenza (art.1 e 2 e allegato 2 della legge 23 dicembre 1924 n.2271).
 - Da notare che l'indennita' di trasferta e' di L.0,60 per Km.
 - b) con una percentuale del 10% sui crediti da essi recuperati per conto dello Stato (art.1 della Legge 23 Dicembre 1924, n.2271).
 - c) con una aggiunta di famiglia corrisposta dallo Stato, in ragione di L.75 mensili per la moglie e di L.10 per ogni figlio (art.1 della Legge 22 Maggio 1942, n.703).
 - d) con un assegno temporaneo di guerra, nella stessa misura degli impiegati dello Stato, che viene corrisposto soltanto a quegli ufficiali giudiziari i cui emolumenti lordi non superarono le L.24.000 nell'anno 1940 (art.1 della legge 22 maggio 1942 n.703).
 - e) con l'indennita' di bombardamento, in ragione del minimo (L.22) al giorno piu' l'aumento del 70%.

- 2) - Gli ufficiali giudiziari che non riescono a percepire, mediante i diritti di cui alla lettera a), le somme mensili di cui alla tabella 1, ricevono dallo Stato un'indennita' a titolo di supplemento, per raggiungere quei minimi (art.2 della Legge 25 giugno 1940, n.828). Gli ufficiali giudiziari che incassano, mediante la riscossione dei diritti di cui alla lettera a), piu' di L.3.000 mensili, devono versare allo Stato il 50% dell'eccedenza fino a L.4.780; quando incassano piu' di L.4.780 mensili, devono versare allo Stato il 70% dell'eccedenza (art.3 della Legge 25 Giugno 1940, n.828).

- 3) - Gli ufficiali giudiziari possono avere alle loro dipendenze dei commessi, dietro autorizzazione del presidente del Tribunale o della Corte; i commessi vengono retribuiti direttamente dagli ufficiali giudiziari. La congruita' della retribuzione viene giudicata dal presidente del Tribunale o della Corte (art.85 e 86 della Legge 23 Dicembre 1924, n.2271). I compensi ai commessi autorizzati vennero aumentati del 10% dall'art.4 della legge 25 Giugno 1940, n.828. Ai fini del calcolo dei minimi di retribuzione, gli ufficiali giudiziari non possono detrarre dal loro incasso, per spese per i commessi, piu' del 30%, con un massimo di L.654 mensili (art.5 della Legge 25 Giugno 1940, n.828).

TABELLA I

MINIMO CHE DEVONO PERCERIRE GLI UFFICIALI GIUDIZIARI
(Legge 25 giugno 1940 n. 828 art. 2)

QUALIFICA	Minimo mensile per gli ufficiali giudiziari delle Preture e dei Tribunali.	Minimo mensile per gli ufficiali giudiziari della Corte d'Appello e di Cassazione.
Iniziale	695,-	720,-
Dopo 4 anni di servizio	720,-	765,-
" 8 " "	765,-	815,-
" 12 " "	815,-	860,-
" 16 " "	860,-	900,-
" 20 " "	900,-	955,-

SITUAZIONE ECONOMICA CONCRETA DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI IN NA-OLI

Prospetto delle somme incassate mensilmente in media, per diritti vari, trasferte e crediti recuperati dallo Stato, al lordo delle imposte, paghe ai commessi ed altre spese.

A N N I	Corte d'Appello	Tribunale	Procura
1939	5.750,-	3.138,80	6.956,50
1940	6.000,-	2.644,40	2.391,80
1941	5.000,-	1.944,40	2.090,90
1942	5.500,-	1.444,50	3.478,25
agosto - novembre 1943	-	-	-
dicembre 1943 - giugno 1944	250,-	250,-	250,-

1) - Le singole voci che fanno parte degli incassi rispetto al totale complessivo, rappresentano approssimativamente le percentuali seguenti:

Diritti vari.....	43%
Trasferte.....	32%
Crediti recuperati dallo Stato.....	25%

2) - Le spese per i commessi, con approssimazione molto grossolana, possono aggirarsi intorno a 1/3 della somma totale percepita dagli ufficiali giudiziari (nella Corte d'Appello, nel 1939, un ufficiale giudiziario, su 9750 lire d'incasso totale, pagava ai suoi commessi circa 2000 lire).

Dal novembre 1943, le spese per i commessi (ognuno dei quali percepisse in complesso 1500-2000 lire) furono assunte dallo Stato.

3) - Con circolare del 29-3-1944, il Presidente della Corte d'Appello comunicava che il Governo Militare Alleato in Napoli (Divisione Legale), con nota del 23-3-1944, MCH/LC, aveva autorizzato la corrispondenza, agli ufficiali giudiziari in servizio presso la Corte d'Appello, Tribunale e Procura, dello assegno mensile di L.2.000, "in vista delle eccezionali necessità" del costo della vita nell'attuale momento.

SITUAZIONE ECONOMICA CONCRETA DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI IN ROMA

Prospetto delle somme lorde incassate mensilmente, in media, per i diritti vari, trasferite e crediti recuperati dallo Stato, e delle spese mensili medie per i commessi.

ANNI	Corte di Cassazione		Corte di Appello		Tribunale		Pretura	
	Incessi lordi	Spese p. commessi	Incessi lordi	Spese p. commessi	Incessi lordi	Spese p. commessi	Incessi lordi	Spese p. commessi
1939	6109,30	3500	6774,20	2750	6545,20	3846	6196,95	1726
1940	5958,10	3500	5147,10	2750	6047,90	3615	5660,-	1531
1941	6049,30	3500	5152,-	2750	5843,60	3384	4463,70	1726
1942	7070,20	3500	4368,40	2750	4836,50	3230	3536,80	1727
ago. nov. 1943	2800,40	2700	3318,50	2750	2823,50	2000	2537,60	1909
dic. 1943 giu. 1944	1247,90	1550	1852,90	1750	2502,10	2000	2674,10	1681

1) Gli ufficiali giudiziari in Roma godono di un aumento dell'aggiunta di famiglia, concesso dal governo fascista repubblicano con decreto interministeriale del 26 febbraio 1944, n. 20 107, allegato in copia.

2) La percentuale delle singole parti degli incassi rispetto all'incasso totale sono, nella media le seguenti:

Diritti vari	50%
Trasferite	38%
Crediti recuperati	12%

5151

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

Anno 85 - Numero 80 - 5 aprile 1944

DECRETO INTERMINISTRIALE 26 FEBBRAIO 1944 N. 107

PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI.

Il Ministero della

Giustizia

Ritenuta l'urgente ed indifferibile necessita' di adottare, in dipendenza dell'attuale situazione, provvidenze economiche a favore degli ufficiali giudiziari;

Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo dello Stato Nazionale Repubblicano, in data 8 ottobre 1943, riguardante la sfera di competenza ed il funzionamento degli organi di Governo;

Vista la legge 22 maggio 1942 n. 703, contenente provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro connessi.

D'intesa col ministro delle Finanze;

DECRETA

Art. 1

A decorrere dal 1 luglio 1943 e limitatamente alla durata della attuale stato di guerra, e' estesa agli ufficiali giudiziari l'aggiunta di famiglia prevista per il personale di ruolo dei gruppi A.B.C. nelle misure in vigore al 31 marzo 1941, ed e' altresì esteso l'aumento del 125% stabilito a favore del personale statale con R.D.L. 8 luglio 1943 n. 610 sull'importo dell'assegno di guerra.

Detto assegno temporaneo di guerra, non utile ai fini della pensione, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, e' concesso nello importo aumentato ai sensi del precedente comma, anche agli ufficiali giudiziari, i cui emolumenti superarono nel 1940 le lire 24.000 ed e' pagato, al pari dell'aggiunta di famiglia, mensilmente dallo Ufficio del Registro in base a mandato rilasciato dal rettore o dal Capo del Collegio al quale l'ufficiale giudiziario e' addetto.

Con effetto dell'anzidetta data cessano di aver vigore, in quanto contrari al presente provvedimento, le disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1942 n. 703.

Con decreto del Ministro per le Finanze saranno introdotte nello stato di previsione delle spese del Ministero della Giustizia le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente provvedimento.

Art. 2

Il presente decreto, che verra' comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, entrera' in vigore nel giorno della pubblicazione e sara' sottoposto alla ratifica del Consiglio dei Ministri.

Addì 26 febbraio 1944. XXII

Il Ministro della Giustizia: risenti

Il Ministro delle Finanze: rellegri

V. Il Guardasigilli: risenti

Ritenuta l'urgente ed indifferibile necessita' di adottare, in dipendenza dell'attuale situazione, provvidenze economiche a favore degli ufficiali giudiziari;
Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo dello Stato Nazionale Repubblicano, in data 8 ottobre 1943, riguardante la sfera di competenza ed il funzionamento degli organi di Governo;
Vista la legge 22 maggio 1942 n. 703, contenente provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi.
D'intesa col Ministro delle Finanze;

DECRETA
Art. 1

A decorrere dal 1 luglio 1943 e limitatamente alla durata della attuale stato di guerra, e' estesa agli ufficiali giudiziari l'aggiunta di famiglia prevista per il personale di ruolo dei gruppi A.B.C. nelle misure in vigore al 31 marzo 1941, ed e' altresì esteso l'aumento del 125% stabilito a favore del personale statale con R.D.L. 8 luglio 1943 n. 610 sull'importo dell'assegno di guerra. Detto assegno temporaneo di guerra, non utile ai fini della pensione, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, e' concesso nello importo aumentato ai sensi del precedente comma, anche agli ufficiali giudiziari, i cui emolumenti superarono nel 1940 le lire 24.000 ed e' pagato, al pari dell'aggiunta di famiglia, mensilmente dallo Ufficio del Registro in base a mandato rilasciato dal Rettore o dal Capo del Collegio al quale l'ufficiale giudiziario e' addetto. Con effetto dell'anzidetta data cessano di aver vigore, in quanto contrari al presente provvedimento, le disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1942 n. 703. Con decreto del Ministro per le Finanze saranno introdotte nello stato di previsione delle spese del Ministero della Giustizia le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente provvedimento.

Art. 2

Il presente decreto, che verra' comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia e' inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, entrera' in vigore nel giorno della pubblicazione e sara' sottoposto alla ratifica del Consiglio dei Ministri.

Addi 26 febbraio 1944. XXII
Il Ministro della Giustizia: risenti
Il Ministro delle Finanze: rellegri
v. Il Guardasigilli: risenti
Registrato alla Corte dei Conti addi 27 marzo 1944. XII Atti Ministeriali di Governo, Registro 2, foglio 114.

TRANSLATOR LATORRAOLAW OFFICERS SALARIES

- 1) - The Law officers are paid :
 - a) by receiving Allowances they are entitled to by provisions in articles pertaining to them (Art. 1 and 2 and attachment 2 of the Law 28 Dec. 1924 N° 2271) the traveling allowance amounts to L. 0,60 per Kilometer.
 - b) By 10% of the credits they collect for the State (Art. 1 of the Law 28 Dec. 1924 N° 2271).
 - c) By 75^{five} monthly family allowance granted by the State for the wife, and 10 lire for every child (Art. 1 of Law 22 May 1942 N° 703).
 - d) By a temporary war indemnity, the same as that received by State employees, this is paid only to Law officers whose gross salaries have not exceeded L. 24.000 in 1940 (Art. 1 of Law 22 May 1942 N° 703)
 - e) By bombardment indemnity, at a minimum rate of L. 22 daily plus the 70 % increase.

- 2) - The Law officers that do not receive allowances as per letter a), the monthly ~~allowance~~ ^{sum} as per table 1, receive a supplementary indemnity from the State, called a supplement, in order to receive the minimum (Art. 2 of the Law of 25 June 1940 N° 828). The Law officers that receive allowances by provisions as per letter a), over lire 3.000 monthly, have to turn over to the State 50% of any amounts exceeding L. 4.780; when they receive more then L. 4.780 monthly, they have to turn over to the State 70% of the overage (Art. 3 of the Law of 25 June 1940 N° 828)

- 3) - The Law officers may have clerks, authorized by the President of the Tribunal or by the Court; the clerks will be paid directly by the Law officers.
 The amount of salary will be authorized by the President of the Tribunal or the Court (Art. 85 and 86 of the Law of 28 Dec. 1924 N° 2271).
 The authorized salaries for clerks were increased by 10% as per Art. 4 of the Law of 25 June 1944 N° 828.

5149

2)

In calculating the minimum salaries, the Law officers cannot make deductions from their income, for clerk expenses exceeding 30 % with a maximum of lire 654 monthly (Art. 5 of the Law of 25 June 1940 No 828).--

TABLE 1

MINIMUM GRANTED TO LAW OFFICERS

QUALIFICATION	Minimum monthly salaries for the Law officers of the Tribunals and district Courts.	Minimum monthly salaries for law officers of the Court of Appeal
First salary	695	720
After 4 years service	720	765
" 8 " "	765	815
" 12 " "	815	860
" 16 " "	860	900
" 20 " "	900	955

5148

3)

ECONOMIC SITUATION OF THE LAW OFFICERS IN NAPLES

Table showing average sums received monthly for various allowances, mission indemnities and credits collected by the State, plus taxation, clerk wages and other expenses.

YEARS	COURT OF APPEAL	TRIBUNAL	DISTRICT COURT (PRETURA)
1939	5.750	3.138,80	6.956,50
1940	6.000	2.644,40	2.391,80
1941	5.000	1.944,40	2.090,90
1942	5.500	1.444,50	3.478,25
August-nov. 1943	-	-	- (4)
Dec. 1943-June 1944	250	250	250 (4)

- 1) - The individual figures approximately represent the following percentages :

Various Allowances 43%
Mission Indemnity 32%
Credits collected by the State 25%

- 2) - The expenses for the clerks amount approximately to 1/3 of the total amount received by the Law officers (in the Court of Appeal in 1939, a Law officer on a total income of 5750 paid his clerk about L. 2.000).

From Nov. 1943, the expenses for the clerks (who individually would receive from L. 1500-2000) were assumed by the State.

- 3) - With circular dated 29.3.1944, the President of the Court of Appeal, communicated that the A.M.G. in Naples (Legal Division), with memo dated 28.3.44, M.C.H./LC, had authorized the payment of a 2000 monthly salary to the Law officers in service by the Court of Appeal, Tribunal and Pretura "due to the high cost of living".

- 4) - It is not possible to rely on the figures relating to periods: August - Nov. 1943 and Dec. 1943 - June 1944.

In case of necessity, documents from Naples may be requested.

5147

4)

ECONOMIC SITUATION OF THE LAW OFFICERS IN ROME

Table showing average sums received monthly plus taxation, for various allowances, mission indemnities and credits collected by the State, and monthly expenses for clerks.

YEARS	SUPREME COURT		COURT OF APPEAL		TRIBUNAL		DISTRICT COURT	
	Gross Income	Expenses for clerks	Gross Income	Expenses for clerks	Gross Income	Expenses for clerks	Gross Income	Expenses for clerks
1939	6109,30	3500	6774,20	2750	6545,20	3846	6196,95	1726
1940	5958,10	3500	5147,10	2750	6047,90	3615	5660,-	1831
1941	6049,30	3500	5152,-	2750	5843,60	3384	4463,70	1726
1942	7070,20	3500	4368,40	2750	4836,50	3230	3536,80	1727
August Nov. 43 Dec. "	2800,40	2700	3318,50	2750	2823,50	2000	2537,60	1909
Dec. 43) Jun. 44)	1247,90	1550	1852,90	1750	2502,10	2000	2674,10	1681

- 1) The Law officers in Rome enjoy an increase of family indemnity, granted by the Fascist Republican Government the 26 Feb. 1944 decree N° 20107.
- 2) The individual figures approximately represent the following percentages:

Various allowances	50%
Mission indemnity	38%
Credits Regained	12%

5146

TRANSLATOR - LATAPRACA

VICTOR EMANUEL III

by Grace of God and Will of the Nation

KING OF ITALY

Seen the organic text of the personnel structure of the law officers, of the personnel of the law ushers and of the personnel dedicated to reconciliation office, approved by R.D.L. 23 December 1924, N. 2271;

Seen the R.D. Feb. 1937, n. 100, -seeking provisions for non-permanent personnel employed by the State Administration;

Seen the law 25 June 1940 N° 828, seeking provisions in favour of law officers and of their clerks.

Seen the law 18-19 January 1939 N. 129.

Seen the R.D. 30 October 1943, N. 2/B;

Resolved the state of need brought about by the war;

Heard by the Council of Ministers.

Proposed by our Keeper of the Seals; Minister Secretary of the State for Grace and Justice, in agreement with the Minister for Finance.

WE HAVE DECREED AND DECLARE

Art. 1

The expected rights of the law officers in civil and penal matters are increased by 50%.

Mission indemnities are doubled.

Art. 2

Starting from 1 Nov. 1943 there is effective an increase of 70% on the minimum retribution guarantee of law officers according to Art. 2 of the law 25 June 1940, N. 828 and an increase of 60% for the Family Indemnity granted by the law 22 May 1942 N. 703.

Art. 3

The second paragraph of Art. 1 of the Law 22 May 1942 N. 703 is substituted by the following :

5145

2)

"Starting from 1 Nov. 1943 a temporary yearly war indemnity is granted to the law officers, but it is not to be calculated on the pension, and is not mortgagable or seizable in the amounts:

32% on the first L. 4,800 including the above annual salaries.

16% on amounts exceeding L. 4,800 up to L. 8,400 including the same annual salaries.

The amount of the temporary war indemnity will have to be in any case limited to the amounts of the gross salaries paid in 1940, and not to exceed 26,000 lire".

Art. 4

The dispositions are per Art. 4 of the law of 25 June 1940 N. 828 will remain as is, the law officers are obliged to pay to their clerks another increase equal to 10% of the benefits paid to them on 31 March 1940;

The amount of the deduction for the expenses for the clerks established by Art. 5 of the above mentioned law and increased by 35%, is the maximum limit of the same deductions and is raised to L. 8,650 annually.

Art. 5

The increases as per the preceeding Articles are to be granted for the duration of the actual state of war.

Art. 6

The present decree will be effective from the date of its publication in the "Gazzetta Ufficiale del Regno" Special Series, and will be presented to the Legislative Assembly for conversion into law.

The Minister for Grace and Justice will propose and is authorized to present the relative design in law.

We order to whom ever it may concern to observe the present decree and to have it observed as a law of the State.

5144

TRANSLATOR LATORRAGA

NOTES ON THE PROPOSED LAW ON WAGES FOR LAW OFFICERS.

Article 1

The established increase of 50 % is the rate established for wage increases for public employees.

However it seems advisable to exclude from the increase those parts that are not established in fixed rates but "ad valorem"; because for them the increase will be automatically applied with the general elevation of values, it would be dangerous to the public to grant a relative increase.

Article 2

In regards to the family allowance, it seems advisable not to grant a specific increase to the Law officers, but to grant to them, as already is planned, the same common provisions granted to the State employees, whose work is similar to theirs.

Article 3

The percentage increase of the temporary war indemnity is approved. But in substituting the equalization of Article 1 of the Law 22 May 1942 N° 703 the limit has also been modified.

Infact reference is made to the effective gain of 1940, so that it has become necessary to make on individual account which changes from one person to another.

It should be asked if in Italy there are Law officers who have activated after 1940.

Article 4

Inquiries ought to be made on the criterions with which the increases of 10 % have been established for the Law officer's employees, because such an increase is not in conformity with the general provisions which grant increases to Law officers employees.

5143

RECOMMENDATIONS

Allegato e' il progetto di legge presentato dal Governo Italiano.

Sul progetto si possono fare le seguenti osservazioni :

Art. 1

L'aumento del 50% sui diritti spettanti agli ufficiali giudiziari appare equo in rapporto agli aumenti concessi agli impiegati statali.

Art. 2

- a) Va bene l'aumento del 70% sulla retribuzione minima.
- b) Per quanto riguarda l'aggiunta di famiglia sembra opportuno non dare uno specifico aumento agli ufficiali giudiziari, ma estendere ad essi l'aggiunta di famiglia che viene corrisposta agli altri impiegati statali.

Art. 3

- a) La determinazione dell'assegno temporaneo di guerra secondo l'art. 3 implica la necessita' di un riferimento al guadagno di fatto del 1940, creando cosi' la necessita' di un complicato conteggio caso per caso. Si puo' inoltre chiedere al Governo Italiano se si puo' presentare il caso di ufficiali giudiziari che abbiano iniziato la loro attivita' dopo il 1940.
- b) Sembra pertanto opportuno estendere puramente e semplicemente agli ufficiali giudiziari, l'assegno temporaneo di guerra che percepiscono gli altri impiegati dello Stato.

Art. 4

Occorrerebbe chiedere i criteri in base ai quali l'aumento dei compensi ai commessi e' fissato nel 10%, in difformita' dei criteri percentuali d'aumento e delle percentuali d'aumento percepite dagli ufficiali giudiziari.

Recommendations

~~The Governor is~~

allegato è il progetto di legge pre-
sentato dal Governo ^{italiano}
Il progetto si propone fare
seguenti osservazioni:

~~Wm. W. Westinghouse~~

il aumento del 50% nei diritti per-
tinenti agli uffici giudiziari appare egua-
le rispetto agli aumenti concernenti
impiegati statali.

Ans. 2

a) Va bene l'acquisto del 70% nella
retribuzione minima, l'aggiunta
1, incrementa

redistribuzione numerica.
b) Per quanto riguarda l'aggiunta
di famiglia, sembra opportuno non
dare uno specifico aumento BIK
ad alcuni cittadini, ma estendere
ad alcuni cittadini, una famiglia

le
 sul progetto si possono fare
 seguenti osservazioni:

~~Il progetto è stato approvato
 dal Consiglio di Amministrazione
 della S.p.A. in data 10/10/1971~~

Art. 1

Il aumento del 50% sui diritti del
 Tanti agli uffici giudiziari appare equo
 in rapporto agli aumenti concessi agli
 impiegati statali.

Art. 2

a) Va bene l'aumento del 70% nella
 retribuzione minima.

b) Per quanto riguarda l'aumento
 di famiglia, sembra opportuno non
 dare uno specifico aumento alle
 ufficiali giudiziari, ma estendere
 ad esse l'aumento di famiglia
 che viene corrisposto agli altri im-
 piegati statali.

Art. 3

~~La presente offerta, in
 data 10/10/1971, è stata
 a) da [redacted] determinazione~~

guadagno di fatto, di un
caso. La necessaria di un
complicato conteggio ~~in~~ caso
per caso. Si può inoltre chiedere
al Governo italiano se si può
prestare il caso di ufficiali
gringoriani che abbiano iniziato
loro attività dopo il 1940.

b) sembra piuttosto opportuno
estendere puramente e semplicemente
mentre agli ufficiali gringoriani, ~~per~~
~~la~~ ~~guerra~~ che percepiscono
loro di guerra dello stato.
Gli altri impiegati dello stato.

Art. 6

Occorrerebbe chiedere i criteri in
base ai quali l'aumento dei compensi
ai comuni è fissato nel 10%, in
differenza dei criteri percettuali
di aumento e delle percentuali
d'aumento percettive dagli
ufficiali gringoriani.

COPY*Proposta di legge presentata dal governo italiano*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, del personale degli uscieri giudiziari, e del personale addetto agli uffici di conciliazione, approvato con R.D.L. 28 dicembre 1924, n.2271;
Visto il R.D. 4 febbraio 1937, n.100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;
Vista la legge 25 giugno 1940 n.828, contenente provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi;
Visto l'art.16 della legge 19 gennaio 1939 n.129;
Visto il R.D. 30 ottobre 1943 n.2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del nostro Guardasigilli; Ministro Segretario di Stato per Grazia e Giustizia, d'intesa col Ministro delle Finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Art. 1

I diritti spettanti agli ufficiali giudiziari in materia civile e penale sono aumentati nella misura del 50%.
Le indennità di trasferta sono raddoppiate.

Art. 2

A decorrere dal 1 novembre 1943 e' aumentata del 70% la retribuzione minima garantita agli ufficiali giudiziari con l'art.2 della legge 25 giugno 1940, n.828, e del 60% l'aggiunta di famiglia concessa con la legge 22 maggio 1942 n.703.

Art. 3

Il secondo comma dell'art.1 della legge 22 maggio 1942 n.703, e' sostituito dai seguenti:
"A decorrere dal 1 novembre 1943 agli ufficiali giudiziari e' concesso un assegno temporaneo di guerra annuo non utile ai fini della pensione, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nella misura:
del 32% sulle prime L.4.800 lorde annue degli emolumenti suindicati;
del 16% sulla quota eccedente le lire 4.800 fino alle lire 8.400 lorde annue degli emolumenti medesimi.

L'ammontare dell'assegno temporaneo deve essere in ogni caso contenuto in misura tale che, sommato all'ammontare degli emolumenti lordi conseguiti nel 1940, non superi la somma di Lire. 26.200."

Art. 4

Fermo restando il disposto dell'art. 4 della legge 25 giugno 1940, n. 828, gli ufficiali giudiziari sono obbligati a corrispondere ai loro commessi autorizzati un ulteriore aumento, pari al 10% degli assegni ad essi corrisposti alla data del 31 marzo 1940;

La misura della detrazione delle spese per i commessi, stabilita con l'art. 5 della legge predetta e' elevata al 35%; e il limite massimo della detrazione medesima e' elevato ad annue L. 8.650.-

Art. 5

Gli aumenti di cui agli articoli precedenti s'intendono concessi per tutta la durata dell'attuale stato di guerra.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, serie speciale, e sara' presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Grazia e Giustizia; proponente, e' autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

p. c.c.

Il Direttore generale.

5139

COPY

TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI

- 1) - Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti:
- a) mediante incasso di diritti che essi esigono sugli atti di loro competenza (art.1 e 2 e allegato 2 della legge 28 dicembre 1924 n.2271).
 - b) Da notare che l'indennita' di trasferta e' di L.0.60 per Km. con una percentuale del 10% sui crediti da essi recuperati per conto dello Stato (art.1 della Legge 28 Dicembre 1924, n.2271).
 - c) con una aggiunta di famiglia corrisposta dallo Stato, in ragione di L.75 mensili per la moglie e di L.10 per ogni figlio (art.1 della Legge 22 Maggio 1942, n.703).
 - d) con un assegno temporaneo di guerra, nella stessa misura degli impiegati dello Stato, che viene corrisposto soltanto a quegli ufficiali giudiziari i cui emolumenti lordi non superarono le L.24.000 nell'anno 1940 (art.1 della legge 22 maggio 1942 n.703).
 - e) con l'indennita' di bombardamento, in ragione del minimo (L.22) al giorno piu' l'aumento del 70%.

- 2) - Gli ufficiali giudiziari che non riescono a percepire, mediante i diritti di cui alla lettera a), le somme mensili di cui alla tabella 1, ricevono dallo Stato un'indennita' a titolo di supplemento, per raggiungere quei minimi (art.2 della Legge 25 giugno 1940, n.828). Gli ufficiali giudiziari che incassano, mediante la riscossione dei diritti di cui alla lettera a), piu' di L.3.000 mensili, devono versare allo Stato il 50% dell'eccedenza fino a L.4.780; quando incassano piu' di L.4.780 mensili, devono versare allo Stato il 70% dell'eccedenza (art.3 della Legge 25 Giugno 1940, n.828).

- 3) - Gli ufficiali giudiziari possono avere alle loro dipendenza dei commessi, dietro autorizzazione del Presidente del Tribunale o della Corte; i commessi vengono retribuiti direttamente dagli ufficiali giudiziari. La congruita' della retribuzione viene giudicata dal Presidente del Tribunale o della Corte (art.85 e 86 della Legge 28 Dicembre 1924, n.2271). I compensi ai commessi autorizzati vennero aumentati del 10% dall'art.4 della legge 25 Giugno 1940, n.828. Ai fini del calcolo dei minimi di retribuzione, gli ufficiali giudiziari non possono detrarre dai loro incassi, per spese per i commessi, piu' del 30%, con un massimo di L.654 mensili (art.5 della Legge 25 Giugno 1940, n.828).

- n.2271).
- Da notare che l'indennita' di trasferta e' di L.0.60 per Km.
- b) con una percentuale del 10% sui crediti da essi recuperati per conto dello Stato (art.1 della Legge 28 Dicembre 1924, n.2271).
- c) con una aggiunta di famiglia corrisposta dallo Stato, in ragione di L.75 mensili per la moglie e di L.10 per ogni figlio (art.1 della Legge 22 Maggio 1942, n.703).
- d) con un assegno temporaneo di guerra, nella stessa misura degli impiegati dello Stato, che viene corrisposto soltanto a quegli ufficiali giudiziari i cui emolumenti lordi non superarono le L.24.000 nell'anno 1940 (art.1 della legge 22 maggio 1942 n.703).
- e) con l'indennita' di bombardamento, in ragione del minimo (L.22) al giorno piu' l'aumento del 70%.
-
- 2) - Gli ufficiali giudiziari che non riescono a percepire, mediante i diritti di cui alla lettera a), le somme mensili di cui alla tabella 1, ricevono dallo Stato un'indennita' a titolo di supplemento, per raggiungere quei minimi (art.2 della Legge 25 giugno 1940, n.828). Gli ufficiali giudiziari che incassano, mediante la riscossione dei diritti di cui alla lettera a), piu' di L.3.000 mensili, devono versare allo Stato il 50% dell'eccedenza fino a L.4.780; quando incassano piu' di L.4.780 mensili, devono versare allo Stato il 70% dell'eccedenza (art.3 della Legge 25 Giugno 1940, n.828).
-
- 3) - Gli ufficiali giudiziari possono avere alle loro dipendenze dei commessi, dietro autorizzazione del Presidente del Tribunale o della Corte; i commessi vengono retribuiti direttamente dagli ufficiali giudiziari. La congruita' della retribuzione viene giudicata dal Presidente del Tribunale o della Corte (art.85 e 86 della Legge 28 Dicembre 1924, n.2271). I compensi ai commessi autorizzati vennero aumentati del 10% dall'art.4 della legge 25 Giugno 1940, n.828. Ai fini del calcolo dei minimi di retribuzione, gli ufficiali giudiziari non possono detrarre dai loro incassi, per spese per i commessi, piu' del 30%, con un massimo di L.654 mensili (art.5 della Legge 25 Giugno 1940, n.828).

TABELLA I

MINIMO CHE DEVONO PERCEPIRE GLI UFFICIALI GIUDIZIARI
(Legge 25 giugno 1940 n. 828 art. 2)

QUALIFICA	Minimo mensile per gli ufficiali giudiziari delle Preture e dei Tribunali.	Minimo mensile per gli ufficiali giudiziari della Corte d'Appello e di Cassazione.
Iniziale	695,-	720,-
Dopo 4 anni di serviz.	720,-	765,-
" 8 " " "	765,-	815,-
" 12 " " "	815,-	860,-
" 16 " " "	860,-	900,-
" 20 " " "	900,-	955,-

5137

SITUAZIONE ECONOMICA CONCRETA DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI IN NAPOLI

Prospetto delle somme incassate mensilmente in media, per diritti vari, trasferite e crediti recuperati dallo Stato, al lordo delle imposte, paghe ai commessi ed altre spese.

ANNI	Corte d'Appello	Tribunale	Pretura
1939	5.750,-	3.138,80	6.956,50
1940	6.000,-	2.644,40	2.391,80
1941	5.000,-	1.944,40	2.090,90
1942	5.500,-	1.444,50	3.478,25
agosto - novembre 1943	-	-	-
dicembre 1943 - giugno 1944	250,-	250,-	250,-

1) - Le singole voci che fanno parte degli incassi rispetto al totale complessivo, rappresentano approssimativamente le percentuali seguenti:

Diritti vari.....	43%
Trasferite.....	32%
Crediti recuperati dallo Stato.....	25%

2) - Le spese per i commessi, con approssimazione molto grossolana, possono aggirarsi intorno a 1/3 della somma totale percepita dagli ufficiali giudiziari (nella Corte d'Appello, nel 1939, un ufficiale giudiziario, su 5750 lire d'incasso totale, pagava ai suoi commessi circa 2000 lire).

Dal novembre 1943, le spese per i commessi (ognuno dei quali percepisse in complesso 1500-2000 lire) furono assunte dallo Stato.

3) - Con circolare del 29-3-1944, il Presidente della Corte d'Appello comunicava che il Governo Militare Alleato in Napoli (Divisione Legale), con nota del 28-3-1944, MCH/LC, aveva autorizzato la corrispondenza, agli ufficiali giudiziari in servizio presso la Corte d'Appello, Tribunale e Pretura, dello assegno mensile di L.2.000, "in vista delle eccezionali necessità del costo della vita nell'attuale momento".

SITUAZIONE ECONOMICA CONCRETA DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI IN ROMA

Prospetto delle somme lorde incassate mensilmente, in media, per i diritti vari, trasferite e crediti recuperati dallo Stato, e delle spese mensili medie per i commessi.

ANNI	Corte di Cassazione		Corte di Appello		Tribunale		Pretura	
	Incasti lordi	Spese p. commessi	Incasti lordi	Spese p. commessi	Incasti lordi	Spese p. commessi	Incasti lordi	Spese p. commessi
1939	6109,30	3500	6774,20	2750	6545,20	3846	6196,95	1726
1940	5958,10	3500	5147,10	2750	6047,90	3615	5660,-	1831
1941	6049,30	3500	5152,-	2750	5843,60	3384	4463,70	1726
1942	7070,20	3500	4368,40	2750	4836,50	3230	3536,80	1727
ago. nov. 1943	2800,40	2700	3318,50	2750	2823,50	2000	12537,60	1909
dic. 1943 giu. 1944	1247,90	1550	1852,90	1750	2502,10	2000	2674,10	1681

1) Gli ufficiali giudiziari in Roma godono di un aumento dell'aggiunta di famiglia, concesso dal governo fascista repubblicano con decreto interministeriale del 26 febbraio 1944, n. 20 107, allegato in copia.

2) La percentuale delle singole parti degli incassi rispetto all'incasso totale sono, nella media le seguenti:

Diritti vari 50%
Trasferite 38%
Crediti recuperati 12%

Il Ministero della
Giustizia

Ritenuta l'urgente ed indifferibile necessita' di adottare, in dipendenza dell'attuale situazione, provvidenze economiche a favore degli ufficiali giudiziari:
Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo dello Stato Nazionale Repubblicano, in data 8 ottobre 1943, riguardante la sfera di competenza ed il funzionamento degli organi di Governo;
Vista la legge 22 maggio 1942 n. 703, contenente provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi.
D'intesa col Ministro delle Finanze;

DECRETA
Art. 1

A decorrere dal 1 luglio 1943 e limitatamente alla durata della attuale stato di guerra, e' estesa agli ufficiali giudiziari l'aggiunta di famiglia prevista per il personale di ruolo dei gruppi A.B.C. nelle misure in vigore al 31 marzo 1941, ed e' altresì esteso l'aumento del 125% stabilito a favore del personale statale con R.D.L. 8 luglio 1943 n. 610 sull'importo dell'assegno di guerra. Detto assegno temporaneo di guerra, non utile ai fini della pensione, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, e' concesso nello importo aumentato ai sensi del precedente comma, anche agli ufficiali giudiziari, i cui emolumenti superarono nel 1940 le lire 24.000 ed e' pagato, al pari dell'aggiunta di famiglia, mensilmente dallo Ufficio del Registro in base a mandato rilasciato dal Pretore o dal Capo del Collegio al quale l'ufficiale giudiziario e' addetto. Con effetto dell'anzidetta data cessano di aver vigore, in quanto contrari al presente provvedimento, le disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1942 n. 703. Con decreto del Ministro per le Finanze saranno introdotte nello stato di previsione delle spese del Ministero della Giustizia le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente provvedimento.

Art. 2

Il presente decreto, che verra' comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, entrera' in vigore nel giorno della pubblicazione e sara' sottoposto alla ratifica del Consiglio dei Ministri.

Adi. 26 febbraio 1944, XXII
Il Ministro della Giustizia: Pisanti
Il Ministro delle Finanze: Pellegrini
V. Il Guardasigilli: Pisanti

5134

Giustizia

Ritenuta l'urgente ed indifferibile necessita' di adottare, in dipendenza dell'attuale situazione, provvidenze economiche a favore degli ufficiali giudiziari;

Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo dello Stato Nazionale Repubblicano, in data 8 ottobre 1943, riguardante la sfera di competenza ed il funzionamento degli organi di Governo;

Vista la legge 22 maggio 1942 n. 703, contenente provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi.

D'intesa col Ministro delle Finanze:

DECRETA
Art. 1

A decorrere dal 1 luglio 1943 e limitatamente alla durata della attuale stato di guerra, e' estesa agli ufficiali giudiziari l'aggiunta di famiglia prevista per il personale di ruolo dei gruppi A.B.C. nelle misure in vigore al 31 marzo 1941, ed e' altresì esteso l'aumento del 125% stabilito a favore del personale statale con R.D.L. 8 luglio 1943 n. 610 sull'importo dell'assegno di guerra.

Detto assegno temporaneo di guerra, non utile ai fini della pensione, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, e' concesso nello importo aumentato ai sensi del precedente comma, anche agli ufficiali giudiziari, i cui emolumenti superarono nel 1940 le lire 24.000 ed e' pagato, al pari dell'aggiunta di famiglia, mensilmente dallo Ufficio del Registro in base a mandato rilasciato dal Pretore o dal Capo del Collegio al quale l'ufficiale giudiziario e' addetto.

Con effetto dell'anzidetta data cessano di aver vigore, in quanto contrari al presente provvedimento, le disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1942 n. 703.

Con decreto del Ministro per le Finanze saranno introdotte nello stato di previsione delle spese del Ministero della Giustizia le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente provvedimento.

Art. 2

5134

Il presente decreto, che verra' comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, entrera' in vigore nel giorno della pubblicazione e sara' sottoposto alla ratifica del Consiglio dei Ministri.

Addi 26 febbraio 1944. XXII

Il Ministro della Giustizia: Pisanti

Il Ministro delle Finanze: Pellegrini

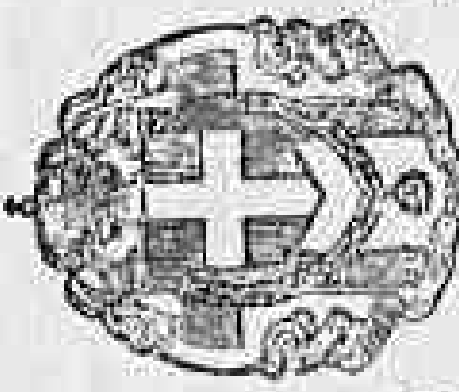
V. Il Guardasigilli: Pisanti

Registrato alla Corte dei Conti addi 27 marzo 1944. XII Atti Ministeriali di Governo, Registro 2, foglio 114.

C. 83° - Numero 153

Conto corrente con la posta

GAZZETTA UFFICIALE



D'ITALIA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DEL REGNO

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 1° luglio 1942 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
Abb. annuo	L. 100	Abb. annuo	L. 120
semestrale	50	semestrale	60
trimestrale	25	trimestrale	30
Un fascicolo	2	Un fascicolo	4

Nel Regno e Colonie { Abbonamento annuo . . . L. 50 -
Un fascicolo { Prezzi vari

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze, L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

DECRETO DEL DUCE 15 dicembre 1941-XX, n. 1683.

Accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti fra i produttori ed i commercianti di vetri greggi in lastre Pag. 2754

DECRETO DEL DUCE 15 dicembre 1941-XX, n. 1690.

Accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti fra i produttori ed i commercianti di lastre di cristallo Pag. 2758

1942

LEGGE 22 maggio 1942-XX, n. 703.

Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commissari Pag. 2761

LEGGE 26 maggio 1942-XX, n. 704.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 14 settembre 1941-XIX, n. 1471, contenente norme transitorie sul personale non di ruolo delle scuole governative e sull'esenzione dalle tasse scolastiche in relazione allo stato di guerra Pag. 2763

LEGGE 25 maggio 1942-XX, n. 705.

Esercizio e manutenzione dei diversi tipi delle acque alte e basse del Rivo Riello e dell'impianto idrotermico dell'Arna lunga in provincia di Piacenza Pag. 2763

LEGGE 8 giugno 1942-XX, n. 706.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1942-XX, n. 201, che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di variare i tipi e le tariffe di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio Pag. 2764

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 13 giugno 1942-XX.

Mobilizzazione civile dei Consigli e degli Uffici provinciali delle corporazioni Pag. 2764

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 giugno 1942-XX.

Mobilizzazione civile dell'Ufficio distribuzione della Confederazione fascista dei commercianti e degli Uffici provinciali di distribuzione presso le Unioni provinciali fasciste dei commercianti Pag. 2764

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 giugno 1942-XX.

Mobilizzazione civile delle: Società Approvvigionamenti Ceramiche Italiane; Società Anonima Agricola Industriale per la Produzione Italiana di Cellulosa; Consorzio Porcellane Ferraglie S. A.; Compagnia Italiana Vetro e Ceramica; Società Anonima Compagnia Italiana per il Commercio delle Patate; Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta; Compagnia Generale Italiana del Commercio Ittico e Comitato Approvvigionamento Pesce Istanbul. Pag. 2764

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1942-XX.

Disposizioni relative ai cereali ed alle fave che possono essere trattate per il fabbisogno familiare ed aziendale. Pag. 2765

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni: Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative al sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1935, n. 2253, e 11 dicembre 1939, n. 1832 Pag. 2765

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli Pag. 2766

Diffide per smarrimento di quietanze di pagamento di quote di sottoscrizione al Credito redimibile 5 % Pag. 2766

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Tufara (Campobasso), Prizzi (Palermo), Abbascantia (Cagliari), Donus de Maria (Cagliari) e San Nicola Gerrei (Cagliari) Pag. 2767

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO	
ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100 semestrale L. 50 trimestrale L. 25 Un fascicolo L. 4
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100 semestrale L. 50 trimestrale L. 25 Un fascicolo L. 4
Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)	
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 50 semestrale L. 25 trimestrale L. 12 Un fascicolo L. 4

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio «Inserzioni» della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

DECRETO DEL DUCE 15 dicembre 1941-XX, n. 1689.
Accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti fra i produttori ed i commercianti di vetri greggi in lastre Pag. 2754

DECRETO DEL DUCE 15 dicembre 1941-XX, n. 1690.
Accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti fra i produttori ed i commercianti di lastre di cristallo Pag. 2758

1942

LEGGE 22 maggio 1942-XX, n. 703.
Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi Pag. 2761

LEGGE 23 maggio 1942-XX, n. 704.
Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 14 settembre 1941-XX, n. 1471, contenente norme transitorie sul personale non di ruolo delle scuole governative e sull'esonerazione dalle tasse scolastiche in relazione allo stato di guerra Pag. 2763

LEGGE 23 maggio 1942-XX, n. 705.
Esercizio e manutenzione dei diversi tipi delle acque alte e basse del Rivo Riello e dell'impianto idrovoro dell'Arinaburga in provincia di Piacenza Pag. 2763

LEGGE 8 giugno 1942-XX, n. 706.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1942-XX, n. 201, che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di variare i tipi e le tariffe di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio Pag. 2763

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 11 giugno 1942-XX.
Mobilitazione civile dell'Officina del gas di Terni. Pag. 2763

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 13 giugno 1942-XX.
Mobilitazione civile dei Consigli e degli Uffici provinciali delle corporazioni Pag. 2764

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 giugno 1942-XX.
Mobilitazione civile dell'Ufficio distribuzione della Confederazione fascista dei commercianti e degli Uffici provinciali di distribuzione presso le Unioni provinciali fasciste dei commercianti Pag. 2764

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 giugno 1942-XX.
Mobilitazione civile delle Società Approvvigionamenti Cererie Italiane; Società Anonima Agricola Industriale per la Produzione Italiana di Cellulosa; Consorzio Porcellane; Società S. A.; Compagnia Italiana Vetro e Ceramica; Società Anonima Compagnia Italiana per il Commercio delle Patate; Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta; Compagnia Generale Italiana del Commercio Ittico e Comitato Approvvigionamento Pesce Istanbul. Pag. 2764

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1942-XX.
Disposizioni relative ai cereali ed alle fave che possono essere trattenute per il fabbisogno familiare ed aziendale. Pag. 2765

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni: Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 20 dicembre 1926, n. 2258, e 11 dicembre 1930, n. 1882 Pag. 2765

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e dei titoli Pag. 2766
Diffide per amarrimento di quietanze per amarrimento di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% Pag. 2766

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Tufara (Campobasso). Prizzi (Palermo), Abbascantia (Cagliari), Domus de Maria (Cagliari) e San Nicolò Garrei (Cagliari) Pag. 2767

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Bovino (Foggia), Rotonda (Potenza) e Torricella Sicura (Terni) Pag. 2767

Sceoglimento degli organi amministrativi delle Casse comunali di credito agrario di Fossato di Vico (Perugia) e di Loro Piceno (Macerata) e assunzione della gestione del patrimonio delle medesime da parte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma Pag. 2763

CONCORSI

Ministero della guerra: Varianti ai concorsi a posti di topografo e cartografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare Pag. 2768

Ministero delle comunicazioni: Avviso di rettifica. Pag. 2764

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 153 DEL 1° LUGLIO 1942-XX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per conferimento di premi n. 34: Comune di Bologna: Obbligazioni del prestito unificato sorteggiate nella 39ª estrazione del 15 giugno 1942-XX. — Adda: Officine elettrotecniche e meccaniche, soc. an., in Lodi: Obbligazioni sorteggiate il 15 giugno 1942-XX. — A.S.S.A.: Acciaierie di Susa Società Anonima, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 19 giugno 1942-XX. — Comune di Vado Ligure: Obbligazioni del prestito civico 1936 sorteggiate il 18 giugno 1942-XX. — Amministrazione della provincia di Cuneo: Obbligazioni del prestito 4,50 % 1925 sorteggiate nella 14ª estrazione del 20 giugno 1942-XX. — Fabbriche riunite industria gomma Torino, soc. an., in Torino: Obbligazioni 5 % 1933 sorteggiate nella 5ª estrazione del 25 giugno 1942-XX. — Soc. an. Nuova Industria Velluti ed Affini N.I.V.E.A., in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 23 giugno 1942-XX. — Città di Bordighera: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 16 giugno 1942-XX e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — Città di Napoli: Obbligazioni del debito unificato sorteggiate nella 12ª estrazione. — Soc. an. C.R.E.A., in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 16 giugno 1942-XX. — Società romana di elettricità, in Roma: Obbligazioni 5 % ex Tibertina sorteggiate nella 10ª estrazione del 25 giugno 1942-XX.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL DUCE 15 dicembre 1941-XX, n. 1689.

Accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti fra i produttori ed i commercianti di vetri greggi in lastre.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO

Visto l'Accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti fra i produttori ed i commercianti di vetri greggi in lastre, stipulato, ai sensi dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930-VIII, n. 206, in data 24 aprile 1940-XVIII, tra la Confederazione fascista degli industriali, con l'intervento della Federazione nazionale fascista degli industriali del vetro e della ceramica, e la Confederazione fascista dei commercianti, con l'intervento della Federazione nazionale fascista dei commercianti del vetro e della ceramica;

Visto il parere favorevole espresso dalla Corporazione del vetro e della ceramica nella seduta del 18 dicembre 1940 XIX, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 feb-

Decreta:

Articolo unico.

E' disposta la pubblicazione dell'Accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti fra i produttori ed i commercianti di vetri greggi in lastre.

Il testo dell'Accordo, con il visto del Segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, è allegato al presente decreto che sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1941-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: GRANT

Accordo economico per la disciplina dei rapporti fra i produttori ed i commercianti di vetri greggi in lastre

L'anno 1940 XVIII, il giorno 24 aprile, in Roma, presso la sede della Confederazione fascista degli industriali;

tra la Confederazione stessa, rappresentata dal suo direttore gr. uff. prof. Giovanni Batella, con l'intervento della Federazione nazionale fascista degli industriali del vetro e della ceramica;

e la Confederazione fascista dei commercianti rappresentata dal suo presidente Cons. naz. dott. Giorgio Molino, con l'intervento della Federazione nazionale fascista dei commercianti del vetro e della ceramica;

ferma restando la validità dell'Accordo stipulato l'8 gennaio 1940 tra le Federazioni nazionali fasciste degli industriali e dei commercianti del vetro e della ceramica per la disciplina dei rapporti fra produttori e commercianti di vetri greggi in lastre.

tenuto conto della particolare situazione determinata nel settore dell'industria vetraria a seguito delle limitate disponibilità di combustibile;

si è convenuto di rivedere alcuni degli articoli dell'Accordo stesso, che viene pertanto qui di seguito trascritto nel testo così modificato:

Art. 1.

Tutte le aziende vetrarie in possesso di licenza per vendita di lastre di vetro e di cristallo potranno rivolgersi direttamente alle Organizzazioni di vendita delle fabbriche per gli acquisti di lastre di vetro greggio, purché abbiano consumato nel triennio precedente il quantitativo medio annuo di questi prodotti qui di seguito specificato per ciascuna regione:

Lombardia	5.000 —
Lazio	2.500 —
Piemonte	3.500 —
Liguria	1.800 —
Tre Venezie	2.300 —
Emilia	2.000 —
Marche	1.000 —
Calabria, Lucania	800 —
Puglia	1.250 —

CONCORSI

Ministero della guerra: Varianti ai concorsi a posti di topografo e cartografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare Pag. 278

Ministero delle comunicazioni: Avviso di rettifica. Pag. 278

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 153 DEL 1° LUGLIO 1942-XX.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per conferimento di premi n. 24: **Comune di Bologna:** Obbligazioni del prestito unificato sorteggiate nella 33ª estrazione del 15 giugno 1942-XX. — **Adda:** Officine elettrotecniche e meccaniche, soc. an., in Lodi: Obbligazioni sorteggiate il 15 giugno 1942-XX. — **A.S.S.A. Acciaierie di Susa Società Anonima, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 12 giugno 1942-XX. — **Comune di Vado Ligure:** Obbligazioni del prestito civico 1935 sorteggiate il 18 giugno 1942-XX. — **Amministrazione della provincia di Cuneo:** Obbligazioni del prestito 4,50 % 1925 sorteggiate nella 14ª estrazione del 20 giugno 1942-XX. — **Fabbriche riunite industria gomma Torino, soc. an. in Torino:** Obbligazioni sorteggiate nella 5ª estrazione del 25 giugno 1942-XX. — **Soc. an. Nuova Industria Velluti ed Affini N.I.V.E.A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 giugno 1942-XX. — **Città di Bordighera:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 16 giugno 1942-XX e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Città di Napoli:** Obbligazioni del Debito unificato sorteggiate nella 12ª estrazione. — **Soc. an. C.R.E.A., in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 16 giugno 1942-XX. — **Società romana di elettricità, in Roma:** Obbligazioni 6 % ex Tibolina sorteggiate nella 10ª estrazione del 25 giugno 1942-XX.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL DUCE 15 dicembre 1941-XX, n. 1488.

Accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti fra i produttori ed i commercianti di vetri greggi in lastre.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'Accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti fra i produttori ed i commercianti di vetri greggi in lastre, stipulato, ai sensi dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930-VIII, n. 206, in data 24 aprile 1940-XVIII, tra la Confederazione fascista degli industriali, con l'intervento della Federazione nazionale fascista degli industriali del vetro e della ceramica, e la Confederazione fascista dei commercianti, con l'intervento della Federazione nazionale fascista dei commercianti del vetro e della ceramica;

Visto il parere favorevole espresso dalla Corporazione del vetro e della ceramica nella seduta del 18 dicembre 1940-XIX, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163;

Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale nella seduta del 28 novembre 1941-XX, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 aprile 1925-XIII, n. 441;

Il testo dell'Accordo, con il visto del Segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, è allegato al presente decreto che sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1941-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: GIANNI

Accordo economico per la disciplina dei rapporti fra i produttori ed i commercianti di vetri greggi in lastre

L'anno 1940-XVIII, il giorno 24 aprile, in Roma, presso la sede della Confederazione fascista degli industriali;

tra la Confederazione stessa, rappresentata dal suo direttore gr. uff. prof. Giovanni Batella, con l'intervento della Federazione nazionale fascista degli industriali del vetro e della ceramica;

e la Confederazione fascista dei commercianti rappresentata dal suo presidente Cons. naz. dott. Giorgio Molino, con l'intervento della Federazione nazionale fascista dei commercianti del vetro e della ceramica;

ferma restando la validità dell'Accordo stipulato l'8 gennaio 1940 tra le Federazioni nazionali fasciste degli industriali e dei commercianti del vetro e della ceramica per la disciplina dei rapporti fra produttori e commercianti di vetri greggi in lastre,

tenuto conto della particolare situazione determinatasi nel settore dell'industria vetraria a seguito delle limitate disponibilità di combustibile;

si è convenuto di rivedere alcuni degli articoli dell'Accordo stesso, che viene pertanto qui di seguito trascritto nel testo così modificato:

Art. 1.

Tutte le aziende vetrarie in possesso di licenza per vendita di lastre di vetro e di cristallo potranno rivolgersi direttamente alle Organizzazioni di vendita delle fabbriche per gli acquisti di lastre di vetro greggio, purché abbiano consumato nel triennio precedente il quantitativo medio annuo di questi prodotti qui di seguito specificato per ciascuna regione:

Lombardia	5.000 —
Lazio	2.500 —
Piemonte	3.500 —
Liguria	1.800 —
Tre Venezie	2.300 —
Emilia	2.000 —
Marche	1.000 —
Calabria, Lucania	800 —
Puglia	1.250 —
Toscana, Umbria	2.300 —
Stella	800 —
Abruzzi	800 —
Campania	2.000 —
Sardegna	1.000 —

Le aziende anzidette, e quelle attualmente clienti dirette, verranno comprese in un elenco che sarà compilato dalle due Federazioni stipulanti. A detto elenco potranno essere aggiunte altre aziende vetrarie designate d'accordo dalle suddette Federazioni.

Le due Federazioni hanno anche facoltà di radiare dall'elenco le aziende che non avessero più i requisiti richiesti per l'ammissione.

Contro le risultanze dell'elenco è ammesso reclamo, anche da parte di terzi interessati, alle due superiori Confederazioni, e successivamente alla Corporazione del vetro e della ceramica che deciderà definitivamente.

Ogni anno, a cura delle due Federazioni di categoria, verrà provveduto al deposito presso la segreteria della Corporazione, degli elenchi dei clienti diretti delle fabbriche.

Per ogni questione controversa riguardante le Organizzazioni sarà sentita la Corporazione, al cui parere le parti dovranno uniformarsi.

Art. 2.

Ai clienti le Organizzazioni di vendita delle fabbriche accorderanno degli sconti in rapporto al consumo annuo regionale, secondo le seguenti tabelle:

Piemonte-Liguria:			
per consumi da mq.	0 a mq.	3000	5%
"	3001	6000	6%
"	6001	12000	7%
"	12001	18000	8%
"	18001	24000	9%
"	24001	30000	10%
"	oltre	30000	11%
Lombardia:			
per consumi da mq.	0 a mq.	5000	5%
"	5001	10000	6%
"	10001	20000	7%
"	20001	30000	8%
"	30001	40000	9%
"	40001	50000	10%
"	oltre	50000	11%
Tre Venezie - Toscana - Umbria:			
per consumi da mq.	0 a mq.	1500	5%
"	1501	3000	6%
"	3001	6000	7%
"	6001	9000	8%
"	9001	12000	9%
"	12001	15000	10%
"	oltre	15000	11%
Liguria:			
per consumi da mq.	0 a mq.	2000	5%
"	2001	4000	6%
"	4001	6000	7%
"	6001	8000	8%
"	8001	10000	9%
"	10001	14000	10%
"	oltre	14000	11%
Emilia - Puglia:			
per consumi da mq.	0 a mq.	2000	5%
"	2001	4000	6%
"	4001	6000	7%
"	6001	8000	8%
"	8001	10000	9%
"	10001	14000	10%
"	oltre	14000	11%

Marche - Campania:

per consumi da mq.	0 a mq.	750	5%
"	751	1500	6%
"	1501	3000	7%
"	3001	4500	8%
"	4501	6000	9%
"	6001	7500	10%
"	oltre	7500	11%

Abruzzi e Molise:

per consumi da mq.	0 a mq.	600	5%
"	601	1200	6%
"	1201	2400	7%
"	2401	3600	8%
"	3601	4800	9%
"	4801	6000	10%
"	oltre	6000	11%

Calabria e Lucania:

per consumi da mq.	0 a mq.	300	5%
"	301	600	6%
"	601	1200	7%
"	1201	1800	8%
"	1801	2400	9%
"	2401	3000	10%
"	oltre	3000	11%

Sicilia - Sardegna:

per consumi da mq.	0 a mq.	550	5%
"	551	1100	6%
"	1101	2200	7%
"	2201	3300	8%
"	3301	4400	9%
"	4401	5500	10%
"	oltre	5500	11%

Art. 3.

Le Federazioni contraenti si impegnano a facilitare la stipulazione di accordi regionali tra le Organizzazioni di vendita delle fabbriche e gli acquirenti. In questo caso gli sconti, per gli aderenti a tali accordi saranno determinati nella misura uniforme dell'11 per cento (undici per cento).

Art. 4.

Le due Federazioni prenderanno accordi per promuovere, per quanto sarà possibile, tenuto conto dei differenti sistemi di fabbricazione, la determinazione di qualità uniformi dei prodotti che le fabbriche saranno tenute a consegnare ed i clienti ad acquistare, in modo da assicurare una uniformità qualitativa delle forniture.

Le due Federazioni esamineranno anche le questioni derivanti dagli eventuali difetti della merce.

Art. 5.

Entro cinque giorni dal ricevimento dell'ordine, le Organizzazioni di vendita delle fabbriche daranno conferma dell'ordine ricevuto. L'accettazione dell'ordine non costituisce deroga a quanto stabilito nell'art. 6 circa il quantitativo che ciascun cliente ha diritto di ricevere ogni bimestre.

lato dalle due Federazioni stipulanti. A detto elenco potranno essere aggiunte altre aziende vetrarie designate d'accordo dalle suddette Federazioni.

Le due Federazioni hanno anche facoltà di radiare dall'elenco le aziende che non avessero più i requisiti richiesti per l'ammissione.

Oltre le risultanze dell'elenco è ammesso reclamo, anche da parte di terzi interessati, alle due superiori Confederazioni, e successivamente alla Corporazione del vetro e della ceramica che deciderà definitivamente.

Ogni anno, a cura delle due Federazioni di categoria, verrà provveduto al deposito presso la segreteria della Corporazione, degli elenchi dei clienti diretti delle fabbriche.

Per ogni questione controversa riguardante le Organizzazioni sarà sentita la Corporazione, al cui parere le parti dovranno uniformarsi.

Art. 2.

Ai clienti le Organizzazioni di vendita delle fabbriche accorderanno degli sconti in rapporto al consumo annuo regionale, secondo le seguenti tabelle:

Piemonte-Lazio:

per consumi da mq.	0 a mq.	5%
3001	3000	5%
6001	6000	6%
12001	12000	7%
18001	18000	8%
24001	24000	9%
30001	30000	10%
oltre	30000	11%

Lombardia:

per consumi da mq.	0 a mq.	5%
5001	5000	5%
10001	10000	6%
16001	20000	7%
20001	30000	8%
30001	40000	9%
40001	50000	10%
oltre	50000	11%

Tre Venezie - Toscana - Umbria:

per consumi da mq.	0 a mq.	5%
1501	1500	5%
3001	3000	6%
6001	6000	7%
9001	9000	8%
12001	12000	9%
15001	15000	10%
oltre	15000	11%

Liguria:

per consumi da mq.	0 a mq.	5%
2001	2000	5%
4001	4000	6%
6001	6000	7%
8001	8000	8%
10001	10000	9%
14001	14000	10%
oltre	14000	11%

Emilia - Puglia:

per consumi da mq.	0 a mq.	5%
2001	2000	5%
4001	4000	6%
8001	8000	7%
12001	12000	8%
16001	16000	9%
20001	20000	10%
oltre	20000	11%

Abruzzi e Molise:

per consumi da mq.	0 a mq.	5%
601	600	5%
1201	1200	6%
2401	2400	7%
3601	3600	8%
4801	4800	9%
6001	6000	10%
oltre	6000	11%

Catania e Lucania:

per consumi da mq.	0 a mq.	5%
301	300	5%
601	600	6%
1201	1200	7%
1801	1800	8%
2401	2400	9%
3001	3000	10%
oltre	3000	11%

Sicilia - Sardegna:

per consumi da mq.	0 a mq.	5%
551	550	5%
1101	1100	6%
2201	2200	7%
3301	3300	8%
4401	4400	9%
5501	5500	10%
oltre	5500	11%

Art. 3.

Le Federazioni contraenti si impegnano a facilitare la stipulazione di accordi regionali tra le Organizzazioni di vendita delle fabbriche e gli acquirenti. In questo caso gli sconti, per gli aderenti a tali accordi saranno determinati nella misura un forame dell'11 per cento (undici per cento).

Art. 4.

Le due Federazioni prenderanno accordi per promuovere, per quanto sarà possibile, tenuto conto dei differenti sistemi di fabbricazione, la determinazione di qualità uniformi dei prodotti che le fabbriche saranno tenute a consegnare ed i clienti ad acquistare, in modo da assicurare una uniformità qualitativa delle forniture.

Le due Federazioni esamineranno anche le questioni derivanti dagli eventuali difetti della merce.

Art. 5.

Entro cinque giorni dal ricevimento dell'ordine, le Organizzazioni di vendita delle fabbriche daranno conferma dell'ordine ricevuto. L'accettazione dell'ordine non costituisce deroga a quanto stabilito nell'art. 6 circa il quantitativo che ciascun cliente ha diritto di ricevere ogni bimestre.

Art. 6.

I prezzi saranno quelli in vigore il giorno della spedizione. Tuttavia gli ordini in nota al 31 dicembre 1939 saranno tutti evasi ai prezzi allora vigenti.

5132

Entro il 25 aprile 1940 e successivamente entro il 25 giugno, 25 agosto e 25 ottobre dello stesso anno le Organizzazioni di vendita delle fabbriche comuniceranno alle due Federazioni di categoria ed alla clientela la percentuale che — salvo casi di forza maggiore da accertarsi dalle due Federazioni — consegneranno nel bimestre successivo. Tale percentuale sarà riferita non al quantitativo di merce effettivamente ritirato da ciascun cliente nel corrispondente periodo dell'anno, ma al quantitativo spettante a ciascun cliente in base alle quote stabilite negli accordi regionali per il 1940.

Per i clienti i quali nel periodo 1° gennaio-30 aprile 1940 e successivamente avessero ritirato quantitativi diversi da quelli ad essi spettanti in base ai criteri di cui sopra, si procederà gradualmente al necessario congruio in modo che al 31 dicembre 1940 tutti i clienti abbiano ricevuto proporzionalmente la stessa percentuale.

Agli effetti dell'applicazione del congruio si farà riferimento ai consumi globali regionali.

Le ordinazioni dovranno essere passate ripartitamente, tenuto conto delle oscillazioni di consumo stagionale, ed almeno 30 giorni prima della scadenza del bimestre.

Alla fine di ogni bimestre le Organizzazioni di vendita delle fabbriche comunicheranno alla Federazione degli industriali del vetro e della ceramica, la quale a sua volta li trasmetterà alla Federazione del commercio del vetro e della ceramica, gli statini delle consegne effettuate regionalmente distinte per cliente.

In caso di aumento di prezzo verrà determinata la percentuale media regionale effettivamente conseguita ed i clienti che avessero ricevuto in meno di detta percentuale avranno diritto ad ottenere la differenza ai vecchi prezzi sempre che abbiano ordini in nota passati almeno 30 giorni prima del giorno dell'autorizzazione di aumento dei prezzi.

Alle aziende non clienti dirette delle fabbriche, che trasformano, lavorano o commerciano vetro, le consegne devono essere effettuate da parte dei clienti diretti nella stessa misura stabilita per le consegne da parte delle Organizzazioni di vendita delle fabbriche.

Art. 7.

Le due Federazioni nazionali di categoria provvederanno ad indicare i criteri regolatori del mercato nel caso che questo subisca perturbamenti (anche regionali), nei casi di richieste eccezionalmente elevate e nei casi di sopravvenute difficoltà di ordine tecnico produttivo.

Art. 8.

Le Organizzazioni di vendita delle fabbriche accetteranno le ordinazioni soltanto per quantitativi di merce non inferiori ad una cassa completa, per spedizione in una sola volta e ad un solo destinatario.

Art. 9.

Le spedizioni a vagone completo, non inferiori a 5 tonnellate, saranno effettuate franco destino alla stazione ferroviaria a scartamento normale più vicina ai

tranno spedire vagoni raggruppati nonché quelli misti dei diversi prodotti richiesti, franco destino, purché il peso complessivo raggiunga le 5 tonnellate.

Art. 10.

Onde evitare perturbamenti ingiustificati nei mercati regionali di vendita, le fabbriche non potranno spedire la merce in regione diversa da quella di residenza della ditta acquirente, e gli acquirenti — sia diretti che indiretti — a loro volta non potranno rispedire fuori della singola zona la merce se non dopo averla introdotta nei propri magazzini.

Art. 11.

Agli effetti degli sconti in rapporto al consumo nel quantitativo totale annuo verranno compresi gli ordini accettati fino a tutto il 20 novembre, anche se evasi posteriormente al 31 dicembre dello stesso anno. Di questi ultimi non verrà però tenuto conto per determinare la percentuale di sconto sul consumo totale annuo dell'anno successivo.

Art. 12.

Il pagamento sarà effettuato per un terzo all'atto dell'ordinazione ed il resto appena da parte delle fabbriche sarà dato avviso che la merce è pronta per essere spedita.

In tal caso le Organizzazioni di vendita delle fabbriche accorderanno lo sconto cassa del 3+2 per cento (tre più due per cento). Sarà in facoltà delle Organizzazioni di vendita delle fabbriche di concedere dilazioni di pagamento con i seguenti sconti:

per pagamento a 20 giorni data fattura contro tratta 3 per cento;
per pagamento a 45 giorni data fattura contro tratta 2 per cento;
per pagamento a 90 giorni data fattura contro tratta netto.

Art. 13.

I ritardi nei pagamenti daranno diritto alle Organizzazioni di vendita delle fabbriche di sospendere le spedizioni ed annullare gli ordini qualora il ritardo superi i 15 (quindici) giorni.

Art. 14.

L'ammontare degli sconti consumo sarà liquidato in denaro e verrà calcolato sul quantitativo di merce spedita e fatturata al netto di bollo ed eventuali benefici di ogni specie ed al lordo delle spese di trasporto e di sconti di pagamento.

Art. 15.

Al 30 giugno di ogni anno verrà liquidato l'importo dello sconto sul quantitativo di merce ritirato a tale data. Dal 1° luglio in poi verrà dedotta in fattura eguale percentuale, salvo congruio a fine anno.

Art. 16.

Onde evitare perturbamenti ingiustificati nei mercati regionali di vendita, le fabbriche non potranno speditre la merce in regione diversa da quella di residenza della ditta acquirente, e gli acquirenti — sia diretti che indiretti — a loro volta non potranno rispedire fuori della singola zona la merce se non dopo averla introdotta nei propri magazzini.

Art. 11.

Agli effetti degli sconti in rapporto al consumo nel quantitativo totale annuo verranno compresi gli ordini accettati fino a tutto il 20 novembre, anche se evasi posteriormente al 31 dicembre dello stesso anno. Di questi ultimi non verrà però tenuto conto per determinare la percentuale di sconto sul consumo totale annuo dell'anno successivo.

Art. 12.

Il pagamento sarà effettuato per un terzo all'atto dell'ordinazione ed il resto appena da parte delle fabbriche sarà dato avviso che la merce è pronta per essere spedita.

In tal caso le Organizzazioni di vendita delle fabbriche accorderanno lo sconto cassa del 3+2 per cento (tre più due per cento). Sarà in facoltà delle Organizzazioni di vendita delle fabbriche di concedere dilazioni di pagamento con i seguenti sconti:

per pagamento a 20 giorni data fattura contro tratta 3 per cento;
per pagamento a 45 giorni data fattura contro tratta 2 per cento;
per pagamento a 90 giorni data fattura contro tratta netto.

Art. 13.

I ritardi nei pagamenti daranno diritto alle Organizzazioni di vendita delle fabbriche di sospendere le spedizioni ed annullare gli ordini qualora il ritardo superi i 15 (quindici) giorni.

Art. 14.

L'ammontare degli sconti consumo sarà liquidato in denaro e verrà calcolato sul quantitativo di merce spedita e fatturata al netto di bollo ed eventuali benefici di ogni specie ed al lordo delle spese di trasporto e di sconti di pagamento.

Art. 15.

Ai 30 giugno di ogni anno verrà liquidato l'importo dello sconto sul quantitativo di merce ritirato a tale data. Dal 1° luglio in poi verrà dedotta in fattura eguale percentuale, salvo conguaglio a fine anno.

Art. 16.

Le fabbriche avranno facoltà di scegliere il mezzo di trasporto e la merce viaggerà a rischio e pericolo del committente.

del bimestre successivo. Tale percentuale sarà riferita non al quantitativo di merce effettivamente ritirato da ciascun cliente nel corrispondente periodo dell'anno, ma al quantitativo spettante a ciascun cliente in base alle quote stabilite negli accordi regionali per il 1940. Per i clienti i quali nel periodo 1° gennaio-30 aprile 1940 e successivamente avessero ritirato quantitativi diversi da quelli ad essi spettanti in base ai criteri di cui sopra, si procederà gradualmente al necessario conguaglio in modo che al 31 dicembre 1940 tutti i clienti abbiano ricevuto proporzionalmente la stessa percentuale.

Agli effetti dell'applicazione dei conguagli si farà riferimento ai consumi globali regionali.

Le ordinazioni dovranno essere passate ripartitamente, tenuto conto delle oscillazioni di consumo stagionale, ed almeno 30 giorni prima della scadenza del bimestre.

Alla fine di ogni bimestre le Organizzazioni di vendita delle fabbriche comunicheranno alla Federazione degli industriali del vetro e della ceramica, la quale a sua volta li trasmetterà alla Federazione del commercio del vetro e della ceramica, gli statini delle consegne effettuate regionalmente distinte per cliente.

In caso di aumento di prezzo verrà determinata la percentuale media regionale effettivamente consegnata ed i clienti che avessero ricevuto in meno di detta percentuale avranno diritto ad ottenere la differenza ai vecchi prezzi sempre che abbiano ordini in nota passati almeno 30 giorni prima del giorno dell'autorizzazione di aumento dei prezzi.

Alle aziende non clienti dirette delle fabbriche, che trasformano, lavorano o commerciano vetro, le consegne devono essere effettuate da parte dei clienti diretti nella stessa misura stabilita per le consegne da parte delle Organizzazioni di vendita delle fabbriche.

Art. 7.

Le due Federazioni nazionali di categoria provvederanno ad indicare i criteri regolatori del mercato nel caso che questo subisca perturbamenti (anche regionali), nei casi di richieste eccezionalmente elevate e nei casi di sopravvenute difficoltà di ordine tecnico produttivo.

Art. 8.

Le Organizzazioni di vendita delle fabbriche accetteranno le ordinazioni soltanto per quantitativi di merce non inferiori ad una cassa completa, per spedizione in una sola volta e ad un solo destinatario.

Art. 9.

Le spedizioni a ragione completa, non inferiori a 5 connellate, saranno effettuate franco destino alla stazione ferroviaria a scartamento normale più vicina al luogo di destinazione. Sarà concesso il franco bordo arrivo per lo stesso minimo quantitativo, spedito via mare. Con il consenso dei singoli committenti, si po-

Art. 17.

Le consegne per merce normale, come dal seguente elenco, dovranno avvenire entro un termine massimo di 60 giorni dal ricevimento dell'ordine:

vetri pigati 4/6 mm.;
vetri mantellati 4/6 mm.;
vetri giardinieri bianchi 2/4 mm.;
vetri catturali bianchi;
vetri catturali colorati - nelle tinte correnti chiare e medie;

vetri retinati 5/6 mm. a maglia rettangolare ed a maglia esagonale in larghezza non superiore a cm. 60 (le fabbriche non potranno essere penalizzate se, non essendo in grado di effettuare entro 60 giorni una eventuale fornitura di vetri retinati nel tipo di rete metallica richiesto dal cliente, saranno in grado di espletare l'ordinazione nell'altro tipo di rete metallica);

vetri stampati bianchi nei disegni 2, 8, 12, 14, 22, 26, 53, 33 (granito) lineare 96, lineare 97, lineare 99; vetri stampati colorati nelle 11 tinte ufficiali e nei disegni 8, 14, 22, 53, 33 (granito) lineare 96, lineare 97.

vetri giardinieri colorati;

finestrilli di vetro rigato per rivestimenti di tini;

vetri soffiati diffusori bianchi.

Oltrepassato tale termine, e sempre quando non si verificano casi di forza maggiore, il cliente potrà, dopo regolare messa in mora, richiedere alle fabbriche una penale del 0,50 per cento per ogni settimana di ritardo, sul valore della merce al netto di imballo, trasporto e sconto.

Art. 18.

Gli ordini devono essere trasmessi per iscritto unitamente alla Organizzazione di vendita delle fabbriche le quali hanno facoltà di passarli ad una qualsiasi delle fabbriche aderenti.

Gli ordini, per poter essere accettati, dovranno pervenire con distinta dettagliata definitiva della quantità, dimensioni, spessore e categoria richieste. Le variazioni aggiunte, anche se notificate in tempo, potranno essere accettate dalle fabbriche soltanto se è possibile la loro tempestiva esecuzione.

Art. 19.

I reclami sulla qualità della merce, nonché difformità, dovranno accettarsi se elevati entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di essa. Per le eventuali rotture attribuite dal cliente a difetto di imballo e confezione, i reclami saranno accettati se elevati all'atto del ricevimento della merce per spedizioni alla rinfusa in (wrak) ed entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della merce se spedita in casse o gabbie. Nel caso di reclami fondati le fabbriche avranno soltanto l'obbligo di sostituire la merce entro il più breve tempo possibile con precedenza assoluta sulle altre forniture ed in ogni caso franco destino.

Art. 20.

Le rotture dovranno essere rese dal giorno in cui il pa-

Art. 21.

L'arresto forzato dei forn, gli impedimenti e danni agli impianti, la mancanza di energia elettrica e materie prime, le difficoltà o interruzioni di trasporti, le calamità ed anche tutti gli altri casi di forza maggiore attinenti direttamente alla produzione, sospendono di pieno diritto, proporzionalmente verso tutta la clientela, la esecuzione degli ordini in nota e sollevano le Organizzazioni di vendita delle fabbriche da ogni responsabilità e da qualunque danno per ritardata fornitura.

Art. 22.

In caso di controversia gli interessati dovranno tenere il bonario componimento dinanzi ad una Commissione paritetica composta dai rappresentanti delle due Federazioni stipulanti. Ove entro un mese la Commissione non avesse espletato il tentativo di conciliazione, o nei successivi 10 giorni le parti non avessero aderito, queste saranno libere di adire la Magistratura ordinaria.

Art. 23.

Le fabbriche si impegnano a non fornire i privati ed in genere nessuno che non sia compreso nell'elenco dei clienti diretti di cui all'art. 1 del presente Accordo, eccezione fatta per gli Enti statali e parastatali quando non sia necessario l'impiego di mano d'opera.

Le Organizzazioni di vendita delle fabbriche si riservano la facoltà di fornire le industrie per le quali il vetro è materia prima per ulteriori lavorazioni e trasformazioni, fatta eccezione per la industria degli specchi e cristalli. Dette industrie dovranno però impegnarsi a non rivendere il prodotto non trasformato secondo la specifica attività per cui ricevono il vetro.

Analogamente si riservano per le forniture agli stabilimenti della « Fiat » per effetto della comunanza di interessi fra questa e la « Vetrotecne », nonché per gli altri casi analoghi da accettarsi dalle Organizzazioni stipulanti.

Art. 24.

Qualora i singoli clienti e le Organizzazioni di vendita delle fabbriche vogliano munirsi reciprocamente del documento probatorio dei loro rapporti contrattuali, i contratti formulati per iscritto dovranno essere redatti su moduli in cui siano trascritte integralmente le clausole del presente Accordo.

Art. 25.

Considerato che alla presente convenzione si è addirittrati in relazione all'attuale situazione del mercato di produzione e di vendita, verificandosi mutamenti che a giudizio delle Federazioni stipulanti — o in caso di mancato accordo delle due superiori Confederazioni — siano tali da modificare le condizioni del mercato stesso, il presente Accordo si intenderà risolto dalla data della decisione unanime delle due Federazioni o delle due Confederazioni.

Art. 26.

Art. 17.

Le consegne per merce normale, come dal seguente elenco, dovranno avvenire entro un termine massimo di 60 giorni dal ricevimento dell'ordine:

vetri rigati 4/6 mm.;
vetri martellati 4/6 mm.;
vetri giardinieri bianchi 2/4 mm.;
vetri cattedrali bianchi;
vetri cattedrali colorati - nelle tinte correnti chiare e medie;

vetri retinati 5/6 mm. a maglia rettangolare ed a maglia esagonale in larghezza non superiore a cm. 60 (le fabbriche non potranno essere penalizzate se, non essendo in grado di effettuare entro 60 giorni una eventuale fornitura di vetri retinati nel tipo di rete metallica richiesto dal cliente, saranno in grado di espletare l'ordinazione nell'altro tipo di rete metallica);

vetri stampati bianchi nei disegni 2, 8, 12, 14, 22, 26, 33, 33 (granito) lineare 96, lineare 97, lineare 99; vetri stampati colorati nelle 11 tinte ufficiali e nei disegni 8, 14, 22, 53, 33 (granito) lineare 96, lineare 97,

vetri giardinieri colorati;

piastrelli di vetro rigato per rivestimenti di tini; vetri soffiati diffusori bianchi.

Oltrepassato tale termine, e sempre quando non si verifichino casi di forza maggiore, il cliente potrà, dopo regolare messa in mora, richiedere alle fabbriche una penale del 0,50 per cento per ogni settimana di ritardo, sul valore della merce al netto di imballo, trasporto e sconto.

Art. 18.

Gli ordini devono essere trasmessi per iscritto unicamente alla Organizzazione di vendita delle fabbriche le quali hanno facoltà di passarli ad una qualsiasi delle fabbriche aderenti.

Gli ordini, per poter essere accettati, dovranno pervenire con distinta dettagliata definitiva della quantità, dimensioni, spessore e categoria richieste. Le variazioni aggiunte, anche se notificate in tempo, potranno essere accettate dalle fabbriche soltanto se è possibile la loro tempestiva esecuzione.

Art. 19.

I reclami sulla qualità della merce, nonché diffezioni, saranno accettati se elevati entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di essa. Per le eventuali rotture attribuite dal cliente a difetto di imballo e confezionatura, i reclami saranno accettati se elevati all'atto del ricevimento della merce per spedizioni alla rinfusa in (wrak) ed entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della merce se spedita in casse o gabbie. Nel caso di reclami fondati le fabbriche avranno soltanto l'obbligo di sostituire la merce entro il più breve tempo possibile con precedenza assoluta sulle altre forniture ed in ogni caso franco destino.

Art. 20.

Le valute decorrono sempre dal giorno in cui il pagamento deve essere effettuato e senza altro avviso di messa in mora i ritardi faranno maturare l'interesse a favore delle Organizzazioni di vendita delle fabbriche in misura dell'1 % (uno per cento) in più del tasso ufficiale di sconto.

Art. 22.

In caso di controversia gli interessati dovranno tentare il bonario componimento dinanzi ad una Commissione paritetica composta dai rappresentanti delle due Federazioni stipulanti. Ore entro un mese la Commissione non avesse espletato il tentativo di conciliazione, o nei successivi 10 giorni le parti non avessero aderito, queste saranno libere di adire la Magistratura ordinaria.

Art. 23.

Le fabbriche si impegnano a non fornire i privati ed in genere nessuno che non sia compreso nell'elenco dei clienti diretti di cui all'art. 1 del presente Accordo, eccezione fatta per gli Enti statali e parastatali quando non sia necessario l'impiego di mano d'opera.

Le Organizzazioni di vendita delle fabbriche si riservano la facoltà di fornire le industrie per le quali il vetro è materia prima per ulteriori lavorazioni e trasformazioni, fatta eccezione per la industria degli specchi e cristalli. Dette industrie dovranno però impegnarsi a non rivendere il prodotto non trasformato secondo la specifica attività per cui ricevono il vetro.

Analoga facoltà si riservano per le forniture agli stabilimenti della « Fiat » per effetto della comunanza di interessi fra questa e la « Vetrotec », nonché per gli altri casi analoghi da accertarsi dalle Organizzazioni stipulanti.

Art. 24.

Qualora i singoli clienti e le Organizzazioni di vendita delle fabbriche vogliano munirsi reciprocamente del documento probatorio dei loro rapporti contrattuali, i contratti formulati per iscritto dovranno essere redatti su moduli in cui siano trascritte integralmente le clausole del presente Accordo.

Art. 25.

Considerato che alla presente convenzione si è additi venuti in relazione all'attuale situazione del mercato di produzione e di vendita, verificandosi mutamenti che a giudizio delle Federazioni stipulanti — o in caso di mancato accordo delle due superiori Confederazioni — siano tali da modificare le condizioni del mercato stesso, il presente Accordo si intenderà risoluto dalla data della decisione unanime delle due Federazioni o delle due Confederazioni.

Art. 26.

Nel caso di inadempienza al presente Accordo, si applicheranno oltre le sanzioni previste dagli statuti delle associazioni stipulanti, quelle dell'art. 11, secondo comma della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163.

5131

Art. 27.

Il presente Accordo avrà valore dal 1° gennaio 1940 ed avrà la durata di un anno, fermo il caso previsto dall'art. 25 e salvo rinnovazione da sottoporri, almeno tre mesi prima della scadenza, alla approvazione della Corporazione del vetro e della ceramica, con l'intesa che, in ogni caso, gli accordi stessi resteranno in vigore sino al giorno della ratifica dell'organo corporativo.

p. *La Confederazione fascista degli industriali*

G. BALELLA

p. *La Confederazione fascista dei commercianti*

G. MOLFINO

* *Visto, il segretario gen. del Consiglio naz. delle Corporazioni*
RESATO MARZOLLO

DECRETO DEL DUCE 15 dicembre 1941-XX, n. 1690.

Accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti fra i produttori ed i commercianti di lastre di cristallo.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO

Visto l'Accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti fra i produttori ed i commercianti di lastre di cristallo, stipulato, ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1930-VIII, n. 296, in data 24 aprile 1940-XVIII, tra la Confederazione fascista degli industriali, con l'intervento della Federazione nazionale fascista degli industriali del vetro e della ceramica, e la Confederazione fascista dei commercianti, con l'intervento della Federazione nazionale fascista dei commercianti del vetro e della ceramica;

Visto il parere favorevole espresso dalla Corporazione del vetro e della ceramica nella seduta del 18 dicembre 1940-XIX, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163;

Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale nella seduta del 28 novembre 1941-XX, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 aprile 1935-XIII, n. 411;

Decreta:

Articolo unico.

È disposta la pubblicazione dell'Accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti fra i produttori ed i commercianti di lastre di cristallo.

Il testo dell'Accordo, con il visto del Segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, è allegato al presente decreto che sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1941-XX

IL DUCE del Fascismo, Capo del Governo

Accordo economico per la disciplina dei rapporti fra i produttori ed i commercianti di lastre di cristallo

L'anno 1940-XVIII il giorno 24 aprile in Roma presso la sede della Confederazione fascista degli industriali: tra la Confederazione stessa, rappresentata dal suo direttore gr. uff. prof. Giovanni Balella, con l'intervento della Federazione nazionale fascista degli industriali del vetro e della ceramica;

e la Confederazione fascista dei commercianti rappresentata dal suo presidente Consigliere nazionale dott. Giorgio Molino, con l'intervento della Federazione nazionale fascista dei commercianti del vetro e della ceramica;

ferma restando la validità dell'Accordo stipulato l'8 gennaio 1940 tra le Federazioni nazionali fasciste degli industriali e dei commercianti del vetro e della ceramica per la disciplina dei rapporti tra produttori e commercianti di lastre di cristallo;

tenuto conto della particolare situazione determinatasi nel settore dell'industria vetraria a seguito delle limitate disponibilità di combustibile;

si è convenuto di rivedere alcuni degli articoli dell'Accordo stesso, che viene pertanto qui di seguito trascritto nel testo così modificato:

Art. I.

Tutte le aziende vetrarie in possesso di licenza per la vendita di lastre di vetro e di cristallo potranno rivolgersi direttamente alle Organizzazioni di vendita delle fabbriche per gli acquisti di lastre di cristallo, purché abbiano consumato nel triennio precedente il quantitativo medio annuo di lastre di cristallo oppure di mezzo-cristallo qui di seguito specificato per ciascuna regione:

Lombardia	mq. 3000
Lazio, Toscana, Piemonte, Tre Venezie, Campania, Emilia, Sicilia	» 1200
Liguria e Puglia	» 1000
Tutte le altre	» 500

Le aziende anzidette, e quelle attualmente clienti dirette, verranno comprese in un elenco che sarà compilato dalle due Federazioni stipulanti. A detto elenco potranno essere aggiunte anche altre aziende vetrarie designate d'accordo dalle suddette Federazioni.

Le due Federazioni hanno anche facoltà di radiare dall'elenco le aziende che non avessero più i requisiti richiesti per l'ammissione.

Contro le risultanze dell'elenco è ammesso reclamo, anche da parte di terzi interessati, alle due superiori Confederazioni, e successivamente alla Corporazione del vetro e della ceramica che deciderà definitivamente.

Ogni anno, a cura delle due Federazioni di categoria, verrà provveduto al deposito presso la segreteria della Corporazione, degli elenchi dei clienti diretti delle fabbriche.

Per ogni questione controversa riguardante le Organizzazioni sarà sentita la Corporazione, al cui parere le parti dovranno uniformarsi.

Art. 2.

Ai clienti diretti le Organizzazioni di vendita delle lastre di vetro e di cristallo dovranno corrispondere al con-

ed avrà la durata di un anno, fermo restando che, almeno dall'art. 25 e salvo rinnovazione da sottoporre, almeno tre mesi prima della scadenza, alla approvazione della Corporazione del vetro e della ceramica, con l'intesa che, in ogni caso, gli accordi stessi resteranno in vigore sino al giorno della ratifica dell'organo corporativo.

p. *La Confederazione fascista degli industriali*

G. BABELLA

p. *La Confederazione fascista dei commercianti*

G. MOLINO

* Visto, il segretario gen. del Consiglio naz. delle Corporazioni

RENATO MARZOLLO

DECRETO DEL DUCE 15 dicembre 1941-XX, n. 1698.

Accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti fra i produttori ed i commercianti di lastre di cristallo.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO

Visto l'Accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti fra i produttori ed i commercianti di lastre di cristallo, stipulato, ai sensi dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930-VIII, n. 206, in data 24 aprile 1940-XVIII, tra la Confederazione fascista degli industriali, con l'intervento della Federazione nazionale fascista degli industriali del vetro e della ceramica, e la Confederazione fascista dei commercianti, con l'intervento della Federazione nazionale fascista dei commercianti del vetro e della ceramica;

Visto il parere favorevole espresso dalla Corporazione del vetro e della ceramica nella seduta del 18 dicembre 1940-XIX, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163;

Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale nella seduta del 28 novembre 1941-XX, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 aprile 1935-XIII, n. 441;

Decreta:

Articolo unico.

E' disposta la pubblicazione dell'Accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti fra i produttori ed i commercianti di lastre di cristallo.

Il testo dell'Accordo, con il visto del Segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, è allegato al presente decreto che sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1941-XX

IL DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSOLINI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

in sede una Confederazione fascista, rappresentata dal suo direttore gr. uff. prof. Giovanni Babella, con l'intervento della Federazione nazionale fascista degli industriali del vetro e della ceramica;

e la Confederazione fascista dei commercianti rappresentata dal suo presidente Consigliere nazionale dott. Giorgio Molino, con l'intervento della Federazione nazionale fascista dei commercianti del vetro e della ceramica;

tenuti restituendo la validità dell'Accordo stipulato l'8 gennaio 1940 tra le Federazioni nazionali fasciste degli industriali e dei commercianti del vetro e della ceramica per la disciplina dei rapporti tra produttori e commercianti di lastre di cristallo;

tenuto conto della particolare situazione determinatasi nel settore dell'industria vetraria a seguito delle limitate disponibilità di combustibile;

si è convenuto di rivedere alcuni degli articoli dell'Accordo stesso, che viene pertanto qui di seguito trascritto nel testo così modificato:

Art. I.

Tutte le aziende vetrarie in possesso di licenza per vendita di lastre di vetro e di cristallo potranno rivolgersi direttamente alle Organizzazioni di vendita delle fabbriche per gli acquisti di lastre di cristallo, purché abbiano consumato nel triennio precedente il quantitativo medio annuo di lastre di cristallo oppure di mezzo-cristallo qui di seguito specificato per ciascuna regione:

<i>Lombardia</i>	mq. 3000
<i>Lazio, Toscana, Piemonte, Tre Venezie</i>	» 1200
<i>Emilia, Sicilia</i>	» 1000
<i>Liguria e Puglia</i>	» 500
<i>Tutte le altre</i>	» 500

Le aziende ausiliate, e quelle attualmente clienti dirette, verranno comprese in un elenco che sarà compilato dalle due Federazioni stipulanti. A detto elenco potranno essere aggiunte anche altre aziende vetrarie designate d'accordo dalle suddette Federazioni.

Le due Federazioni hanno anche facoltà di radiare dall'elenco le aziende che non avessero più i requisiti richiesti per l'ammissione.

Contro le risultanze dell'elenco è ammesso reclamo, anche da parte di terzi interessati, alle due superiori Confederazioni, e successivamente alla Corporazione del vetro e della ceramica che deciderà definitivamente.

Ogni anno, a cura delle due Federazioni di categoria, verrà provveduto al deposito presso la segreteria della Corporazione, degli elenchi dei clienti diretti delle fabbriche.

Per ogni questione controversa riguardante le Organizzazioni sarà sentita la Corporazione, al cui parere le parti dovranno uniformarsi.

Art. 2.

Ai clienti diretti le Organizzazioni di vendita delle fabbriche accorderanno degli sconti in rapporto al consumo annuo regionale, secondo le seguenti tabelle:

Piemonte, Tre Venezie, Emilia, Campania:

per consumi da mq.	500	a mq.	1050	5%
"	1051	"	1750	6%
"	1751	"	2900	7%
"	2901	"	4050	8%
"	4051	"	5200	9%
"	5201	"	6350	10%
"	oltre	"	6350	11%

Lombardia:

per consumi da mq.	1000	a mq.	2100	5%
"	2101	"	3500	6%
"	3501	"	5800	7%
"	5801	"	8100	8%
"	8101	"	10400	9%
"	10401	"	12700	10%
"	oltre	"	12700	11%

Marche, Abruzzi, Umbria, Calabria, Sardegna:

per consumi da mq.	250	a mq.	500	5%
"	501	"	800	6%
"	801	"	1000	7%
"	1001	"	1300	8%
"	1301	"	1600	9%
"	1601	"	2000	10%
"	oltre	"	2000	11%

Toscana, Lazio:

per consumi da mq.	600	a mq.	1200	5%
"	1201	"	2000	6%
"	2001	"	3000	7%
"	3001	"	4500	8%
"	4501	"	6000	9%
"	6001	"	7500	10%
"	oltre	"	7500	11%

Liguria, Puglia, Sicilia:

per consumi da mq.	500	a mq.	800	5%
"	801	"	1300	6%
"	1301	"	2000	7%
"	2001	"	2700	8%
"	2701	"	3400	9%
"	3401	"	4200	10%
"	oltre	"	4200	11%

Ciascun cliente avrà però diritto di percepire lo stesso sconto di consumo liquidatogli dalle fabbriche per i suoi ritiri dell'anno passato, quando il suo minor consumo dell'anno in corso sia dovuto a mancata consegna da parte delle Organizzazioni di vendita delle fabbriche di ordinativi trasmessi in tempo debito.

Art. 3.

Agli effetti della corresponsione degli sconti, i consumi effettuati dalle filiali già riconosciute per il passato e segnalate alle due Federazioni, saranno conteggiati con quelli delle case madri e gli sconti saranno calcolati in base alle scale concordate per la regione ove ha sede la casa madre.

Art. 4.

Le due Federazioni prenderanno accordi per promuovere, per quanto sarà possibile, tenuto conto dei differenti sistemi di fabbricazione, la determinazione di qualità uniformi dei prodotti che le fabbriche saranno tenute a consegnare ed i clienti ad acquistare, in modo da

Art. 5.

Entro cinque giorni dal ricevimento dell'ordine, le Organizzazioni di vendita delle fabbriche dovranno confermare l'ordine ricevuto purché si tratti dei prodotti normali di cui all'art. 17. L'accettazione dell'ordine non costituisce delega a quanto stabilito nell'art. 6 circa il quantitativo che ciascun cliente ha diritto di ricevere ogni bimestre.

Art. 6.

I prezzi saranno quelli in vigore il giorno della spedizione. Tuttavia gli ordini in nota al 31 dicembre 1939 saranno tutti evasi ai prezzi allora vigenti.

Entro il 25 aprile 1940 e successivamente entro il 25 giugno, 25 agosto e 25 ottobre dello stesso anno le Organizzazioni di vendita delle fabbriche comunicheranno la percentuale nei confronti del consegnato nel corrispondente periodo dell'anno 1939 che — salvo casi di forza maggiore, da accertarsi dalle due Federazioni — consegneranno nel bimestre successivo.

Per i clienti i quali nel periodo 1° gennaio-30 aprile 1940 e successivamente avessero ritirato quantitativi diversi da quelli ad essi spettanti in base ai criteri di cui sopra, si procederà gradualmente al necessario congruilo in modo che al 31 dicembre 1940 tutti i clienti abbiano ricevuto proporzionalmente la stessa percentuale. Agli effetti dell'applicazione dei congruili si farà riferimento ai consumi globali nazionali.

Le ordinazioni dovranno essere passate ripartitamente, tenuto conto delle oscillazioni di consumo stagionale, ed almeno 40 giorni prima della scadenza del bimestre.

In caso di aumento di prezzo verrà determinata la percentuale media nazionale effettivamente consegnata ed i clienti che avessero ricevuto in meno di detta percentuale avranno diritto ad ottenere la differenza ai vecchi prezzi sempre che abbiano ordini in nota passati almeno 40 giorni prima del giorno dell'autorizzazione di aumento del prezzo.

Alle aziende non clienti dirette delle fabbriche, che trasformano, lavorano e commerciano vetro, le consegne devono essere effettuate da parte dei clienti diretti nella stessa misura stabilita per le consegne da parte delle Organizzazioni di vendita delle fabbriche.

Art. 7.

Le due Federazioni nazionali di categoria provvederanno ad indicare i criteri regolatori del mercato nel caso che questo subisca perturbamenti (anche regionali), nei casi di richieste eccezionalmente elevate e nei casi di sopravvenute difficoltà di ordine tecnico.

Art. 8.

Le Organizzazioni di vendita delle fabbriche accetteranno le ordinazioni soltanto per quantitativi di vetro non inferiore ad una cassa completa, per spedizione in una sola volta e ad un solo destinatario.

Art. 9.

Le spedizioni a vagone completo, non inferiori a 5 tonnellate, saranno effettuate franco destino alla stazione ferroviaria a scartamento normale più vicina al luogo

Entro cinque giorni dal ricevimento dell'ordine, le Organizzazioni di vendita delle fabbriche dovranno confermare l'ordine ricevuto purché si tratti dei prodotti normali di cui all'art. 17. L'accettazione dell'ordine non costituisce deroga a quanto stabilito nell'art. 6 circa il quantitativo che ciascun cliente ha diritto di ricevere ogni bimestre.

Art. 6.

I prezzi saranno quelli in vigore il giorno della spedizione. Tuttavia gli ordini in data al 31 dicembre 1939 saranno tutti evasi ai prezzi allora vigenti.

Entro il 25 aprile 1940 e successivamente entro il 25 giugno, 25 agosto e 25 ottobre dello stesso anno le Organizzazioni di vendita delle fabbriche comunicheranno la percentuale nei confronti del consegnato nel corrispondente periodo dell'anno 1939 che — salvo casi di forza maggiore, da accertarsi dalle due Federazioni — consegneranno nel bimestre successivo.

Per i clienti i quali nel periodo 1° gennaio-30 aprile 1940 e successivamente avessero ritirato quantitativi diversi da quelli ad essi spettanti in base ai criteri di cui sopra, si procederà gradatamente al necessario congruiglio in modo che al 31 dicembre 1940 tutti i clienti abbiano ricevuto proporzionalmente la stessa percentuale. Agli effetti dell'applicazione dei congruigli si farà riferimento ai consumi globali nazionali.

Le ordinazioni dovranno essere passate ripartitamente, tenuto conto delle oscillazioni di consumo stagionale, ed almeno 40 giorni prima della scadenza del bimestre.

In caso di aumento di prezzo verrà determinata la percentuale media nazionale effettivamente consegnata ed i clienti che avessero ricevuto in meno di detta percentuale avranno diritto ad ottenere la differenza ai vecchi prezzi sempre che abbiano ordini in data passati almeno 40 giorni prima del giorno dell'autorizzazione di aumento del prezzo.

Alle aziende non clienti dirette delle fabbriche, che trasformano, lavorano e commercino vetro, le consegne devono essere effettuate da parte dei clienti diretti nella stessa misura stabilita per le consegne da parte delle Organizzazioni di vendita delle fabbriche.

Art. 7.

Le due Federazioni nazionali di categoria provvederanno ad indicare i criteri regolatori del mercato nel caso che questo subisca perturbamenti (anche regionali), nei casi di richieste eccezionalmente elevate e nei casi di sopravvenute difficoltà di ordine tecnico, ³¹³⁰ativo.

Art. 8.

Le Organizzazioni di vendita delle fabbriche accetteranno le ordinazioni soltanto per quantitativi di merce non inferiore ad una cassa completa, per spedizione in una sola volta e ad un solo destinatario.

Art. 9.

Le spedizioni a vagone completo, non inferiori a 5 tonnellate, saranno effettuate franco destino alla stazione ferroviaria a scartamento normale più vicina al luogo di destinazione. Sarà concesso il franco bordo arrivo per lo stesso minimo quantitativo, spedito via mare. Con

Lombardia:

per consumi da mq.	1000	a mq.	2100	5%
"	2101	"	3500	6%
"	3501	"	5800	7%
"	5801	"	8100	8%
"	8101	"	10400	9%
"	10401	"	12700	10%
oltre		"	12701	11%

Marche, Abruzzi, Umbria, Calabria, Sardegna:

per consumi da mq.	250	a mq.	500	5%
"	501	"	800	6%
"	801	"	1000	7%
"	1001	"	1300	8%
"	1301	"	1600	9%
"	1601	"	2000	10%
oltre		"	2001	11%

Toscana, Lazio:

per consumi da mq.	600	a mq.	1200	5%
"	1201	"	2000	6%
"	2001	"	3000	7%
"	3001	"	4500	8%
"	4501	"	6000	9%
"	6001	"	7500	10%
oltre		"	7501	11%

Liguria, Puglia, Sicilia:

per consumi da mq.	500	a mq.	800	5%
"	801	"	1300	6%
"	1301	"	2000	7%
"	2001	"	2700	8%
"	2701	"	3400	9%
"	3401	"	4200	10%
oltre		"	4201	11%

Ciascun cliente avrà però diritto di percepire lo stesso sconto di consumo liquidatogli dalle fabbriche per i suoi ritiri dell'anno passato, quando il suo minor consumo dell'anno in corso sia dovuto a mancata consegna da parte delle Organizzazioni di vendita delle fabbriche di ordinativi trasmessi in tempo debito.

Art. 3.

Agli effetti della corresponsione degli sconti, i consumi effettuati dalle filiali già riconosciute per il passato e segnalate alle due Federazioni, saranno conglobati con quelli delle case madri e gli sconti saranno calcolati in base alla scala concordata per la regione ove ha sede la casa madre.

Art. 4.

Le due Federazioni prenderanno accordi per promuovere, per quanto sarà possibile, tenuto conto dei differenti sistemi di fabbricazione, la determinazione di qualità uniformi dei prodotti che le fabbriche saranno tenute a consegnare ed i clienti ad acquistare, in modo da assicurare una uniformità qualitativa delle forniture.

Le due Federazioni esamineranno anche le questioni derivanti dagli eventuali difetti della merce.

il consenso dei singoli committenti, si potranno spedire vagoni raggruppati nonché quelli misti dei diversi prodotti richiesti, franco destino, purché il peso complessivo raggiunga le 5 tonnellate.

Art. 10.

Onde evitare perturbamenti ingiustificati nei mercati regionali di vendita, le fabbriche non potranno spedire la merce in regione diversa da quella di residenza della ditta acquirente, e gli acquirenti — sia diretti che indiretti — a loro volta non potranno rispedire fuori della singola zona la merce se non dopo averla introdotta nei propri magazzini.

Art. 11.

Agli effetti degli sconti in rapporto al consumo nel quantitativo totale annuo verranno compresi gli ordini accettati fino a tutto il 20 novembre, anche se evasi posteriormente al 31 dicembre dello stesso anno. Di questi ultimi non verrà però tenuto conto per determinare la percentuale di sconto sul consumo totale annuo dell'anno successivo.

Art. 12.

Il pagamento sarà effettuato per un terzo all'atto dell'ordinazione ed il resto appena da parte delle fabbriche sarà dato avviso che la merce è pronta per essere spedita.

In tal caso le Organizzazioni di vendita delle fabbriche accorderanno lo sconto cassa del 3 + 2 % (tre più due per cento). Sarà in facoltà delle Organizzazioni di vendita delle fabbriche di concedere dilazioni di pagamento con i seguenti sconti:

per pagamento a 20 giorni data fattura contro tratta 3 %;
per pagamento a 45 giorni data fattura contro tratta 2 %;
per pagamento a 90 giorni data fattura contro tratta netto.

Art. 13.

I ritardi nei pagamenti daranno diritto alle Organizzazioni di vendita delle fabbriche di sospendere le spedizioni ed annullare gli ordini qualora il ritardo superi i 15 (quindici) giorni.

Art. 14.

L'ammontare degli sconti consumo sarà liquidato in denaro e verrà calcolato sul quantitativo di merce spedita e fatturata al netto di bollo ed eventuali benefici di ogni specie ed al lordo delle spese di trasporto e di sconti di pagamento.

Art. 15.

Al 30 giugno di ogni anno verrà liquidato l'importo dello sconto sul quantitativo di merce ritirato a tale data. Dal 1° luglio in poi verrà delotta in fattura eguale percentuale, salvo conguaglio a fine anno.

Art. 16.

Art. 17.

Le consegne per merce normale, come dal seguente elenco, dovranno avvenire entro un termine massimo di 75 giorni dalla ricezione dell'ordine:

cristalli lustrati, spessore da 3 a 8 mm., sino alla nona categoria inclusa;
cristalli grezzi spessore da 9 a 11 mm. sino a 6 mq. di superficie.

Oltrepassato tale termine, e sempre quando non si verifichino casi di forza maggiore, il cliente potrà, dopo regolare messa in mora, richiedere alle fabbriche una penale del 0,50 % per ogni settimana di ritardo, sul valore della merce al netto di imballo, trasporto e sconto.

Art. 18.

Gli ordini devono essere trasmessi per iscritto unicamente alle Organizzazioni di vendita delle fabbriche le quali hanno facoltà di passarli ad una qualsiasi delle fabbriche aderenti.

Gli ordini, per poter essere accettati, dovranno pervenire con distinta dettagliata definitiva della qualità, dimensioni, spessore e categoria richieste; le variazioni aggiunte, anche se notificate in tempo, potranno essere accettate dalle fabbriche soltanto se è possibile la loro tempestiva esecuzione.

Art. 19.

I reclami sulla qualità della merce, nonché difetti, saranno accettati se elevati entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di essa. Per le eventuali rotture attribuite dal cliente a difetto di imballo e confezionatura, i reclami saranno accettati se elevati all'atto del ricevimento della merce per spedizioni alla rinfusa in (wraik) ed entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della merce se spedita in casse o gabbie. Nel caso di reclami fondati le fabbriche avranno soltanto l'obbligo di sostituire la merce entro il più breve tempo possibile con precedenza assoluta sulle altre forniture ed in ogni caso franco destino.

Art. 20.

Le valute decorrono sempre dal giorno in cui il pagamento deve essere effettuato e senz'altro avviso di messa in mora i ritardi faranno maturare l'interesse a favore delle Organizzazioni di vendita delle fabbriche in misura dell'1 % (uno per cento) in più del tasso ufficiale di sconto.

Art. 21.

L'arresto forzato dei forn, gli impedimenti e danni agli impianti, la mancanza o deficienza di energia elettrica e materie prime, le difficoltà o interruzioni di trasporti, le calamità ed anche tutti gli altri casi di forza maggiore attinenti direttamente alla produzione, sospendono di pieno diritto, proporzionalmente verso tutta la clientela, l'esecuzione degli ordini in nota e sollevano le Organizzazioni di vendita delle fabbriche da ogni responsabilità e da qualunque danno per ritardata fornitura.

Art. 22.

In caso di controversia gli interessati dovranno tentare il bonario componimento dinanzi ad una Commis-

Art. 10.

Onde evitare perturbamenti ingiustificati nei mercati regionali di vendita, le fabbriche non potranno spedire la merce in regione diversa da quella di residenza della ditta acquirente, e gli acquirenti — sia diretti che indiretti — a loro volta non potranno rispedire fuori della singola zona la merce se non dopo averla introdotta nei propri magazzini.

Art. 11.

Agli effetti degli sconti in rapporto al consumo nel quantitativo totale annuo verranno compresi gli ordini accettati fino a tutto il 20 novembre, anche se evasi posteriormente al 31 dicembre dello stesso anno. Di questi ultimi non verrà però tenuto conto per determinare la percentuale di sconto sul consumo totale annuo dell'anno successivo.

Art. 12.

Il pagamento sarà effettuato per un terzo all'atto dell'ordinazione ed il resto appena da parte delle fabbriche sarà dato avviso che la merce è pronta per essere spedita.

In tal caso le Organizzazioni di vendita delle fabbriche accorderanno lo sconto cassa del 3 + 2 % (tre più due per cento). Sarà in facoltà delle Organizzazioni di vendita delle fabbriche di concedere dilazioni di pagamento con i seguenti sconti:

per pagamento a 20 giorni data fattura contro tratta 3 %;

per pagamento a 45 giorni data fattura contro tratta 2 %;

per pagamento a 90 giorni data fattura contro tratta netto.

Art. 13.

I ritardi nei pagamenti daranno diritto alle Organizzazioni di vendita delle fabbriche di sospendere le spedizioni ed annullare gli ordini qualora il ritardo superi i 15 (quindici) giorni.

Art. 14.

L'ammontare degli sconti consumo sarà liquidato in denaro e verrà calcolato sul quantitativo di merce spedita e fatturata al netto di bollo ed eventuali benefici di ogni specie ed al lordo delle spese di trasporto e di sconti di pagamento.

Art. 15.

Al 30 giugno di ogni anno verrà liquidato l'importo dello sconto sul quantitativo di merce ritirato a tale data. Dal 1° luglio in poi verrà dedotta in fattura eguale percentuale, salvo congruaglio a fine anno.

Art. 16.

Le fabbriche avranno facoltà di scegliere il mezzo di trasporto e la merce viaggerà a rischio e pericolo del committente.

cristalli lustri, spessore da 3 a 8 mm., sino alla nona categoria inclusa;

Cristalli greggi spessore da 9 a 11 mm. sino a 6 mq. di superficie.

Oltrepassato tale termine, e sempre quando non si verifichino casi di forza maggiore, il cliente potrà, dopo regolare messa in mora, richiedere alle fabbriche una penale del 0,50 % per ogni settimana di ritardo, sul valore della merce al netto di imballo, trasporto e sconto.

Art. 18.

Gli ordini devono essere trasmessi per iscritto unicamente alle Organizzazioni di vendita delle fabbriche le quali hanno facoltà di passarli ad una qualsiasi delle fabbriche aderenti.

Gli ordini, per poter essere accettati, dovranno pervenire con distinta dettagliata definitiva della qualità, dimensioni, spessore e categoria richieste; le variazioni aggiunte, anche se notificate in tempo, potranno essere accettate dalle fabbriche soltanto se è possibile la loro tempestiva esecuzione.

Art. 19.

I reclami sulla qualità della merce, nonché difetti, saranno accettati se elevati entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di essa. Per le eventuali rotture attribuite dal cliente a difetto di imballo e confezionatura, i reclami saranno accettati se elevati all'atto del ricevimento della merce per spedizioni alla rinfusa in (vrak) ed entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della merce se spedita in casse o gabbie. Nel caso di reclami fondati le fabbriche avranno soltanto l'obbligo di sostituire la merce entro il più breve tempo possibile con precedenza assoluta sulle altre forniture ed in ogni caso franco destino.

Art. 20.

Le valute decorrono sempre dal giorno in cui il pagamento deve essere effettuato e senz'altro avviso di messa in mora i ritardi faranno maturare l'interesse a favore delle Organizzazioni di vendita delle fabbriche in misura dell'1 % (uno per cento) in più del tasso ufficiale di sconto.

Art. 21.

L'arresto forzato dei forni, gli impedimenti e danni agli impianti, la mancanza o deficienza di energia elettrica e materie prime, le difficoltà o interruzioni di trasporti, le calamità ed anche tutti gli altri casi di forza maggiore attinenti direttamente alla produzione, sospensione di pieno diritto, proporzionalmente verso tutta la clientela, l'esecuzione degli ordini in nota e sollevano le Organizzazioni di vendita delle fabbriche da ogni responsabilità e da qualunque danno per ritardata fornitura.

Art. 22.

In caso di controversia gli interessati dovranno tentare il bonario componimento dinanzi ad una Commissione paritetica composta dai rappresentanti delle due Federazioni stipulanti. Ove entro un mese la Commissione non avesse espletato il tentativo di conciliazione o

nei successivi 10 giorni le parti non avessero aderito, queste saranno libere di adire la magistratura ordinaria.

Art. 23.

Le fabbriche si impegnano a non fornire i privati ed in genere nessuno che non sia compreso nell'elenco dei clienti diretti di cui all'art. 1 del presente Accordo, eccezione fatta per gli Enti statali e parastatali quando non sia necessario l'impiego di mano d'opera.

Le Organizzazioni di vendita delle fabbriche si riservano la facoltà di fornire le industrie per le quali il cristallo è materia prima per le ulteriori lavorazioni e trasformazioni. Dette industrie dovranno però impegnarsi a non rivendere il prodotto non trasformato secondo la specifica attività per cui ricevono il cristallo. Tali disposizioni non riguardano l'industria degli specchi e cristalli.

Analoghe facoltà si riservano per le forniture agli stabilimenti « Fiat » per effetto della comunanza di interessi fra questa e la « Vetrotoké », nonché per gli altri casi analoghi da accertarsi dalle Organizzazioni stipulanti.

Art. 24.

Qualora i singoli clienti e le Organizzazioni di vendita delle fabbriche vogliano munirsi reciprocamente del documento probatorio dei loro rapporti contrattuali, i contratti formulati per iscritto dovranno essere redatti su moduli in cui siano trascritte integralmente le clausole del presente Accordo.

Art. 25.

Considerato che alla presente convenzione si è addiventati in relazione all'attuale situazione del mercato di produzione e di vendita, verificandosi mutamenti che a giudizio delle Federazioni stipulanti, o in caso di mancato accordo delle due superiori Confederazioni, siano tali da modificare le condizioni del mercato stesso, il presente Accordo si intenderà risolto dalla data della decisione unanime delle due Federazioni o delle due Confederazioni.

Art. 26.

Nel caso di inadempienza al presente Accordo, si applicheranno oltre le sanzioni previste dagli statuti delle associazioni stipulanti, quelle dell'art. 11, secondo comma della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163.

Art. 27.

Il presente Accordo avrà valore dal 1° gennaio 1940 ed avrà la durata di un anno, fermo il caso previsto dall'art. 25 e salvo rinnovazione da sottoporsi, almeno tre mesi prima della scadenza, alla approvazione della Confederazione del vetro e della ceramica, con l'intesa che, in ogni caso, gli accordi stessi resteranno in vigore sino al giorno della ratifica dell'organo corporativo.

p. La Confederazione fascista degli industriali
G. BALELLA

p. La Confederazione fascista dei commercianti
G. MOLFINO

LEGGE 22 maggio 1942-XX, n. 703.

Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro comessi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato.

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1941 XIX e limitatamente alla durata dell'attuale stato di guerra, e concessa agli ufficiali giudiziari una indennità a titolo di agguaglio di famiglia nei limiti ed alle condizioni stabilite dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108.

Inoltre, sempre limitatamente al periodo di cui alla precedente comma e con la decorrenza ivi indicata agli ufficiali giudiziari, i cui emolumenti lordi non hanno superato nell'anno 1940 le lire 24.000, fermo restando il disposto dell'art. 2 della legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 828, è concesso un assegno temporaneo di guerra annuo, non utile ai fini della pensione, non esentabile e non pignorabile o sequestrabile, nella misura del 20 per cento sulle prime lire 4800 lorde annue degli emolumenti suindicati;

del 10 per cento sulla quota eccedente le lire 4800 fino alle lire 8400 lorde annue degli emolumenti medesimi.

Art. 2.

Gli emolumenti lordi da computarsi ai fini della detenzione dell'assegno temporaneo di cui al capoverso dell'articolo precedente, sono quelli riscossi dagli ufficiali giudiziari per proventi e percentuali compresi i proventi recuperati, in base ai repertori del 1940.

Tali emolumenti: nel caso di comunione, sono stabiliti, per ciascuno ufficiale giudiziario, in base ai verbali di reparto relativi all'anno 1940, integrati con i repertori dell'anno medesimo ai fini del computo dei proventi riscossi e non messi in comunione a sensi del capoverso primo e secondo dell'art. 103 del testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, approvato con R. decreto 28 dicembre 1924-III, n. 2271, e successive modificazioni;

qualora nel 1940 l'ufficiale giudiziario in seguito a tramutamenti o ad applicazione temporanea o salaria, abbia prestato servizio in più uffici, sono costituiti dal cumulo di tutte le competenze percepite nei vari uffici;

nel caso di applicazione ad altro ufficio in modo continuativo, sono costituiti dalle competenze percepite nell'ufficio cui l'ufficiale giudiziario è stato applicato, nonché da quelle percepite nell'ufficio di appartenenza se l'applicazione non sia durata per l'intero anno 1940.

L'aggiunta di famiglia e l'assegno annuo di cui al precedente art. 1, sono pagati mensilmente dall'Ufficio del registro in base a mandato rilasciato dal pretore o dal capo del Collegio al quale l'ufficiale giudiziario è

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato.

Noi abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1941 XIX e limitatamente alla durata dell'attuale stato di guerra, è concessa agli ufficiali giudiziari una indennità a titolo di agguaglio di famiglia nei limiti ed alle condizioni stabilite dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937 XV, n. 140, convertito nella legge 1° giugno 1937 XV, n. 1108.

Inoltre, sempre limitatamente al periodo di cui al precedente comma e con la decorrenza ivi indicata agli ufficiali giudiziari, i cui emolumenti lordi non hanno superato nell'anno 1940 le lire 24.000, fermo restando il disposto dell'art. 2 della legge 25 giugno 1940 XV LII, n. 828, è concesso un assegno temporaneo di guerra annuo, non utile ai fini della pensione, non cumulabile e non pignorabile o sequestrabile, nella misura del 20 per cento sulle prime lire 1800 lorde annue degli emolumenti subindicati:

del 10 per cento sulla quota accedente le lire 1800 fino alle lire 5400 lorde annue degli emolumenti medio simili.

Art. 2.

Gli emolumenti lordi da computarsi ai fini della detenzione dell'assegno temporaneo di cui al capoverso dell'articolo precedente, sono quelli riscossi dagli ufficiali giudiziari per proventi e percentuali, compresi i proventi recuperati, in base ai repertori del 1940.

Tali emolumenti:

nel caso di comunione, sono stabiliti, per ciascun ufficiale giudiziario, in base ai verbali di reparto, relativi all'anno 1940, integrati con i repertori dell'anno medio sino ai fini del computo dei proventi riscossi e non messi in comunione a sensi del capoverso primo e secondo dell'art. 103 del testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, approvato con R. decreto 28 dicembre 1924-III, n. 2271, e successive modificazioni;

qualora nel 1940 l'ufficiale giudiziario, in seguito a tramutamenti o ad applicazione temporanea o saltuaria, abbia prestato servizio in più uffici, sono costituiti dal cumulo di tutte le competenze percepite nei vari uffici;

nel caso di applicazione ad altro ⁵¹²³ ~~5126~~ in modo continuativo, sono costituiti dalle competenze percepite nell'ufficio cui l'ufficiale giudiziario è stato applicato, nonché da quelle percepite nell'ufficio di appartenenza se l'applicazione non sia durata per l'intero anno 1940.

L'aggiunta di famiglia e l'assegno annuo di cui al precedente art. 1, sono pagati mensilmente dall'ufficio del registro in base a mandato rilasciato dal pretore o dal capo del Collegio al quale l'ufficiale giudiziario è addetto, da iscriversi nel registro modello 12 (spese di giustizia).

Art. 23.

Le fabbriche si impegnano a non fornire i privati ed in genere nessuno che non sia compreso nell'elenco dei clienti diretti di cui all'art. 1 del presente Accordo, eccezione fatta per gli Enti statali e parastatali quando non sia necessario l'impiego di mano d'opera.

Le Organizzazioni di vendita delle fabbriche si riservano la facoltà di fornire le industrie per le quali il cristallo è materia prima per le ulteriori lavorazioni e trasformazioni. Dette industrie dovranno però impegnarsi a non rivendere il prodotto non trasformato secondo la specifica attività per cui ricevono il cristallo. Tali disposizioni non riguardano l'industria degli specchi e cristalli.

Analoga facoltà si riservano per le forniture agli stabilimenti « Fiat » per effetto della comunanza di interessi fra questa e la « Vetrotre », nonché per gli altri casi analoghi da accertarsi dalle Organizzazioni stipulanti.

Art. 24.

Qualora i singoli clienti e le Organizzazioni di vendita delle fabbriche vogliano munirsi reciprocamente del documento probatorio dei loro rapporti contrattuali, i contratti formulati per iscritto dovranno essere redatti su moduli in cui siano trascritte integralmente le clausole del presente Accordo.

Art. 25.

Considerato che alla presente convenzione si è addirittrati in relazione all'attuale situazione del mercato di produzione e di vendita, verificandosi mutamenti che a giudizio delle Federazioni stipulanti, o in caso di mancato accordo delle due superiori Confederazioni, siano tali da modificare le condizioni del mercato stesso, il presente Accordo si intenderà risoluto dalla data della decisione unanime delle due Federazioni o delle due Confederazioni.

Art. 26.

Nel caso di inadempienza al presente Accordo, si applicheranno oltre le sanzioni previste dagli statuti delle associazioni stipulanti, quelle dell'art. 11, secondo comma della legge 5 febbraio 1934 XII, n. 163.

Art. 27.

Il presente Accordo avrà valore dal 1° gennaio 1940 ed avrà la durata di un anno, fermo il caso previsto dal l'art. 25 e salvo rinnovazione da sottoporsi, almeno tre mesi prima della scadenza, alla approvazione della Confederazione del vetro e della ceramica, con l'intesa che, in ogni caso, gli accordi stessi resteranno in vigore sino al giorno della ratifica dell'organo corporativo.

p. La Confederazione fascista degli industriali

G. BALELLA

p. La Confederazione fascista dei commercianti

G. MOLFINO

Visto, il segretario gen. del Consiglio naz. delle Corporazioni
RENATO MANZOLO

Art. 3.

Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante agli ufficiali giudiziari richiamati alle armi, ai sensi del R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2344, convertito in legge con la legge 7 giugno 1937-XV, n. 974, si tiene conto anche dell'aggiunta di famiglia e dell'assegno temporaneo di cui al precedente art. 1.

Art. 1.

Ai commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari sono concessi, a decorrere dal 1° gennaio 1942-XX e limitatamente alla durata dell'attuale stato di guerra, assegni familiari supplementari in misura pari a quella degli assegni familiari spettanti ai commessi medesimi in base alle disposizioni in vigore.

Il relativo maggiore contributo è a carico degli ufficiali giudiziari da cui i commessi dipendono.

Art. 3.

Nel caso di richiamo alle armi dei commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari è a loro dovuta:

a) per i primi due mesi un'indennità mensile pari all'assegno stabilito col decreto presidenziale di cui all'art. 86, primo e terzo comma, del testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, approvato col R. decreto 28 dicembre 1924-III, n. 2271; b) successivamente a tale periodo e sino alla fine del richiamo, nel caso che il trattamento economico militare sia inferiore all'assegno suindicato, un'indennità mensile pari alla differenza tra i due trattamenti.

L'indennità di cui alla lettera a) non può essere concessa, nel periodo di un anno, che per l'ammontare di due mensilità dell'assegno, anche se nel periodo stesso il commesso sia assoggettato a più richiami eccedenti i due mesi.

Il tempo passato in servizio militare deve essere computato agli effetti dell'anzianità in conformità del terzo comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825, sul contratto d'impiego privato, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562.

Art. 5.

Gli ufficiali giudiziari che hanno alla loro dipendenza uno o più commessi autorizzati, sono obbligati a versare alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, istituita presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, il contributo previsto dall'art. 3 della legge 10 giugno 1910-XVIII, n. 653. Tale contributo è fissato in una al quota percentuale dell'assegno corrisposto ai commessi in base al decreto presidenziale menzionato nel precedente art. 5, lettera a).

Qualora ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 86 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924-III, n. 2271, uno o più commessi siano stati nominati nell'interesse comune di due o più ufficiali giudiziari, questi ultimi sono tenuti in solido al pagamento del contributo suindicato.

La Cassa indicata nel primo comma di questo articolo tiene una gestione separata per quanto concerne i commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari.

Art. 7.

5, primo comma, 6, primo e secondo capoverso, 7 a 21, 24, 25, 26, ultimo capoverso, e 28 a 34 della legge 10 giugno 1910-XVIII, n. 653, nonché quelle del R. decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 123, convertito in legge con la legge 1° agosto 1941-XIX, n. 983.

Il trattamento stabilito per i detti commessi nel precedente art. 5 sostituisce quello previsto dall'art. 6, primo capoverso, del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825. Tuttavia i commessi autorizzati, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati richiamati sotto le armi da non meno di due mesi, percepiranno, anche per i primi due mesi dalla detta data, l'indennità di cui alla lettera b) dell'art. 5 anziché quella di cui alla lettera a) dello stesso articolo; ed i commessi autorizzati, che alla data medesima siano stati richiamati alle armi da meno di due mesi, avranno diritto all'indennità prevista dalla lettera a) dell'art. 5 soltanto per il periodo di tempo occorrente a compiere i due mesi dal richiamo, e scorso tale periodo avranno il trattamento stabilito dalla successiva lettera b).

Art. 8.

È vietata la nomina di nuovi commessi di ufficiali giudiziari, salvi casi eccezionali, nei quali tuttavia la nomina stessa, fatta dal presidente della Corte o dal tribunale con decreto motivato, non avrà effetto finché non sia stata approvata dal Ministro per la grazia e giustizia.

Non si applica la disposizione precedente, e restano ferme invece le norme vigenti, quando la nuova nomina sia fatta in sostituzione di un commesso revocato, dimessosi o deceduto.

Art. 9.

Per la durata dell'attuale stato di guerra:

a) il diritto fisso dovuto agli ufficiali giudiziari per le notificazioni degli atti giudiziari col mezzo della posta e il diritto di accesso istituito con l'art. 1 del Regio decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 698, convertito in legge con la legge 4 giugno 1934-XII, n. 909, sono stabiliti rispettivamente in lire tre;

b) il diritto spettante ai detti ufficiali per l'iscrizione degli atti nei repertori è stabilito in centesimi cinquanta.

Art. 10.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotti nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia le variazioni dipendenti dalla presente legge.

Art. 11.

La presente legge, ferme le decorrenze indicate negli articoli 1 e 4, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

legge 29 marzo 1941-XV, n. 123, convertito in legge 1° agosto 1941-XIX, n. 483.

Il trattamento stabilito per i detti commessi nel precedente art. 5 sostituisce quello previsto dall'art. 6, primo capoverso, del R. decreto legge 13 novembre 1924, n. 1823. Tuttavia i commessi autorizzati, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati già richiamati sotto le armi da non meno di due mesi, periranno, anche per i primi due mesi dalla detta data, l'indennità di cui alla lettera a) dell'art. 5 anziché quella di cui alla lettera a) dello stesso articolo; ed i commessi autorizzati, che alla data medesima siano stati richiamati alle armi da meno di due mesi, avranno diritto all'indennità prevista dalla lettera a) dell'art. 5 soltanto per il periodo di tempo occorrente a compiere i due mesi dal richiamo, e scorso tale periodo avranno il trattamento stabilito dalla successiva lettera b).

Art. 8.

È vietata la nomina di nuovi commessi di ufficiali giudiziari, salvo casi eccezionali, nei quali tuttavia la nomina stessa, fatta dal presidente della Corte o dal tribunale con decreto motivato, non avrà effetto finché non sia stata approvata dal Ministro per la grazia e giustizia.

Non si applica la disposizione precedente, e restano ferme invece le norme vigenti, quando la nuova nomina sia fatta in sostituzione di un commesso revocato, dimessosi o deceduto.

Art. 9.

Per la durata dell'attuale stato di guerra:

a) il diritto fisso dovuto agli ufficiali giudiziari per le notificazioni degli atti giudiziari col mezzo della posta e il diritto di accesso istituito con l'art. 1 del Regio decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 698, convertito in legge con la legge 4 giugno 1934-XII, n. 900, sono stabiliti rispettivamente in lire tre:

b) il diritto spettante ai detti ufficiali per l'iscrizione degli atti nei repertori è stabilito in centesimi cinquanta.

Art. 10.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotti nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia le variazioni dipendenti dalla presente legge.

Art. 11.

La presente legge, ferme le decorrenze indicate negli articoli 1 e 4, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSCOLINI — GRANDI — DI REVEL — RUCI

Visto, il Guardasigilli, GRANDI

Art. 4.

Al commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari sono concessi, a decorrere dal 1° gennaio 1942-XX e limitatamente alla durata dell'attuale stato di guerra, assegni familiari supplementari in misura pari a quella degli assegni familiari spettanti ai commessi medesimi in base alle disposizioni in vigore.

Il relativo maggiore contributo è a carico degli ufficiali giudiziari da cui i commessi dipendono.

Art. 5.

Nel caso di richiamo alle armi dei commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari e a loro dovuta:

a) per i primi due mesi un'indennità mensile pari all'assegno stabilito col decreto presidenziale di cui all'art. 85, primo e terzo comma, del testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, approvato col R. decreto 28 dicembre 1924-III, n. 2271; b) successivamente a tale periodo e sino alla fine del richiamo, nel caso che il trattamento economico militare sia inferiore all'assegno suindicato, un'indennità mensile pari alla differenza tra i due trattamenti.

L'indennità di cui alla lettera a) non può essere concessa, nel periodo di un anno, che per l'ammontare di due mensilità dell'assegno, anche se nel periodo stesso il commesso sia assoggettato a più richiami eccedenti i due mesi.

Il tempo passato in servizio militare deve essere computato agli effetti dell'anzianità in conformità del terzo comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1823, sul contratto d'impiego privato, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 502.

Art. 6.

Gli ufficiali giudiziari che hanno alla loro dipendenza uno o più commessi autorizzati, sono obbligati a versare alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, istituita presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, il contributo previsto dall'art. 3 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653. Tale contributo è fissato in una aliquota percentuale dell'assegno corrisposto ai commessi in base al decreto presidenziale menzionato nel precedente art. 5, lettera a).

Quotora ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 86 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924-III, n. 2271, uno o più commessi siano stati nominati nell'interesse comune di due o più ufficiali giudiziari, questi ultimi sono tenuti in solido al pagamento del contributo suindicato.

La Cassa indicata nel primo comma di questo articolo tiene una gestione separata per quanto concerne i commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari.

Art. 7.

Sono estese agli ufficiali giudiziari ed ai loro commessi autorizzati, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 1, penultimo capoverso, 2, secondo comma,

LEGGE 20 maggio 1942-XX, n. 704.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 14 settembre 1941-XX, n. 1471, contenente norme transitorie sul personale non di ruolo delle scuole governative e sull'esercizio delle tasse scolastiche in relazione allo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 settembre 1941-XX, n. 1471, contenente norme transitorie sul personale non di ruolo delle scuole governative e sull'esercizio delle tasse scolastiche in relazione allo stato di guerra, con la seguente modificazione:

All'art. 2, ultimo comma, dopo la parola: « tecnica », sono aggiunte le altre: « e artistica ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1942 XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANOI

LEGGE 25 maggio 1942-XX, n. 705.

Esercizio e manutenzione dei diversi di acque alte e basse del Rivo Riello e dell'impianto idrovoce dell'Arma-lunga in provincia di Piacenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di opere di bonifica, pertinenti al comprensorio della bonifica urbana e suburbana di Piacenza, al canale diversivo delle acque alte del Rivo Riello e al canale delle acque basse della zona inferiore del territorio del quarto comprensorio idraulico in destra del Po, munito di chiavica ed impianto idrovoce, in località detta Armatunga, costruiti come opere idrauliche di seconda categoria dal Ministero dei lavori pubblici e successivamente trasferiti in gestione al comune di Piacenza e classificati dalla detta categoria di opere idrauliche.

Art. 2.

Orlando 1933-XX, n. 215, ed è riconosciuto al comune di Piacenza il diritto di rivalersi verso i detti proprietari, con pagamento ratizzato in 15 anni, delle spese che ha sostenuto per tale titolo e che dovrà sostenere fino alla data di trasferimento della gestione al Consorzio dei proprietari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1942 XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARASCHI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANOI

LEGGE 8 giugno 1942-XX, n. 706.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1942-XX, n. 201, che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di variare i tipi e le tariffe di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 marzo 1942-XX, n. 201, con il quale è stata conferita al Ministro per le finanze la facoltà di variare i tipi e le tariffe di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1942 XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANOI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 11 giugno 1942-XX.

Mobilizzazione civile dell'Officina del gas di Terni.

IL DUCE DEL FASCISMO 5128
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra; Vista l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, sulla mobilitazione in tempo di guerra;

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 settembre 1941-XIX, n. 1471, contenente norme transitorie sul personale non di ruolo delle scuole governative e sull'esercizio delle tasse scolastiche in relazione all'esercizio delle tasse scolastiche in relazione allo stato di guerra, con la seguente modificazione:

« All'art. 2, ultimo comma, dopo la parola: « tecnica », sono aggiunte le altre: « e artistica ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: GIANZI

LEGGE 25 maggio 1942-XX, n. 705.

Esercizio e manutenzione dei diversi delle acque alte e basse del Rivo Riello e dell'impianto idrovoce dell'Arnabunga in provincia di Piacenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di opere di bonifica, pertinenti al comprensorio della bonifica urbana e suburbana di Piacenza, al canale diversivo delle acque alte del Rivo Riello e al canale delle acque basse della zona inferiore del territorio del quarto comprensorio idraulico in destra del Po, munito di chiavica ed impianto idrovoce, in località detta Arnabunga, costruiti come opere idrauliche di seconda categoria dal Ministero dei lavori pubblici e successivamente trasferiti in gestione al comune di Piacenza e classificati dalla detta categoria di opere idrauliche.

Art. 2.

Alla manutenzione ed esercizio delle opere sarà provveduto a spesa dei proprietari dei terreni interessati, a termini degli articoli 11 e 12 del R. decreto 13 feb-

proprietari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: GIANZI

LEGGE 8 giugno 1942-XX, n. 706.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1942-XX, n. 201, che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di variare i tipi e le tariffe di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 marzo 1942-XX, n. 201, con il quale è stata conferita al Ministro per le finanze la facoltà di variare i tipi e le tariffe di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: GIANZI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 11 giugno 1942-XX.

Mobilizzazione civile dell'Officina del gas di Terni.

IL DUCE DEL FASCISMO 5128
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 451, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero delle corporazioni;

Decreto:

L'Officina del gas di Terni e mobilitata civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 giugno 1942-XX

MUSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1942-XX
Registro n. 14 Finanze, foglio n. 136. — LEXEN

(2571)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 13 giugno 1942-XX

Mobilitazione civile dei Consigli e degli Uffici provinciali delle corporazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero delle corporazioni;

Decreto:

I Consigli e gli Uffici provinciali delle corporazioni sono mobilitati civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 giugno 1942-XX

MUSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1942-XX
Registro n. 14 Finanze, foglio n. 137. — LEXEN

(2570)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 giugno 1942-XX

Mobilitazione civile dell'Ufficio distribuzione della Confederazione fascista dei commercianti e degli Uffici provinciali di distribuzione presso le Unioni provinciali fasciste dei commercianti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreto:

sono mobilitati civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1942-XX

MUSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1942-XX
Registro n. 14 Finanze, foglio n. 108. — LEXEN

(2572)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 giugno 1942-XX

Mobilitazione civile delle: Società Approvvigionamenti Cererie Italiane; Società Anonima Agricola Industriale per la Produzione Italiana di Cellulosa; Consorzio Porcellane Terraglie S. A.; Compagnia Italiana Vetre e Ceramica; Società Anonima Compagnia Italiana per il Commercio delle Patate; Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta; Compagnia Generale Italiana del Commercio Ittico e Comitato Approvvigionamento Pesce Istanbul.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero per gli scambi e per le valute;

Decreto:

I seguenti Enti sono mobilitati civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra:

Società Approvvigionamenti Cererie Italiane (S.A.C.I.) - piazza Corvetto, 1, Genova;

Società Anonima Agricola Industriale per la Produzione Italiana di Cellulosa (S.A.I.C.I.) - via Cerina, 8, Milano;

Consorzio Porcellane Terraglie S. A. (CL PI. TL.) - piazza del Gesù, 46, Roma;

Compagnia Italiana Vetre e Ceramica (C.I.V.E.C.) - via dei Villini, 18, Roma;

Società Anonima Compagnia Italiana per il Commercio delle Patate (Solatum) - via Genova, 23, Roma;

Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (Italcellulosa) - viale Regina Margherita, 202, Roma;

Compagnia Generale Italiana del Commercio Ittico (Ititalica) - via Carlo Alberto, 11, Milano;

Comitato Approvvigionamento Pesce Istanbul (A.P.I.) - via S. Spiridione, 7, Trieste.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 giugno 1942-XX

MUSOLINI

L'Ufficio del gae di Terni e Montecassiano.
 ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;
 il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 giugno 1942-XX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1942-XX
Registro n. 14 Finanze, foglio n. 126. — L. 558

(2571)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 13 giugno 1942-XX
 Mobilitazione civile dei Consigli e degli Uffici provinciali delle corporazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
 CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;
 Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;
 Vista la proposta del Ministero delle corporazioni;

Decreta:

I Consigli e gli Uffici provinciali delle corporazioni sono mobilitati civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 giugno 1942-XX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1942-XX
Registro n. 14 Finanze, foglio n. 127. — L. 558

(2570)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 giugno 1942-XX.

Mobilitazione civile dell'Ufficio distribuzione della Confederazione fascista dei commercianti e degli Uffici provinciali di distribuzione presso le Unioni provinciali fasciste dei commercianti.

IL DUCE DEL FASCISMO
 CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;
 Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;
 Vista la proposta del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste;

Decreta:

L'Ufficio distribuzione della Confederazione fascista dei commercianti e gli Uffici provinciali di distribuzione presso le Unioni provinciali fasciste dei commercianti

il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1942-XX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1942-XX
Registro n. 14 Finanze, foglio n. 108. — L. 558

(2572)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 giugno 1942-XX.

Mobilitazione civile delle Società Approvvigionamenti Cererie Italiane; Società Anonima Agricola Industriale per la Produzione Italiana di Cellulosa; Consorzio Porcellane Terraglie S. A.; Compagnia Italiana per il Commercio Società Anonima Compagnia Italiana per la Cellulosa e per la delle Patate; Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta; Compagnia Generale Italiana del Commercio Ittico e Comitato Approvvigionamento Pesce Istambul.

IL DUCE DEL FASCISMO
 CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;
 Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;
 Vista la proposta del Ministero per gli scambi e per le valute;

Decreta:

I seguenti Enti sono mobilitati civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra:

Società Approvvigionamenti Cererie Italiane (S.A.C.I.) - piazza Corvetto, 1, Genova;

Società Anonima Agricola Industriale per la Produzione Italiana di Cellulosa (S.A.I.C.I.) - via Cerinaia, S. Milano;

Consorzio Porcellane Terraglie S. A. (C.I.P.T.) - piazza del Gesù, 46, Roma;

Compagnia Italiana Vetro e Ceramica (C.I.V.E.C.) - via dei Villini, 18, Roma;

Società Anonima Compagnia Italiana per il Commercio delle Patate (Solatum) - via Genova, 23, Roma;

Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (Italcellulosa) - viale Regina Margherita, 202, Roma;

Compagnia Generale Italiana del Commercio Ittico (Ititalia) - via Carlo Alberto, 11, Milano;

Comitato Approvvigionamento Pesce Istambul (A.P.I.) - via S. Spiridione, 7, Trieste.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 giugno 1942-XX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1942-XX
Registro n. 14 Finanze, foglio n. 87. — L. 558

(2569)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1942 XX.

Disposizioni relative ai cereali ed alle fave che possono essere trattate per il fabbisogno familiare ed aziendale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 31 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti per la distribuzione ed il consumo di generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 5 maggio 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 9 maggio 1942-XX, sulla disciplina totalitaria della raccolta e della destinazione dei cereali e delle fave;

Visto il decreto Ministeriale 6 maggio 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 9 maggio 1942-XX, col quale vengono determinate le quantità di cereali e di fave che possono essere trattate per il fabbisogno familiare ed aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Sono esclusi dal diritto a trattare sul raccolto 1942-XX cereali e fave in esenzione dal vincolo e dall'obbligo del conferimento all'ammasso, coloro che dagli accertamenti compiuti dall'Ente economico della cerealicoltura non risultino aver effettivamente partecipato alla produzione di tali derrate nella campagna 1941-42 in una delle qualità previste dal comma a), b), c), d), e), g) ed h) dell'art. 1 del decreto Ministeriale 6 maggio 1942-XX, da epoca anteriore alla data di entrata in vigore del detto decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 giugno 1942-XX

Il Ministro: Pareschi

(2574)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, e 11 dicembre 1930, n. 1882.

Decreto del Ministero delle corporazioni in data 14 giugno 1942-XX, con il quale il rag. Gino Burlenchi viene nominato liquidatore della Soc. an. coop. fra braccianti « XXI aprile », con sede in S. Secondo Parmense, in sostituzione del dott. Eros Montu.

Con decreto del Ministero delle corporazioni del 14 giugno 1942-XX, si ratifica il provvedimento adottato dal prefetto di Bari in data 12 giugno 1942-XX relativo allo scioglimento del

liquidatore della Soc. an. coop. Alleanza coop. va d. Cassino, in facoltà dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1941-XX, e per nominare i liquidatori.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 14 giugno 1942-XX si ratifica il precedente provvedimento in data 14 giugno 1942-XX, con il quale la Soc. an. coop. Roma, costituita con atto fra operai sociatori, con sede in Roma, costituita con atto notorio del dott. Vinzio Tranquillino in data 13 gennaio 1933, è sciolta ad ogni effetto di legge.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 14 giugno 1942-XX vengono prorogati fino al 30 giugno 1942-XX i poteri conferiti al sig. Antonio De Luca, commissario della Soc. an. coop. « La Marina », con sede in Pozzuoli (Napoli).

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 20 giugno 1942-XX il comm. Michele Rinaldi viene nominato liquidatore della Soc. coop. di consumo tra scaricatori del porto, con sede in Taranto, essendo deceduto il dott. Mario Rinaldi, precedente liquidatore.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 30 giugno 1942-XX vengono prorogati, fino al 31 luglio 1942-XX, i poteri all'avv. Mario Pizzarello di Paolo, commissario della Soc. an. coop. « Kursal », con sede in Civitanova Marche (Macerata), e gli vengono conferite le facoltà dell'assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società stessa.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 30 giugno 1942-XX nel ratificare il provvedimento del prefetto di Firenze del 28 aprile 1942-XX, si procede allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Soc. an. coop. « Cooperativa assistenziale tra i trippini », con sede in Firenze, alla cui presidenza assisteva il cav. Francesco Vasta, commissario della Cooperativa stessa fino al 31 agosto 1942-XX.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 30 giugno 1942-XX i poteri conferiti all'ing. Ferdinando Mossa Ivadiverecelli, commissario della Soc. an. Centrale cooperativa del latte, con sede in Asti, sono prorogati dal 17 aprile al 15 luglio 1942-XX.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 30 giugno 1942-XX i poteri conferiti all'ing. Edoardo Inzerilli, commissario della Soc. an. coop. « Acquedotto di Gazzada », con sede in Gazzada, sono prorogati dal 14 maggio al 31 luglio 1942-XX.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 30 giugno 1942-XX i poteri conferiti al cav. dott. Domenico Cabella, commissario dell'Ente cooperativo in nome collettivo « Ento sociale di Castelardo », con sede in Castelardo (Sassari), sono prorogati dal 22 dicembre 1939-XVIII al 31 agosto 1942-XX.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 30 giugno 1942-XX i poteri conferiti all'avv. Giovanni Bini, commissario della Soc. an. coop. Latteria sociale, con sede in Ozzero, sono prorogati dal 1° giugno 1942-XX al 30 novembre 1942-XX.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 30 giugno 1942-XX vengono prorogati i poteri del sig. Natale Rodolfo, commissario della Soc. an. coop. Pescatori, con sede in Marina Lagunare (Udine) dal 3 gennaio al 15 luglio 1942-XX, e gli vengono conferite le facoltà dell'assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione della Cooperativa stessa.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 21 giugno 1942-XX si scioglie il Consiglio di amministrazione della Soc. an. coop. di consumo « Greco Nuova » di Milano e si nomina il commissario nella persona del rag. Giovanni Morandi.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 22 giugno 1942-XX, i poteri conferiti al cav. Benedetto Lorenzi, commissario del Consorzio frutticoltori « Pomes », con sede in Lanza (Bolzano), vengono prorogati dal 1° maggio 1942-XX al 31 ottobre 1942-XX.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 22 giugno 1942-XX, si nomina il comm. ing. dott. Augusto Bortolotti liquidatore della Soc. an. coop. di consumo fra i dipendenti dell'Ente autonomo per l'acquedotto Pugliese, con sede in Bari.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 22 giugno 1942-XX si ratifica il provvedimento adottato dal prefetto di Bari in data 12 giugno 1942-XX relativo allo scioglimento del

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE I^a - PUBBLICAZIONE

Media dei cambi e dei titoli del 30 giugno 1912-XX - N. 120

Albania (P)	6,25	Islanda (I)	2,947
Argentina (U)	4,03	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9462	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (I)	23,42	Nuova Zel. (I)	69,23
Id. (C) (I)	22,93	Olanda (C)	10,09
Canada (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,050	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7910
Colombia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,303	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19,47	Serbia (I)	38,02
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	73,28	Spagna (C) (I)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (I)	169,40
Estonia (C)	4,037	S. U. Amer. (I)	19,01
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38,02	Id. (C)	4,629
Germania (U) (C)	7,6015	Swizzera (U)	441
Giappone (C)	4,475	Id. (C)	441
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19	Ungheria (C) (I)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (I)	4,66395
Honduras (I)	9,31	Unione S. Az. (I)	75,23
India (I)	5,6404	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale - (C) Compensazione - (I) Indicativo.

(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.

(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1900)	86,775
Id. 3,50 % (1902)	84,25
Id. 3 % lordo	61,80
Id. 5 % (1903)	97,15
Redimib. 3,50 % (1934)	83,375
Id. 5 % (1936)	98,50
Id. 4,75 % (1924)	496,325
Obbl. Venetie 3,50 %	96,55
Buoni venetoli 4 % (15-2-43)	99,10
Id. 4 % (15-12-43)	98,65
Id. 5 % (1944)	98,95
Id. 5 % (1947)	97,90
Id. 5 % (15-2-50)	97,525
Id. 5 % (15-2-50)	97,575

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze per versamento di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %

(1^a pubblicazione)

Avviso n. 170

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 701386, serie 7^a, di L. 83,50, rilasciata il 29 gennaio 1940 dall'Esattoria di Trapani, per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Benivegno Michele e Giuseppe fu Gaspare, secondo l'articolo 5 suppl. fabbricati del comune di Trapani, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Denivegna Michele fu Gaspare.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 30 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Re-

(1^a pubblicazione)

Avviso n. 171

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 7^a, n. 275337, di L. 70, rilasciata il 12 febbraio 1940 dalla Esattoria di Conselice, per il pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Baroni Giovanni di Sesto ad alini, secondo l'art. 9 del riolo fabbricati del comune di Conselice, con delega al Creato Romagnolo, sede di Ravenna, per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 30 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Rezia, l'Esattoria provinciale di Ravenna, l'Esattoria che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi.

Roma, addì 20 giugno 1912-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1^a pubblicazione)

Avviso n. 172

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 7^a, n. 70015, di L. 16,75, rilasciata il 26 febbraio 1941 dalla Esattoria di Belpasso, per il pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Paladino Giuseppe fu Nunzio, secondo l'art. 48 fabbricati del comune di Belpasso, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Paladino Nunzio di Giuseppe.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 30 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Rezia, l'Esattoria provinciale di Catania, l'Esattoria che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 20 giugno 1912-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1^a pubblicazione)

Avviso n. 172-bis

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 7^a, n. 70015, di L. 16,75, rilasciata il 26 febbraio 1941 dalla Esattoria di Belpasso, per il pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Paladino Giuseppe fu Nunzio, secondo l'art. 48 fabbricati del comune di Belpasso, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Paladino Nunzio di Giuseppe.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 30 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Rezia, l'Esattoria provinciale di Catania, l'Esattoria che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 20 giugno 1912-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1^a pubblicazione)

Avviso n. 173

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 4123, serie 4^a, di L. 200, rilasciata il 25 giugno 1937, dalla Esattoria di Pistoia, per versamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Molari Ugo, Eleonora Irma e Azelia di Luigi, con usufrutto

Belgio (C)	3,0418	Messico (B)	3,832
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9902	Norvegia (C)	4,3218
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canada (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6450	Polonia (C)	280,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7910
Colombia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,303	Romania (C)	10,5203
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19,47	Serbia (I)	38,02
Danimarca (C)	3,0088	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,33	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. Amer. (I)	19,01
Finlandia (C)	88,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38,02	Id. (C)	4,629
Germania (U) (C)	7,6045	Swizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,473	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
India (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,68385
Indonesia (I)	9,31	Unione S. Afr. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.

(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.

(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1955)	86,775
Id. 3,50 % (1952)	84,25
Id. 3 % lordo	61,80
Id. 5 % (1935)	97,15
Redimib. 3,50 % (1934)	85,375
Id. 5 % (1938)	98,50
Id. 4,75 % (1934)	494,325
Obblig. Venezia 3,50 %	96,55
Buoni Novendali 4 % (15-2-43)	99,10
Id. 4 % (15-12-43)	98,65
Id. 5 % (1944)	98,95
Id. 5 % (1949)	97,90
Id. 5 % (15-2-50)	97,325
Id. 5 % (15-9-50)	97,575

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze per versamento di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %

(1ª pubblicazione)

Avviso n. 170

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza numero 701386, serie 7ª, di L. 83,50, rilasciata il 29 gennaio 1946 dall'Esattoria di Trapani, per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla città Benivegna Michele e Giuseppe fu Gaspare, secondo l'articolo 5 suppl. fabbricati del comune di Trapani, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Benivegna Michele fu Gaspare.

A norma dell'art. 12 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Registrazione di Trapani, l'attestazione, che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 20 giugno 1952-XX

Il direttore generale: POTENZA

dillo Romagnolo, sede di Ravenna, per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 12 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Registrazione provinciale di Trapani, l'attestazione, che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi.

Roma, addì 20 giugno 1952-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª pubblicazione)

Avviso n. 172

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza serie 7ª, n. 70165, di L. 16,75, rilasciata il 26 febbraio 1941 dalla Esattoria di Belpasso, per il pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Paladino Giuseppe fu Nunzio, secondo l'art. 48 fabbricati del comune di Belpasso, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Paladino Nunzio di Giuseppe.

A norma dell'art. 12 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Registrazione provinciale di Catania, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 20 giugno 1952-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª pubblicazione)

Avviso n. 172-bis

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza serie 7ª, n. 70165, di L. 16,75, rilasciata il 26 febbraio 1941 dalla Esattoria di Belpasso, per il pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Paladino Giuseppe fu Nunzio, secondo l'art. 48 fabbricati del comune di Belpasso, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Paladino Nunzio di Giuseppe.

A norma dell'art. 12 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Registrazione provinciale di Catania, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 20 giugno 1952-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª pubblicazione)

Avviso n. 173

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza numero 70122, serie 4ª, di L. 200, rilasciata il 25 giugno 1937, dalla Esattoria di Pistoia, per versamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Melani Ugo, Eleonora, Irma e Azelia di Luigi, con l'usufrutto di 1/5 a Luigi, secondo l'art. 1594 del ruolo fabbricati del comune di Pistoia, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Melani Luigi.

A norma dell'art. 12 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano

Intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di R. tesoreria di Pistoia, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

Il direttore generale: Potenza

Avviso n. 171

(1^a pubblicazione)
E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza numero 2535, serie 9^a, di L. 136, rilasciata il 11 aprile 1940 dalla Ispettorato comunale di Subbiano, per pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al prestito redimibile 5/100, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Dolci Alberto fu Guido, e Celsi Amerigo, secondo l'art. 1 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Agazzi Tullio fu Giaccolle per il ritiro dei corrispondenti titoli del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di R. tesoreria provinciale di Arezzo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

Il direttore generale: Potenza

Avviso n. 175

(1^a pubblicazione)
E' stato denunciato lo smarrimento delle quietanze numero 676336, di L. 1370 e n. 15458, di L. 1363, rilasciate rispettivamente il 30 marzo e il 17 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Voghera, per pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al prestito redimibile 5/100, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta «Consorzio agrario cooperativo vogherese» secondo l'art. 383 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Grasse Giuseppe di Antonio per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di R. tesoreria provinciale di Pavia, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

Il direttore generale: Potenza

Avviso n. 175

(1^a pubblicazione)
E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza di serie 8^a, n. 1395, di L. 13030, rilasciata il 9 ottobre 1939 dalla Ispettorato comunale di Serramanna, per pagamento della prima e sesta rata della quota di sottoscrizione al prestito redimibile 5/100, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, numero 1743, dovuta dalla ditta Manios Ortu Luigi di Francesco, secondo l'art. 20 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Manios Ortu Luigi di Francesco per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di R. tesoreria provinciale di Cagliari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

Il direttore generale: Potenza

Avviso n. 177

Quota dalla data Vallochia Comune, Alessandria e Giandrea fu Bernardino, secondo l'art. 5 del ruolo terreni del comune di Castel S. Angelo, con delega a Vallochia Alessandro fu Perinello per il ritiro dei corrispondenti titoli del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di R. tesoreria provinciale di Alessandria, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

Il direttore generale: Potenza

(2517)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Iuliana (Campobasso), Prizzi (Palermo), Abbasanta (Cagliari), Bonus de Maria (Cagliari) e San Nicolò Gerrei (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

CAPO DELL'ISPETTORATO

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 1750, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3120, riguardanti l'ordinamento del credito agrario.

Veduto l'art. 25 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 13 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XVI.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1938-XIV, n. 373, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con la legge 7 marzo 1938-XVI, n. 933.

Veduta la proposta della Sezione di credito pubblico - Banco di Napoli - istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Napoli, della Sezione di credito pubblico - con sede in Palermo e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari.

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate:

il signor Giuseppe Toro fu Giovanni, per la Cassa comunale di credito agrario di Iuliana (Campobasso);
il signor Calcebono Valiana fu Pasquale, per la Cassa comunale di credito agrario di Prizzi (Palermo);
il signor Salvatore Angelo Deledda fu Damiano, per la Cassa comunale di credito agrario di Abbasanta (Cagliari);
il signor Giovanni Pisano fu Raffaele, per la Cassa comunale di credito agrario di Bonus de Maria (Cagliari);
il signor Nicola Casu fu Pietro, per la Cassa comunale di credito agrario di San Nicolò Gerrei (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

(2526)

5126

V. AZZOLINI

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Rovino (Foggia), Rotonda (Potenza) e Torricella Sicura (Teramo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

CAPO DELL'ISPETTORATO

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29

prestito.

Roma, addì 20 giugno 1932-XX

Il direttore generale: Potenza

(1^a pubblicazione)

Avviso n. 174

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 5553, serie 6^a, di L. 159, rilasciata il 14 aprile 1930 dalla Istituzione comunale di Subbiano, per pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al prestito redimibile a 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1713, dovuta dalla ditta Hoff Albert fu Guido, e C.lli, Amerigo, secondo l'art. 1 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Aguzzo Tullio fu Giacobbe per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Arezzo, l'attestazione che terra la ved della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 20 giugno 1932-XX

Il direttore generale: Potenza

(1^a pubblicazione)

Avviso n. 175

È stato denunziato lo smarrimento delle quietanze numero 678996, di L. 1370 e n. 14138, di L. 1368, rilasciate rispettivamente il 30 marzo e il 17 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Voghera, per pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al prestito redimibile a 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1713, dovuta dalla ditta «Consorzio agrario cooperativo vogherese» secondo l'art. 133 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Grassi Giuseppe di Antonio per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Pavia, l'attestazione che terra le ved delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 20 giugno 1932-XX

Il direttore generale: Potenza

(1^a pubblicazione)

Avviso n. 176

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie S. n. 136, di L. 13330, rilasciata il 9 ottobre 1939 dall'Esattoria comunale di Serravalle, per pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al prestito redimibile a 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, numero 1713, dovuta dalla ditta Manios Ortu Luigi di Francesco, secondo l'art. 20 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Manios Ortu Luigi di Francesco per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cagliari, l'attestazione che terra la ved della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 20 giugno 1932-XX

Il direttore generale: Potenza

(1^a pubblicazione)

Avviso n. 177

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie S. n. 86388, di L. 392, rilasciata il 24 luglio 1940 dall'Esattoria comunale di Antrouco, per pagamento della prima, seconda e terza rata della quota di sottoscrizione al prestito redimibile a 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1713,

titoli del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari, l'attestazione che terra la ved della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 20 giugno 1932-XX

Il direttore generale: Potenza

(2517)

**ISPEZZORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO
E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO**

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Tufara (Comprobasso), Prizzi (Palermo), Abbasanta (Cagliari), Domus de Maria (Cagliari) e San Nicolò Gerrei (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

CAPO DELL'ISPEZZORATO

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1502, e 29 luglio 1928-VI, n. 2033, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1730, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 25 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1502, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCÉ del Fascismo, Capo del governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 25 luglio 1927-V;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1928-XIV, n. 373, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1928-XVI, n. 141, 7 aprile 1928-XVI, n. 530, e 10 giugno 1928-XVIII, n. 933;

Venne le proposte della Sezione di credito di diritto pubblico - Banco di Napoli - Istituto di credito di credito agrario del Banco di Napoli - Istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Palermo e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Diapone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottindicato:

il signor Giuseppe Toro fu Giovanni, per la Cassa comunale di credito agrario di Tufara (Comprobasso);

il signor Calcedonio Vajana fu Pasquale, per la Cassa comunale di credito agrario di Prizzi (Palermo);

il signor Salvatore Anselmo Deledda fu Pauliano, per la Cassa comunale di credito agrario di Abbasanta (Cagliari);

il signor Giovanni Pisano fu Raffaele, per la Cassa comunale di credito agrario di Domus de Maria (Cagliari);

il signor Nicolò Casu fu Pietro, per la Cassa comunale di credito agrario di San Nicolò Gerrei (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addì 20 giugno 1932-XX

5126
V. AZZOLINI

(2526)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Bovino (Foggia), Rotonda (Potenza) e Torricella Sicura (Teramo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

CAPO DELL'ISPEZZORATO

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1502, e 29 luglio 1928-VI, n. 2033, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1730, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Venuto dall'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1569, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1927-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1937-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636 e 10 giugno 1938-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli - Istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Napoli;

Dispone:

1) Il signor Luigi Ricotti fu Saverio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bovino (Foggia);

2) Il signor Vincenzo Di Sanzo fu Alfonso è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rotonda (Potenza);

3) Il dott. Francesco Capuani fu Giosafatte è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Torricella Sicura (Teramo);

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

V. AZZOLINI

(2527)

Settlemento degli organi amministrativi delle Casse comunali di credito agrario di Fossato di Vico (Perugia) e di Loro Piceno (Macerata) e assunzione della gestione del patrimonio delle medesime da parte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

CAPO DELL'ASPETTATORATO

PER LA DIPESA DEL RISPARMIO E PER L'Esercizio DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1569 e 20 luglio 1928-VI, n. 985, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1790, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1569, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1927-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1937-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1938-XVIII, n. 933;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Fossato di Vico, in provincia di Perugia, e di Loro Piceno, in provincia di Macerata, non possono utilmente funzionare;

Dispone:

I Consigli di amministrazione ed i Collegi dei revisori dei conti delle Casse comunali di credito agrario di Fossato di Vico, in provincia di Perugia, e di Loro Piceno, in provincia di Macerata, sono sciolti e la gestione del patrimonio delle Casse stesse è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti del sopra citati Enti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

V. AZZOLINI

(2528)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Varianti ai concorsi a posti di topografo e cartografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale 13 giugno 1941-XIX, col quale vennero indetti i concorsi per esami a tre posti di topografo aggiunto in prova e a due posti di cartografo aggiunto in prova, dell'Istituto geografico militare;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Considerato che per i concorsi autorizzati per un numero di posti inferiore a cinque qualora dispari, la frazione di unità va aggiunta ai posti da mettere a concorso, in analogia a quanto disposto dall'art. 4 del decreto del DUCE dell'11 ottobre 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

A norma del 2° comma dell'art. 5 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, i tre posti di topografo aggiunto in prova e i due posti di cartografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare, messi a concorso col decreto Ministeriale 13 giugno 1941-XIX, sono ridotti, rispettivamente, a due posti di topografo aggiunto in prova e ad un posto di cartografo aggiunto in prova.

L'altro posto di topografo aggiunto in prova e l'altro di cartografo aggiunto in prova restano accantonati a favore dei chiamati alle armi e di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del citato Regio decreto e saranno conferiti mediante concorso riservato da bandire entro i termini stabiliti dal 2° comma dell'anzidetto art. 1.

Art. 2.

A norma dell'art. 3 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, i vincitori del concorso di cui al primo comma del precedente art. 1 saranno nominati con riserva di anzianità relativa a favore dei vincitori dei concorsi riservati di cui al secondo comma dell'articolo stesso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 marzo 1942-XX

p. IL DUCE del Fascismo, Capo del Governo,
Ministro per la guerra

SCUERO

(2565)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Avviso di rettifica

Nel concorso a 10 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (decreto Ministeriale del 30 maggio 1942-XX, n. 822-203), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno n. 113, in data 18 giugno 1942-XX, a pagina 238, al punto 1° - riguardante l'elevazione dei limiti di età - ultimo rigo, ove è scritto: «della Verità se posteriore alla Marcia su Roma» deve invece leggersi: «della partita anche se posteriore alla Marcia su Roma».

(2592)

MINISTERO DELLA GUERRA

Varianti ai concorsi a posti di topografo e cartografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale 13 giugno 1941-XIX, col quale vennero indetti i concorsi per esami a tre posti di topografo aggiunto in prova e a due posti di cartografo aggiunto in prova, dell'Istituto geografico militare;

Visto il decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Considerato che per i concorsi autorizzati per un numero di posti inferiore a cinque qualora dispari, la frazione di unità va aggiunta ai posti da mettere a concorso, in analogia a quanto disposto dall'art. 4 del decreto del DUCE dell'11 ottobre 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

A norma del 2° comma dell'art. 5 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, i tre posti di topografo aggiunto in prova e i due posti di cartografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare, messi a concorso col decreto Ministeriale 13 giugno 1941-XIX, sono ridotti, rispettivamente, a due posti di topografo aggiunto in prova e ad un posto di cartografo aggiunto in prova.

L'altro posto di topografo aggiunto in prova e l'altro di cartografo aggiunto in prova restano accantonati a favore dei chiamati alle armi e di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del citato Regio decreto e saranno conferiti mediante concorsi riservati da bandire entro i termini stabiliti dal 2° comma dell'anzidetto art. 1.

Art. 2.

A norma dell'art. 3 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, i vincitori del concorso di cui al primo comma del precedente art. 1 saranno nominati con riserva di anzianità relativa a favore dei vincitori dei concorsi riservati di cui al secondo comma dell'articolo stesso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 marzo 1942-XX

p. IL DUCE del Fascismo, Capo del Governo,
Ministro per la guerra

SCUERO

(2565)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Avviso di rettifica

Nel concorso a 10 posti di inserviente in prova del ruolo del personale subalterno dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (decreto Ministeriale del 30 maggio 1942-XX, n. 8122-303), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno n. 143, in data 18 giugno 1942-XX, a pagina 2188, al punto 1° — riguardante l'elevazione dei limiti di età — ultimo rigo, ove è scritto: «della ferita se posteriore alla Marcia su Roma» deve invece leggersi: «della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma».

(2507)

LONGO LUIGI VITTORIO, direttore — GIOLITTI GIUSEPPE, direttore app.

SANTI RAFFAELI, gerente

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Dispone:

1) Il signor Luigi Ricordi fu Savatelli è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bovino (Frosinone).

2) Il signor Vincenzo Di Sanzo fu Alfonso è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rotonda (Potenza).

3) Il dott. Francesco Capuani fu Gioseffare è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Torricella Sicura (Teramo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

V. AZZOLINI

(2527)

Scioglimento degli organi amministrativi delle Casse comunali di credito agrario di Fossato di Vico (Perugia) e di Loro Piceno (Macerata) e assunzione della gestione del patrimonio delle medesime da parte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPettorato

PER LA DIREZIONE DEL RISPARMIO E PER L'Esercizio DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1502, e 29 luglio 1928-VI, n. 2855, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1500, e 29 dicembre 1928-VII, n. 3135, riguardanti l'ordinamento del credito agrario.

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1502, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con la legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 633;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Fossato di Vico, in provincia di Perugia, e di Loro Piceno, in provincia di Macerata, non possono utilmente funzionare;

Dispone:

I Consigli di amministrazione ed i Collegi dei revisori dei conti delle Casse comunali di credito agrario di Fossato di Vico, in provincia di Perugia, e di Loro Piceno, in provincia di Macerata, sono sciolti e la gestione del patrimonio delle Casse stesse è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dei sopra citati Enti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addì 20 giugno 1942-XX

V. AZZOLINI

(2529)

R. Tribunale di Roma

Prospetto degli incarichi e delle spese degli Ufficiali giudiziari
addebi. a questo Tribunale per il periodo 1939 - giugno 1944

Ufficiali Giudiziari No.	Anno	Importo fondo L c		In percentuali			Media mensile Spese commessi L c		Media mensile provvidenze			
				imp. p. s.	altri	imp. p. s.	aggiunta famiglia imp. p. s.	indennità d' bombardamento	L c			
13	1939	1021052	25	35	50	15	50000	-	-	-	-	
13	1940	943358	25	35	50	15	47000	-	-	-	-	
13	1941	855358	25	40	65	15	44000	-	-	-	-	
13	1942	254503	80	40	45	15	42000	-	-	-	-	
14	ag. nov. 1943	158119	05	45	40	15	28000	-	490	-	600 -	
14	dic. 43 - giugno 1944	245200	15	40	45	15	28000	-	490	-	600 -	

Roma 10 Luglio 1944

Ufficiale giudiziario Sargente

CANCELLIERE DI SEGRETO
1944, Roma

P. Tribunale di Roma

degli incarichi e delle spese degli Ufficiali giudiziari
questo Tribunale per il periodo 1939 - giugno 1944

Incarichi fondo	L	C	In percentuale			Media mensile		Media mensile provvidenze			
			imporsi	aliquoti	imporsi	Spese commesse		Agiunta famiglia		Indennità d'indennità	
						L	C	imporsi	aliquoti	L	C
021052	25	35	50	15	50000	-	-	-	-	-	-
943358	25	35	50	15	47000	-	-	-	-	-	-
855358	25	40	65	15	44000	-	-	-	-	-	-
254503	80	40	45	15	42000	-	-	-	-	-	-
158119	05	45	40	15	28000	-	-	290	-	600	-
245200	15	40	45	15	28000	-	-	490	-	600	-

Roma 10 luglio 1944

Uff. Giudiziario Lingua

g.

IL CAPO UFFICIO DI SEGRE
(Dott. Vincenzo)

[Signature]

N.B. Dal gennaio 1944 parte del personale civile
refuso per ragioni finanziarie di cui si è visto
riferito in una nota allegata.
Sono state costretti a restituire i risarcimenti perennati
entro 1 mese esatto, non solo secondo i finanziamenti



Prospetto degli incassi e delle spese degli Ufficiali giudiziari della R. Procura di Roma

n° ufficiali giudiziari	anno	Incasso lordo	In percentuali %			media mensile spese commesse	media mensile spese commesse	media mensile provvista	osservazioni
			trasferte	diritti	recuperati				
22	1939	1.539.946.45	44.12	41.68	14.20	38.000	—	—	1) lordo anche su corico ufficiali giu
"	1940	1.494.454.90	35.14	48.71	16.15	40.300	—	—	2) la cifra esposta coricando l'anno
"	1941	1.178.432.80	37.91	40.69	21.40	38.000	—	—	3) oltre le spese di giu verso a corico ciali giu. le spese di ufficio (comabile patri ecc) nonch mento Caspa Pen Mobile ecc.
"	1942	- 936.119.70	40.59	35.18	24.23	39.000	—	—	
"	1943 Agosto a dicembre	224.110 -	45.26	38.34	16.40	42.000	495.00	600	
"	1944 dic 1943 a mag- gio 1944	411.806.45	51.18	40.65	8.17	37.000	495.00	600	

Roma 9 luglio 1944

L'ufficiale di ind.
signat. L. S.

L. S. Pauer

Il Cancelliere Capo
Della ProcuraIL PRIMO PRETORE
Ufficio di Procura Generale

Prospetto degli incassi e delle spese degli Ufficiali giudiziari della P. Pretura di Roma

anno	Incasso lordo	In percentuali %			media mensile spese commessi	media mensile spese famiglia e disegno guerra	provvista indennità famiglia indennità famiglia	Osservazioni
		trasferte	diritti	recuperati				
1939	1.539.990.45	44.12	41.68	14.20	38.000	—	—	1) lordo anche del 10% a carico ufficiali giudiziari
1940	1.494.454.90	35.14	48.71	16.15	40.300	—	—	2) la cifra esposta è per coniugato senza figli
1941	1.178.432.80	37.91	40.69	21.40	38.000	—	—	3) oltre le spese di commessi si vanno a carico dell'ufficiale giud. le spese generali di ufficio (comodità, stampe ecc) nonché il pagamento Cassa Pensioni R. Mobili ecc.
1942	- 936.119.70	40.59	35.18	24.23	39.000	—	—	
1943	224.110 -	45.26	38.34	16.40	42.000	495	600	
1944	411.806 45	51.18	40.65	8.17	37.000	495	600	

Agosto a Roma
dic 1943 a mezzogiorno
1944

luglio 1944
Ufficiale Giud.
giganti
P. P. P.

Il Cancelliere Capo
Della P. P.

IL PRIMO PRETORE
Direttore della Pretura Unificata



Corte Suprema di Cassazione

Ufficiali liquidati L.	Anno	Luogo dove	In percentuale			Media mensile per	Media mensile provvista	
			tempo	servizi	vicini		agg. per temp. guerra	riservati fondamento
2	1939	146 624 70	20%	70%	10%	7000 -	-	-
2	1940	142 993 25	20%	70%	10%	7000 -	-	-
2	1941	145 182 60	20%	70%	10%	7000 -	-	-
2	1942	169 683 40	20%	70%	10%	7000 -	-	-
2	agosto-Novem- bre 1943	22403 45	20%	70%	10%	5400 -	490	600 -
2	Novembre 1943 giugno 1944	17471 45	20%	70%	10%	3100 -	490	600 -

5123

Roma 9 luglio 1944

L'Ufficiale Giudice della Corte Suprema di Cassazione

Maurizio Lupatelli



Corte Suprema di Cassazione

Numero verbale	In percentuale			Media mensile	Media mensile provvisoria	
	trimestre	semitrimestre	trimestre		agg. per tempo guerra	riservato
146 624 70	20%	70%	10%	7000 -	-	-
142 993 25	20%	70%	10%	7000 -	-	-
148 182 60	20%	70%	10%	7000 -	-	-
169 683 40	20%	70%	10%	7000 -	-	-
22403 45	20%	70%	10%	5400 -	490	600 -
17471 45	20%	70%	10%	3100 -	490	600 -

Roma 9 luglio 1944

Aut. Giudiziale della Corte Suprema di Cassazione



Maurizio Lepore

CORTE D'APPELLO DI ROMA

Prospetto degli incassi e spese degli ufficiali giudiziari addetti a questa R. Corte di Appello
per gli anni 1939 - 1944

Ufficiali giudiziari No:	Anno	Incasso lordo L. Cent.	In percentuali			Media mensile spese connessi L. Cent.	Media mensile provvisoria			
			trasferte	diritti	riparati		aggiunta famiglia e assegno temp. guerra	L. Cent.		L. Cent.
H	1939	325.162	99							
H	1940	247.060	23							
H	1941	247.296	90							
H	1942	209.642	51	300%	500%	200%	11.000			
H	agosto - novembre 1943	53.094	99					490	-	600 -
H	dicembre - giugno 1944	51.882	02				7.000	490	-	600 -



Il Primo Presidente

Per gli ufficiali giudiziari della Corte
Il dirigente
Fernando Sarti

Roma 9 Luglio 1944



CORTE D'APPELLO DI ROMA

incassi e spese degli ufficiali giudiziari addetti a questa R. Corte di Appello
39 - 19HH

0	Incasso lordo		In percentuali			Media mensile spese connessi	Media mensile provvidenze				Note	
			trasferte	diritti	temporali		aggiunta famiglia e assegno temp. guerra	Ins. bonobond. mento				
	£.	Cent.				£.		Cent.	£.	Cent.		
9	325.162	99	{ 30%	{ 50%	{ 20%	{ 11.000	..	—	—	—	—	(1) Dal gennaio 1944 parte dei connessi sono sospesi dall'in- ferzo non potendo l'ufficio corrispondere gli stipendi - I servizi sono stati in parte abbandonati
0	247.060	23						—	—	—	—	
1	247.296	90						—	—	—	—	
2	209.682	51						—	—	—	—	
embre	53.094	99						490	-	600	-	
giugno	51.882	02				11.000	..	490	-	600	-	
15 9-1-1944  Il Primo Presidente												



Il Primo Presidente

W. C. G.

Roma 9 Luglio 1944

alla Corte



Anni	Corte d'Appello			Tribunale			Pretura		
	Debiti vari 43%	Graspetta 32%	Crediti recuperati allo Stato 25%	Debiti vari 43%	Graspetta 32%	Crediti recuperati allo Stato 25%	Debiti vari 43%	Graspetta 32%	Crediti rec.
1939	2.472,50	1.840,00	1.437,50	1.349,68	1.004,42	784,70	2.991,29	2.226,08	1
1940	2.580,00	1.920,00	1.500,00	1.137,09	846,21	661,10	1.028,42	765,38	
1941	2.150,00	1.600,00	1.250,00	836,09	622,21	486,10	899,09	669,09	
1942	2.365,00	1.760,00	1.375,00	621,14	462,24	361,12	1.495,05	1.113,04	

12121

Corte d'Appello

Tribunale

Pretura

Imposta 32%	Credito recuperato fallo Stato 25%	Debito van 113%	Imposta 32%	Credito recuperato fallo Stato 25%	Debito van 113%	Imposta 32%	Credito recuperato fallo Stato 25%
1.840,00	1.437,50	1.349,68	1.004,42	784,70	2.991,29	2.226,08	1.739,12
1.920,00	1.500,00	1.137,09	846,21	661,10	1.028,47	765,38	597,95
1.600,00	1.250,00	836,09	622,21	486,10	899,09	669,09	522,72
1.760,00	1.375,00	621,14	462,24	361,12	1.495,65	1.113,04	869,56

Anni	Corte di Cassazione			Corte di Appello			Tribunale			Pretu	
	Diretti vari 50%	trasfetti 38%	Crediti recuperati 12%	Diretti vari 50%	trasfetti 38%	Crediti recuperati 12%	Diretti vari 50%	trasfetti 38%	Crediti recuperati 12%	Diretti vari 50%	trasfetti 38%
1939	3.054,65	2.321,53	733,12	3.387,10	2.574,20	812,90	3.272,60	2.487,18	785,42	3098,45	2.35
1940	2.979,05	2.264,08	714,97	2.573,55	1.955,90	617,65	3.023,95	2.298,20	725,75	2.830,00	2.15
1941	3.024,63	2.298,73	725,92	2.576,00	1.957,76	618,24	2.921,80	2.220,55	701,25	2.231,85	1.69
1942	2.535,10	2.686,68	848,42	2.184,20	1.659,99	524,21	2.418,25	1.837,87	580,38	1.768,40	1.3

Corte di Cassazione			Corte di Appello			Tribunale			Pretura		
50%	brasilate 38%	crediti recuperati 12%	Debiti vari 50%	brasilate 38%	crediti recuperati 12%	Debiti vari 50%	brasilate 38%	crediti recuperati 12%	Debiti vari 50%	brasilate 38%	crediti recuperati 12%
65	2.321,53	733,12	3.387,10	2.574,20	812,90	3.272,60	2.487,18	785,42	3098,45	2.354,84	743,63
05	2.264,08	714,97	2.573,55	1.955,90	617,65	3.023,95	2.298,20	725,75	2.830,00	2.150,80	679,20
65	2.298,73	725,92	2.576,00	1.957,76	618,24	2.921,80	2.220,55	701,25	2.231,85	1.696,21	535,64
10	2.686,68	848,42	2.184,20	1.659,99	524,21	2.418,25	1.837,87	580,38	1.768,40	1.343,98	424,42

0 4 6 9